

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Versione n. 1 del 28/04/2025

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Santander Consumer Renting S.r.l.
ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- PARTE GENERALE -

Versione n. 1 del 28/04/2025

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Santander Consumer Renting S.r.l.
ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

Sommario

1. Definizioni.....	3
2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	4
3. I presupposti della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.....	5
4. Il Modello di Organizzazione e l'esonero di responsabilità	6
5. Le sanzioni amministrative applicate all'ente ai sensi del Decreto	6
6. Il Modello di Santander Consumer Renting S.r.l.	7
7. I destinatari del Modello	8
8. Criteri e attività per la redazione e la manutenzione del Modello	8
9. Aree ed attività sensibili	9
10. Struttura del Modello.....	9
11. L'Organismo di Vigilanza	10
11.1. La costituzione dell'Organismo di Vigilanza e requisiti richiesti per i membri	11
11.2. Ruolo e compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	12
11.3. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	13
11.4. Attività di reportistica da e verso l'Organismo di Vigilanza	15
12. Segnalazioni circostanziate di condotte illecite (<i>whistleblowing</i>)	15
12.1. Ambito soggettivo: chi può segnalare	16
12.2. Ambito oggettivo: i fatti e gli eventi che possono essere segnalati.....	17
12.3. I canali whistleblowing a disposizione dei segnalanti	17
12.4. La responsabilità della persona segnalante.....	18
12.5. Le misure di protezione e tutela	18
13. Altri elementi di <i>reporting</i>	19
14. Diffusione del Modello e attività di formazione sulle previsioni in esso contenute	19
15. Aggiornamento e adeguamento del Modello	19

1. Definizioni

Nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Santander Consumer Renting S.r.l. (costituito da Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e di Condotta e Sistema Disciplinare), in aggiunta alle ulteriori espressioni definite di volta in volta nel testo e non riportate nel presente paragrafo, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- **Aree e Attività Sensibili:** aree e attività in cui si riscontra il rischio di commissione di reati ex D.Lgs. n. 231/2001 che, attraverso i presidi del Modello Organizzativo, si intende prevenire. Tali aree e attività sono state individuate come sensibili attraverso la mappatura dei rischi svolta dalla Società (cd. "*risk assessment*"), attività in cui sono stati presi in considerazione anche possibili *deficit* di prevenzione che sono concretamente ricollegabili all'operatività della Società stessa.
- **Autorità di Vigilanza:** Autorità amministrative indipendenti rispetto al potere esecutivo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, che svolgono vigilanza sul corretto funzionamento e sul rispetto di specifiche regole in campi socialmente rilevanti. A titolo esemplificativo, nell'ordinamento italiano sono considerate autorità di vigilanza l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) e il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).
- **Consulenti:** soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un mandato, incarico o altro rapporto di collaborazione e/o di esternalizzazione comunque denominato.
- **Decreto o D.Lgs. n. 231/2001:** D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Destinatari:** soggetti ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) i membri del Management, (iii) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, (iv) i consulenti, fornitori, mandatari, partner, collaboratori in genere, (vi) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (rispettivamente, gli "**Amministratori**", i "**Dirigenti**", i "**Dipendenti**", i "**Collaboratori**", le "**Società di Revisione**" e, congiuntamente, i "**Destinatari**").
- **Fornitori:** coloro che forniscono un bene e/o l'erogazione di un servizio alla Società in virtù di un accordo di fornitura.
- **Santander Consumer Renting S.r.l. (anche "Società" o "SCR"):** società che svolge attività di noleggio di veicoli a clienti privati, società e ditte individuali, con capitale sociale interamente detenuto dalla controllante Santander Consumer Bank S.p.A.
- **Management:** con tale termine si designano i soggetti con funzione dirigenziale o equivalente, che dirigono la Società e che esercitano poteri di indirizzo sulla Società o su singole aree di business.
- **Modello o Modello Organizzativo o MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo e finalizzato a prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del medesimo Decreto. Il Modello è suddiviso in Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e di Condotta e Sistema Disciplinare.

- **Organismo di Vigilanza** (di seguito, anche solo “**OdV**”): organo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia preventiva e sull'osservanza del Modello Organizzativo all'interno della Società.
- **Personale**: si intendono tutti i Dirigenti e i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente delle controllanti presso la Società.
- **Piano di attività dell'OdV**: è il piano predisposto annualmente dall'OdV, in cui vengono definiti i contenuti delle verifiche periodiche dell'OdV stesso, le relative tempistiche, riguardo gli ambiti in cui è tenuto ad operare ai sensi delle previsioni di cui al Decreto e al presente Modello.
- **Pubblica Amministrazione** (di seguito, anche solo “**P.A.**”): nell'ambito del Modello Organizzativo si intende il complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:
 - le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività. Tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione Europea;
 - i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una funzione legislativa (produzione di norme di rango primario), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
 - gli incaricati di un pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, secondo quanto previsto dall'art. 358 c.p.
- **Reati presupposto** (di seguito, anche solo “**Reati**”): fattispecie di reato/delitti previsti dal Decreto, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal Legislatore.
- **Responsabile dell'Area Sensibile**: si intende il personale cui è affidata la responsabilità di un'area sensibile, che, come tale, è soggetta ad un particolare controllo da parte dell'OdV.

Le definizioni sopra riportate trovano applicazione non solo per la presente Parte Generale, ma anche per la Parte Speciale, il Codice Etico e di Condotta e il Sistema Disciplinare.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti dotati di personalità giuridica, delle società e delle associazioni (seppur prive di responsabilità giuridica) per gli illeciti e i reati conseguenti alla commissione del reato.

La responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 può derivare dal ricorrere dei seguenti presupposti:

- il reato è stato commesso per perseguire l'interesse o il vantaggio dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o gestione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale) ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

La responsabilità dell'ente può determinarsi anche nel caso in cui il reato venga commesso all'estero, purché nei confronti dell'ente non proceda direttamente lo Stato in cui il reato è stato commesso.

La responsabilità da reato a carico dell'ente è indipendente dalla responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, con la conseguenza che la responsabilità dell'ente non viene meno se l'autore del reato non è imputabile o non è stato identificato e nemmeno se il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia, per esempio in caso di prescrizione del reato.

Il Decreto prevede quindi che, salva diversa disposizione di legge, non si procede nei confronti della società quando viene concessa amnistia per il reato da cui deriverebbe la responsabilità della società stessa e l'imputato vi abbia rinunciato, ferma restando la possibilità per la società di rinunciare all'amnistia.

3. I presupposti della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto

La commissione di un illecito penale determina il sorgere della responsabilità dell'ente al ricorrere di precisi nessi di collegamento, previsti dall'articolo 5 del Decreto:

- il collegamento funzionale tra l'autore del reato e l'ente, che risponde degli illeciti commessi da persone che, di fatto o di diritto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- la relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è di conseguenza esclusa quando sia stato posto in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi.

Sempre l'articolo 5 prevede che l'ente non risponde per il reato commesso dai soggetti apicali e dai soggetti su cui questi ultimi vigilano nel caso in cui hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con riferimento ai concetti di interesse e vantaggio per l'ente, occorre definire cosa si intenda e determinare le specificità che tali concetti assumono a seconda che si tengano in considerazione i reati dolosi o quelli colposi.

In particolare, avendo riguardo al concetto di interesse (elaborato rispetto ai reati dolosi), esso attiene alla sfera volitiva della persona fisica che commette il reato, che non deve agire contro l'interesse dell'ente.

Secondo recenti pronunce giurisprudenziali, nel caso in cui il reo agisca per interesse personale, la responsabilità dell'ente può sorgere nel caso in cui tale interesse personale coincida almeno in parte con quello dell'ente.

Diversamente, il vantaggio si configura con il complesso dei benefici, di carattere patrimoniale, che l'ente trae dalla commissione del reato, anche in termini di risparmio di spesa.

Con riferimento ai delitti colposi annoverati dal Decreto (si citano i reati ambientali e i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), la giurisprudenza ha fornito un'interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio che consente di riferirli alla condotta inosservante di norme cautelari, che determina poi la commissione del reato.

Per esempio, in tema di reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'interesse e il vantaggio dell'ente ben potrebbero essere individuati nel risparmio sui costi che devono essere sostenuti per implementare i presidi di sicurezza a tutela dei lavoratori.

4. Il Modello di Organizzazione e l'esonero di responsabilità

Pur in presenza dei presupposti indicati nei paragrafi precedenti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente potrà essere esentato dalla responsabilità prevista dal Decreto se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo teso a prevenire reati della specie di quello commesso, prima che esso venisse commesso;
- l'ente ha istituito un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di controllo e monitoraggio al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, controllare che le previsioni ivi contenute vengano osservate e che esso venga adeguatamente aggiornato;
- il Reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo e i presidi in esso indicati;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'Organismo istituito per esercitare vigilanza e controllo.

Qualora il reato presupposto venga invece commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità dell'ente viene riconosciuta quando viene accertato che la commissione del reato è stata resa possibile da una insufficiente od omessa osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali che operano presso la società o l'ente.

Quindi, la responsabilità dell'ente può determinarsi se, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 5 del Decreto, si dimostra che l'organizzazione è colpevolmente negligente e consente la realizzazione di comportamenti criminosi nell'ambito della propria struttura.

Se la Società si dota di un sistema di procedure e regole che, unitamente ai presidi descritti nel Modello, consente di disciplinare di volta in volta le proprie attività, contribuisce a prevenire e ridurre il rischio di violazioni che possono integrare i Reati presupposto.

L'art. 6, comma 2-bis del Decreto prevede che, al fine di garantire il più alto livello di efficacia ed effettività del sistema di *compliance* 231, l'ente prevede all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la regolamentazione di un canale di segnalazione interna (c.d. canale *whistleblowing*), adottato e strutturato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

Al fine di garantire l'efficacia esimente del Modello, con l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto, il Legislatore ha previsto altresì che esso sia dotato di un sistema disciplinare teso a punire le violazioni rilevanti ai sensi del Modello e del Codice Etico e di Condotta, in coerenza con le previsioni del CCNL applicabile e con la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei lavoratori*).

5. Le sanzioni amministrative applicate all'ente ai sensi del Decreto

In caso di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto e di sussistenza di una responsabilità in capo all'ente, il Decreto prevede l'applicazione di:

- una **sanzione pecuniaria** calcolata per quote, il cui valore – per singola quota – va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base della gravità dell'illecito e di altri elementi rilevanti nel caso specifico, assegnando alle singole quote un valore economico

compreso nell'intervallo normativamente previsto e parametrato alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da assicurare l'adeguatezza della sanzione e l'efficacia deterrente propria di ogni previsione sanzionatoria;

- una **sanzione interdittiva** (applicate oltre e unitamente alle sanzioni pecuniarie) nei casi più gravi possono essere applicate anche ulteriori sanzioni, quali:
 - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, sin dalla fase cautelare delle indagini.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa infine con l'applicazione della confisca del profitto del reato e, nel caso in cui venga applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.

Al verificarsi delle specifiche condizioni espressamente indicate nell'art. 15, comma 1 del Decreto e nel caso in cui sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, l'Autorità giudiziaria ha la facoltà di inviare un commissario giudiziale che vigili sulla prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo di tempo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

6. Il Modello di Santander Consumer Renting S.r.l.

La struttura e i contenuti del Modello, oltre a essere coerenti con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché:

- le Linee Guida e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria rilevanti, tra le quali si annoverano le *"Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo"* pubblicate da Confindustria nel mese di giugno 2021;
- i *"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231"*, pubblicati in data 19 febbraio 2019 dal CNDCEC, in collaborazione con ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense.

Alla luce della ricostruzione normativa illustrata nei paragrafi che precedono, la responsabilità dell'ente può sorgere nei casi in cui si riscontri che l'ente, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, fosse dotata di un'organizzazione:

- colpevolmente negligente e non strutturata per impedire la commissione di Reati,
- tale da rendere possibile che l'ente stesso potesse trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura e nel proprio interesse o vantaggio.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della Società di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza:

- da una parte, di prevenire la commissione dei Reati;

- dall'altra, evitare che, nel caso in cui ciò avvenga, tale azione delittuosa possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale della Società stessa di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

Santander Consumer Renting S.r.l. intende adottare il presente Modello in ottica di prevenzione e adeguata gestione del rischio di commissione di Reati.

In tale prospettiva, il Modello presenta una propria struttura e prevede dei presidi caratterizzati da efficienza ed efficacia, risultato di una attività prodromica di valutazione dei rischi, in modo tale che:

- l'organizzazione possa effettivamente prevenire i Reati concretamente realizzabili tra quelli annoverati nel Decreto;
- creare un sistema procedurale e di controlli tale da garantire che nessuno dei soggetti che (a diverso titolo e con diverso inquadramento) operano nella Società, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, possano commettere i Reati rilevanti ai sensi del Decreto se non attraverso condotte volontariamente elusive e fraudolente del Modello, dei principi e delle procedure ivi previste;
- rilevare tempestivamente anomalie o possibili lacune nei presidi in essere, indici di situazioni che possono creare le condizioni per la commissione dei reati stessi.

Secondo quanto previsto dal Decreto, l'adozione del Modello prevede che debba essere altresì adottato e mantenuto un sistema di vigilanza e monitoraggio sullo stesso, ragione per cui, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), viene nominato un Organismo di Vigilanza con il compito di cooperare con la Società per la manutenzione e l'aggiornamento del Modello stesso.

7. I destinatari del Modello

Il Modello, avendo funzione preventiva, si rivolge in primo luogo ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo di SCR o di unità organizzative della Società medesima, che sono tenuti a:

- operare in coerenza e conformità con le disposizioni del Modello e le procedure applicate dalla Società;
- vigilare affinché il MOG venga pienamente rispettato anche da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il Modello inoltre deve essere osservato da tutti i Dipendenti di SCR nei loro diversi inquadramenti e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare, i principi etici e di condotta elencati nel Codice Etico e di Condotta), anche da parte di terzi collaboratori, partner commerciali, fornitori e Consulenti.

L'adozione del Modello costituisce un utile strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, così da prevenire i Reati attraverso l'indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo, nonché per poter reagire tempestivamente e opportunamente nel caso in cui essi siano comunque commessi.

8. Criteri e attività per la redazione e la manutenzione del Modello

La redazione del Modello è stata preceduta da una fase di *risk assessment*, consistente nell'analisi dell'operatività della Società per individuare i profili sensibili alla commissione dei Reati con riferimento sia ai rapporti e alla struttura operativa della Società, sia ai rapporti con soggetti terzi (consulenti, fornitori, *dealer* e *partner* di ogni altro genere).

È stato quindi analizzato lo svolgimento pratico-operativo dell'attività della Società attraverso:

- attività ricognitive del sistema decisionale adottato e praticato nella Società;
- analisi delle procedure in vigore;
- svolgimento di interviste al Management della Società da parte dei consulenti legali che hanno partecipato all'elaborazione del presente Modello;
- mappatura, verifica, analisi e valutazione delle politiche e delle procedure esistenti;
- *gap analysis* tesa a individuare i presidi da adottare per rafforzare e rendere il più possibile efficace la capacità della Società di prevenire la commissione dei Reati di cui al Decreto;
- determinazione del livello di rischio residuo.

In particolare, l'attività di *risk assessment* si è svolta con il metodo di seguito riepilogato:

- individuazione delle tipologie di Reati da prevenire;
- identificazione, per ciascuna tipologia di Reato, degli ambiti di attività a rischio di commissione;
- previsione delle modalità con cui tali Reati potrebbero essere commessi;
- analisi del grado di rischio della commissione dei Reati evidenziati;
- valutazione dei processi e dei presidi vigenti nelle aree sensibili e suggerimento di introdurre ulteriori meccanismi di controllo in un'ottica di maggior tutela dell'attività di SCR;
- comparazione di tutti gli elementi di cui sopra, con l'obiettivo di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Il Modello ha una struttura tale da poter essere adeguato alle modifiche del quadro normativo e aziendale, in modo tale che possa conservare nel tempo la capacità di prevenire i Reati rilevanti ai sensi del Decreto e mantenere il carattere dinamico previsto dal Legislatore.

9. Aree ed attività sensibili

A conclusione dell'attività di *risk assessment* e della conseguente individuazione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto, sono state individuate le aree e le attività ritenute potenzialmente sensibili al rischio della commissione di Reati che il Modello intende prevenire.

L'analisi dettagliata delle Aree e Attività Sensibili viene svolta nella Parte Speciale del presente Modello, in cui SCR ha provveduto altresì alla definizione dei principi, dei presidi e dei processi dei quali richiede e verifica il rispetto da parte di ogni Destinatario.

10. Struttura del Modello

Il Modello adottato da SCR è costituito dalla presente Parte Generale, dalla Parte Speciale, dal Codice Etico e di Condotta e dal Sistema Disciplinare, tutti redatti in base alle previsioni di legge tempo per tempo vigente e in considerazione della funzione cui il Modello deve assolvere, sulla cui efficacia e corretta attuazione vigila l'Organismo di Vigilanza.

Nella presente **Parte Generale** vi è una descrizione relativa a:

- quadro normativo di riferimento;
- criteri e procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- struttura del Modello e documenti che ne costituiscono parte integrante;

- modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- struttura dell'apparato sanzionatorio;
- descrizione della struttura del *Canale Whistleblowing* (per cui la Società è dotata di una Policy e di una Procedura specifica, denominate, rispettivamente, "Policy Whistleblowing" e "Procedura per l'uso e il funzionamento di Canal Abierto").

Nella **Parte Speciale**, vengono elencati:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto e prese in considerazione dalla Società in ragione delle peculiarità dell'attività in concreto svolta;
- i processi, le Aree e Attività Sensibili e i relativi sistemi di controllo, ove previsti.

A completamento del Modello, la Società è altresì dotata di un proprio **Codice Etico e di Condotta**, documento che formalizza i valori e i principi etici di deontologia aziendale, che devono essere applicati da tutti coloro che operano nella Società e dai soggetti terzi che vi collaborano, ossia chi intrattiene stabilmente o occasionalmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con SCR e detengono interessi legittimi nei confronti della Società (*stakeholders*).

L'osservanza da parte di tutti i Destinatari, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, operatività e responsabilità, delle regole e dei principi del Codice Etico e di Condotta e delle specifiche policy e procedure previste nel Modello non solo rafforza i presidi già in vigore e la loro efficacia preventiva, ma garantiscono anche la tutela del prestigio, dell'immagine e della reputazione della Società stessa.

Per questa ragione, SCR assicura la piena conoscenza e comprensione del Codice Etico e di Condotta da parte di tutti i Destinatari garantendo, a beneficio degli stessi, attività di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.

Ciascun Destinatario è quindi tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico e di Condotta, contribuendo attivamente alla loro attuazione e promozione e a segnalare eventuali violazioni.

Il Modello comprende anche il **Sistema Disciplinare**, che prevede sanzioni in caso di violazione o inosservanza di obblighi, doveri e/o policy e procedure previste dal Modello stesso, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale nei confronti dei Destinatari per la commissione di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni per la violazione di quanto previsto dal Modello avviene da parte degli organi aziendali a ciò preposti nel rispetto del principio di proporzionalità.

Ove venga provata la commissione del Reato da parte di uno dei Destinatari, la Società si riserva altresì di agire in giudizio per tutelare il proprio diritto al risarcimento di ogni danno le sia stato arrecato.

11. L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e provvede a monitorarne il costante aggiornamento sulla base di eventuali mutamenti nell'organizzazione e nell'attività della Società o modifiche normative che devono essere recepite all'interno del Modello stesso ovvero significative violazioni del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di assicurare nel continuo un controllo indipendente e imparziale rispetto alla struttura della Società, anche al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose.

In ragione delle diverse attività svolte, la Società ha ritenuto di prevedere un Organismo di Vigilanza collegiale.

L'Organismo è inoltre coadiuvato dai soggetti che, all'interno della Società, assumono ruoli di responsabilità e supervisione sulle varie aree e funzioni, chiamati ad effettuare verifiche periodiche ai fini dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e a comunicare qualsivoglia variazione nei processi di gestione e di controllo, in modo tale da eseguire un aggiornamento tempestivo del Modello medesimo.

11.1. La costituzione dell'Organismo di Vigilanza e requisiti richiesti per i membri

I membri dell'OdV sono scelti in base a:

- requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza ed onorabilità per come sono stati delineati dalla giurisprudenza e dalle principali linee guida di categoria;
- valutazione delle esperienze professionali pregresse dei candidati, con riguardo alla conoscenza dei contenuti del Decreto e agli eventuali incarichi svolti in passato in tale area.

Le valutazioni preliminari svolte prima dell'assunzione dell'incarico da parte dei membri dell'OdV garantiscono che essi siano in possesso di adeguate conoscenze tecniche, nonché dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e, al contempo, continuità d'azione.

L'OdV viene nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione, a cui è tenuto a riferire e che ha il potere di rimuoverlo dal suo incarico o sostituirlo in caso di gravi violazione degli obblighi dell'OdV ai sensi della normativa e del presente Modello.

Sono oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione anche la definizione della durata dell'incarico e la determinazione del compenso dell'OdV.

Rappresentano cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica (se subentrano successivamente alla nomina) le seguenti circostanze:

- relazioni di parentela entro il quarto grado con il management, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di SCR, tra cui specificatamente si menzionano i membri del Management, la società di revisione e le persone che, anche di fatto, svolgono funzioni di gestione e controllo;
- conflitti di interesse, anche solo potenziali, con la Società tali da compromettere l'indipendenza quale membro OdV di SCR;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie di SCR o di società controllanti tali da permettere di esercitare una notevole influenza su SCR;
- svolgimento delle funzioni di amministratore con poteri, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- esistenza di un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- emanazione di un provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta per violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto;

- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al momento della nomina, ciascun candidato alla posizione di membro dell'OdV consegnerà il proprio *curriculum vitae* e una autodichiarazione in cui attesta la compatibilità con l'incarico, la mancanza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la propria indipendenza e autonomia.

In tale contesto, l'OdV è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione di qualsiasi evento implichi la perdita, anche se temporanea, dei requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato anche a deliberare sulla revoca dell'OdV o anche solo di uno dei suoi membri, qualora risultino, alternativamente:

- una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico;
- gravi violazioni delle obbligazioni poste a suo carico in base alla normativa e al presente Modello, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, si richiamano l'omessa o l'insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

L'OdV è tenuto alla riservatezza e al segreto professionale in merito alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico e agisce quindi con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno. Al momento dell'adozione della presente versione del Modello, l'OdV risulta costituito dai seguenti membri (tutti domiciliati presso la sede sociale ai fini dell'espletamento dell'incarico):

- **Walter Bruno**, nato ad Alba (TO) il 02/05/1959, cod. fis. BRNWTR59E02A124H – *Presidente*
- **Simone Maina**, nato a Torino (TO) il 30/07/1985, cod. fis. MNASMN85L30L219V – *Membro esterno*
- **Alessandro Romagnolo**, nato a Torino (TO) il 27/01/1994, cod. fis. RMGLSN94A27L219Y – *Membro interno*

L'Organismo potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

- casella di posta elettronica dedicata: legal@santanderconsumerrenting.it
- posta ordinaria: *Organismo di Vigilanza c/o Santander Consumer Renting S.r.l., Corso Massimo d'Azeglio, 33/E – 10126 Torino (TO).*

L'OdV opera con adeguato impegno, esercitando i più opportuni poteri di indagine, e può utilizzare per lo svolgimento dei suoi compiti le risorse riferibili alle singole Direzioni/unità organizzative di SCR, chiedendone la collaborazione ove ciò sia ritenuto utile o necessaria.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e/o compromettere l'indipendenza e la visione d'insieme sull'attività di SCR e, in considerazione dell'autonomia e dell'indipendenza che deve caratterizzarne l'operato, l'OdV provvederà a predisporre e approvare un regolamento sul proprio funzionamento, condividendone copia con SCR al fine di garantire la necessaria informazione e l'opportuno coordinamento con la struttura della Società.

11.2. Ruolo e compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;

- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili;
- comunicazioni, in caso di necessità, al Consiglio di Amministrazione in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e la sensibilizzazione dei Destinatari sulle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- scambio di informazioni e di dati con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e controllo sui fattori prodromici al verificarsi di un eventuale reato rilevante ai sensi del Decreto;
- indicazioni al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del Modello qualora dovessero avvenire mutazioni nella struttura di SCR e/o implementazioni/variazioni normative che direttamente o indirettamente hanno impatto sul Decreto;
- essere a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto, il Modello, le procedure rilevanti oppure a situazioni connesse allo svolgimento di Attività Sensibili e/o al Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre tenuto a:

- interpretare la normativa e collaborare con SCR nel verificare l'adeguatezza nel tempo del Modello alle prescrizioni normative;
- presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una apposita relazione in cui esprime una valutazione sull'adeguatezza e sull'operatività del Modello;
- eseguire attività di monitoraggio periodico sull'attuazione e sulla effettiva funzionalità delle eventuali soluzioni/azioni correttive proposte.

L'OdV viene tempestivamente informato in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di Autorità di Vigilanza, giudiziarie o tributarie, pubblici ufficiali, corpi di polizia.

Inoltre, in caso di violazioni del Codice Etico e di Condotta da parte dei dipendenti o dei soggetti apicali della Società, l'OdV ne viene informato senza ritardo ed è tenuto altresì a valutare le proposte di applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare.

L'OdV predisporre infine con cadenza annuale un piano di verifiche, dando atto dell'andamento delle attività e dei controlli realizzati nelle aree considerate a rischio da parte dei soggetti responsabili dei processi osservati.

11.3. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività di amministrazione e gestione della Società e riferisce direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo della Società in merito alla conduzione e all'esito delle verifiche compiute, non essendo soggetto al potere gerarchico e disciplinare degli organi o funzioni societarie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'OdV dispone dei seguenti poteri:

- nell'ambito dell'**attività di controllo e di ispezione**:
 - procedere, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
 - procedere, a seguito di provvedimenti dell'autorità competente, anche provvisori, sempre nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività oggetto del provvedimento, garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e la tutela della riservatezza;
 - prevedere controlli di routine e controlli straordinari, con approfondimento maggiore in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati e modifiche organizzative organiche che coinvolgano la Società;
 - verificare e richiedere il rispetto di quanto indicato nel Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, anche con riferimento ai collaboratori esterni;
 - richiedere di consultare la documentazione relativa alle attività svolte dalle singole funzioni e dai Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, anche estraendone copia, effettuare interviste e richiedere, se opportuno, relazioni scritte;
 - segnalare agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
 - segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli all'esercizio della propria attività;

- nell'ambito delle **verifiche sull'efficacia e sulla formulazione di proposte di adeguamento del Modello**:
 - verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili;
 - analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
 - proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello, alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio;
 - partecipare agli incontri organizzati con i Destinatari operanti nelle aree preposte all'amministrazione, controllo e gestione e/o con la società di revisione;
 - avvalersi, nei casi in cui lo reputi opportuno di:
 - consulenti esterni (utilizzando il budget messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione o chiedendo specifico stanziamento alla Società),
 - personale delle singole funzioni aziendali, Direzioni e servizi, in ragione delle rispettive competenze e professionalità.

In tale ipotesi, l'OdV indicherà per iscritto nominativi del personale di cui intende avvalersi ai responsabili degli uffici e/o delle Direzioni interessate, affinché siano garantite la consapevolezza e l'adeguata collaborazione di tutti gli interessati.

L'OdV conserva per 10 (dieci) anni la documentazione inerente alla propria attività in un apposito archivio cartaceo o informatico la cui gestione spetta all'OdV medesimo.

Al *data base* dell'OdV potrà accedervi, oltre ai membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione e le persone delegate e autorizzate dall'OdV, previa richiesta all'OdV stesso.

11.4. Attività di reportistica da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e ad eventuali criticità, secondo le seguenti linee di *reporting*:

- su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione in relazione all'attività di controllo svolta;
- su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito al Piano di Attività dell'OdV;
- istantanea ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti di un esponente aziendale e/o comunque tali da costituire un'ipotesi di Reato per la Società.

Il reporting annuale dell'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le segnalazioni ricevute, eventualmente nei modi e nei limiti previsti dal presente Modello;
- gli eventi considerati di particolare rilevanza;
- ogni altro dato, atto o fatto che l'OdV ritenga opportuno comunicare a uno dei Destinatari.

L'OdV formalizza un apposito documento nel quale indica quali sono i flussi informativi rilevanti che devono essere trasmessi dai Destinatari secondo una periodicità prestabilita, al fine di chiarire quali informazioni è necessario acquisire e con quale frequenza, così da porre in essere le dovute attività di vigilanza e controllo.

Ciascun Destinatario può contattare l'Organismo per richiedere chiarimenti e suggerimenti ovvero per segnalare eventuali necessità di procedere all'aggiornamento del Modello e dei presidi rilevanti ai sensi del medesimo, trasmettendo apposita comunicazione ai recapiti indicati nel presente documento.

12. Segnalazioni circostanziate di condotte illecite (*whistleblowing*)

Il quadro normativo in materia *whistleblowing* è rappresentato dal D.Lgs. 24/2023, che ha innovato la disciplina precedentemente in vigore ampliando il novero dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni, la tipologia di violazione che ne può essere oggetto e la tipologia di canali con cui è possibile effettuare le segnalazioni.

Il canale di segnalazione interna prevede una struttura tale da:

- garantire anche attraverso strumenti crittografati, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata a quest'ultima;
- essere gestito da un soggetto o da un ufficio interno autonomo dedicato, con personale adeguatamente formato ovvero ad un soggetto esterno che presenti le medesime caratteristiche;
- garantire che la gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati forniti dal segnalante siano trattati in conformità con la normativa nazionale ed europea in tema di trattamento dei dati personali;
- garantire che l'istruttoria e la gestione delle segnalazioni avvengano nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 24/2023;
- consentire segnalazioni in forma scritta ovvero orale;

- prevedere delle misure di tutela nei confronti dei segnalanti, tese ad impedire che direttamente o indirettamente, possano subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata.

La Società ha previsto una disciplina specifica del canale di segnalazione di cui si avvale, redatta in conformità al D.Lgs. 24/2023. La Policy e la Procedura in materia di *whistleblowing* sono state portate a conoscenza del personale aziendale mediante pubblicazione su cartelle di rete aziendali, a mezzo e-mail e tramite corsi di formazione ad hoc.

Di seguito vengono indicati i principi e le previsioni principali che caratterizzano il processo, rinviando alla Policy e alla Procedura *whistleblowing* e al D.Lgs. 24/2023 per quanto di seguito non espressamente indicato.

12.1. Ambito soggettivo: chi può segnalare

I soggetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e della normativa interna alla Società in materia *whistleblowing* sono:

- **soggetto segnalante/segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo¹. In particolare, possono assumere la qualifica di segnalanti:
 - i lavoratori subordinati, compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e i prestatori occasionali;
 - i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
 - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
 - i volontari, i tirocinanti e gli stagisti, anche non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
 - gli azionisti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore privato.
- **soggetto segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **soggetti connessi:** (i) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (ii) colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iii) enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

¹ Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima e a prescindere dall'instaurazione del rapporto di lavoro, laddove abbiano ad oggetto informazioni acquisite durante il periodo di selezione e/o di prova.

- **gestore:** soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno di SCR.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede una serie di tutele nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni, prevedendone l'estensione anche agli altri soggetti espressamente indicati dal D.Lgs. 24/2023 stesso, ossia:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a questi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di costui e con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di costui.

12.2. Ambito oggettivo: i fatti e gli eventi che possono essere segnalati

Ai sensi del combinato disposto (i) dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2, (ii) dell'art. 2, comma 1, lettera q), n. 3 e (iii) dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 24/2023, i soggetti segnalanti possono effettuare, solo mediante canale di segnalazione interna, segnalazioni relative a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello adottato ai sensi dello stesso, non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 24/2023.

Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione delle segnalazioni *whistleblowing*:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro o pubblico impiego, anche se attengono a rapporti con persone gerarchicamente sovraordinate;
- b. le segnalazioni di violazioni che siano già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'UE o nazionali indicati nella II parte del D. Lgs. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c. le segnalazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Nel caso di ricezione di segnalazioni riguardanti l'ambito di esclusione, il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione ha la facoltà di non dare seguito alla stessa.

Inoltre, sono vietate le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, che, se effettuate, determinano il venir meno delle misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 e l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

12.3. I canali whistleblowing a disposizione dei segnalanti

La Società ha adottato quale canale di segnalazione interna quello corporativo del Gruppo di appartenenza – denominato "Canal Abierto", raggiungibile tramite il link www.santanderrenting.it – conforme alle previsioni del D.Lgs. 24/2023.

Per i dettagli relativi all'accesso e all'utilizzo del canale di segnalazione piattaforma si rinvia integralmente a quanto previsto sia dalla Procedura *whistleblowing*, sia dallo specifico manuale alla stessa allegato.

La gestione della segnalazione pervenuta tramite Canal Abierto interno si articola in:

- 1) ricezione della segnalazione dalla persona o dall'ufficio preposto;
- 2) analisi della segnalazione;
- 3) esame della ricevibilità formale della stessa e successiva valutazione nel merito;
- 4) eventuale richiesta di chiarimenti o informazioni integrative per completare l'istruttoria;
- 5) comunicazione all'esito degli approfondimenti effettuati.

La gestione delle predette fasi avviene in conformità alle previsioni del D.Lgs. 24/2023.

Inoltre, in via meramente residuale e solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dalla Policy e dalla Procedura *whistleblowing* della Società, è possibile utilizzare il canale esterno messo a disposizione da ANAC e, in via ulteriormente subordinata, avvalersi della divulgazione pubblica. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito istituzionale dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

12.4. La responsabilità della persona segnalante

La normativa in materia *whistleblowing* non limita o pregiudica la responsabilità penale e disciplinare del soggetto segnalante, nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti calunniosa ovvero diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Inoltre, l'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, stabilisce che le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 non saranno più garantite e verrà irrogata una sanzione disciplinare nel caso in cui si accerti, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, tutte le eventuali forme di abuso della procedura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni manifestamente effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing* di SCR.

12.5. Le misure di protezione e tutela

Le misure di protezione che la Società, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, è tenuta a mettere a disposizione sono:

- divieto di ritorsione;
- garanzia di riservatezza circa l'identità;
- limitazioni della responsabilità.

In merito alle modalità con cui le predette misure trovano applicazioni presso SCR, si rinvia a quanto previsto dalla Policy e dalla Procedura *whistleblowing* della Società.

Accanto ad esse, il Legislatore prevede che il segnalante possa beneficiare delle misure di sostegno messe a disposizione da ANAC. Per i dettagli, si rimanda al sito istituzionale dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

13. Altri elementi di reporting

In aggiunta al presidio rappresentato dal canale dedicato alle segnalazioni *whistleblowing*, i responsabili delle Aree Sensibili (per cui si rimanda nel dettaglio alla Parte Speciale del Modello) sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni sui procedimenti, gli accertamenti e le verifiche compiuti sulle condotte che, sulla base del *risk assessment*, potrebbero configurare fattispecie di Reato, nonché di tutti quei provvedimenti che siano in qualsiasi modo attinenti ai Reati ivi presi in considerazione.

Ogni membro del Management è tenuto ad informare periodicamente l'OdV sull'implementazione della normativa interna della Società e sulla diffusione ed applicazione dei relativi principi, policy e procedure.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo determina l'irrogazione di una sanzione disciplinare parametrata alla gravità dell'inottemperanza e che in ogni caso viene comminata secondo le previsioni del Sistema Disciplinare.

Infine, si precisa che le segnalazioni ricevute dall'OdV e tutte le informazioni dallo stesso raccolte sono soggette a conservazione in un apposito registro, al quale vi possono accedere solo gli addetti.

14. Diffusione del Modello e attività di formazione sulle previsioni in esso contenute

La Società provvede a divulgare il Modello a tutti i Destinatari e, a tal fine, le Direzioni competenti sono tenute a coordinarsi con le altre funzioni aziendali, con l'OdV e con la Direzione Risorse Umane per promuovere le opportune iniziative di diffusione e di formazione circa i contenuti del Modello.

Nello specifico, il Modello viene reso disponibile presso la rete *intranet* condivisa (*rectius* cartelle di rete condivise) ed esposto nelle bacheche aziendali, in modo da metterlo a disposizione anche del personale non dotato di accesso all'archivio informatico.

L'attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello e alla prevenzione dei Reati è differenziata sulla base della qualifica dei Destinatari e al livello di rischio dell'area in cui tali Destinatari operano.

La partecipazione da parte dei Destinatari agli incontri di formazione è obbligatoria e presidiata da adeguati controlli sull'effettività della partecipazione, anche attraverso specifici test.

15. Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Modello è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, pertanto le successive modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fermi restando il contributo che a tali attività apporta l'Organismo di Vigilanza e il supporto da un punto di vista operativo dell'unità organizzativa Legal & Compliance di SCR.

Con l'adozione del presente Modello, la Società si impegna ad adeguarlo e modificarlo, in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento, in funzione di:

- eventuali modifiche normative;
- mutamenti interni alla Società nelle sue diverse articolazioni;
- esperienze applicative.

SCR procede quindi, almeno con cadenza annuale, a sottoporre il Modello alla verifica di consulenti e il risultato di tale lavoro di revisione verrà sottoposto per approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le eventuali modifiche apportate al presente Modello o a parte di esso e/o ai documenti che lo compongono vengono portate a conoscenza di tutti i Destinatari e, in ogni caso, con le modalità ritenute più opportune.

Le aree aziendali che instaurano contatti istituzionali e rapporti contrattuali con soggetti esterni alla Società (quali, a titolo esemplificativo, fornitori, collaboratori, professionisti e/o consulenti) hanno l'onere di inserire nelle proposte contrattuali/nei contratti apposite clausole (c.d. *clausole compliance 231*) con cui i soggetti terzi si impegnano ad adeguarsi alle previsioni del Codice Etico e di Condotta di SCR, la cui violazione potrebbe determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e la richiesta di risarcimento danni da parte di SCR.

* * *

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- PARTE SPECIALE -

Versione n. 1 del 28/04/2025

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Santander Consumer Renting S.r.l.
ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

Sommario

1. Definizioni.....	5
2. Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto nell'operatività di SCR	5
3. Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	7
3.1. Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 24 del Decreto.....	7
3.2. Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 25 del Decreto.....	10
3.3. Focus sui Reati corruttivi rilevanti ai sensi dell'articolo 25 del Decreto	13
3.4. Gli altri reati rilevanti ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del Decreto.....	14
3.5. Considerazioni generali sull'articolo 25 del Decreto	14
3.6. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	15
4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	20
4.1. Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 24-bis del Decreto.....	20
4.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	26
5. Delitti di criminalità organizzata	28
5.1. Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto.....	28
5.2. Considerazioni generali sull'articolo 24-ter del Decreto	29
6. Reati societari	30
6.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-ter del Decreto	30
6.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	35
7. Reati contro la personalità individuale	40
7.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-quinquies del Decreto	40
7.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	40
8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	41
8.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-septies del Decreto	41
8.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	41
8.3. Le ulteriori previsioni del D.Lgs. n. 81/2008	42
9. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	44
9.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-octies del Decreto	44
9.2. Focus sul reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).....	45
9.3. Considerazioni sulle fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-octies del Decreto	46
9.4. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	47

10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	48
10.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25- <i>octies.1</i> del Decreto	48
10.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da SCR	50
11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	51
11.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25- <i>novies</i> del Decreto	51
11.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR	52
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	53
12.1. Il reato rilevante ai sensi dell'art. 25- <i>decies</i> del Decreto	53
12.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR	53
13. Reati ambientali.....	54
13.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25- <i>undecies</i> del Decreto.....	54
13.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	56
14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	57
14.1. Il reato rilevante ai sensi dell'articolo 25- <i>duodecies</i> del Decreto.....	57
14.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	58
15. Reati tributari.....	58
15.1. I reati rilevanti ai sensi dell'art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del Decreto	58
15.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR.....	61
16. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale o da leggi speciali.....	64
17. Reati transnazionali	66
18. Altri reati.....	67
18.1. Reati con remota probabilità di accadimento per SCR	67
18.2. Reati non rilevanti per SCR	71
A. Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione	72
B. Allegato B: delitti informatici e trattamento illecito dei dati	78
C. Allegato C: Delitti di criminalità organizzata	80
D. Allegato D: Reati societari	82
E. Allegato E: reati contro la personalità individuale (art. 603- <i>bis</i> c.p.)	87
F. Allegato F: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	88
G. Allegato G: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	90
H. Allegato H: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	93
I. Allegato I: delitti in materia di violazione del diritto d'autore	95

J. Allegato J: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria .	97
K. Allegato K: reati ambientali	98
L. Allegato L: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	99
M. Allegato M: reati tributari	100

1. Definizioni

Nell'ambito della presente Parte Speciale trovano applicazione le definizioni di cui al § 1 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di Santander Consumer Renting S.r.l.

2. Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto nell'operatività di SCR

La Parte Speciale del Modello ha la finalità di indicare i Reati che possono essere commessi nell'ambito delle attività svolte dalla Società e i relativi presidi, individuando quelli il cui rischio di commissione è più elevato.

Tale analisi è il risultato dell'attività di *risk assessment* svolto dalla Società, in esito alla quale è stato determinato il livello di rischio di commissione dei Reati, considerando che l'operatività aziendale è disciplinata da policy, procedure e presidi tesi a impedire che possano crearsi i presupposti che consentano a taluno dei Destinatari di commettere condotte criminose.

Le tipologie di Reato presupposto rilevanti ai sensi del Decreto sono le seguenti:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata e reati associativi (art. 24-ter del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques del Decreto);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1. del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);

- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto);
- reati transnazionali (L. 16/03/2006 n. 146)¹.

Con riferimento alle tipologie di Reato presupposto sopra elencate, alcune sono connotate da una maggiore probabilità di commissione rispetto ad altre, in considerazione dell'attività concretamente svolta da SCR.

Nell'ambito delle tipologie di Reato presupposto ritenute come a maggior rischio di commissione, alcune specifiche fattispecie sono state valutate come più probabili rispetto ad altri reati, stimati invece come di minore, remota o impossibile probabilità di accadimento.

Sulla base di tali valutazioni di rischio, nei seguenti paragrafi verranno descritti i Reati presupposto, con maggiore evidenza di quelli più rilevanti per SCR, enucleati nei paragrafi riepilogativi delle Aree e Attività Sensibili e delle possibili modalità di commissione dei reati mappati in sede di *risk assessment*.

* * *

Ad integrazione di quanto più specificamente indicato nelle *policy* e procedure aziendali, la Società fa propri i seguenti principi generali che dovranno, quindi, essere rispettati da parte di tutti i Destinatari:

- **Principio di legalità:** secondo tale principio, ogni transazione e ogni attività devono essere legittime e coerenti con quanto previsto da norme, regolamenti e procedure, nonché alle disposizioni del Modello.
- **Principio di separazione dei ruoli (*segregation of duties*):** ogni transazione deve essere rispettosa del principio della separazione dei ruoli, affinché nessun operatore possa trovarsi nella posizione di controllare un intero processo aziendale.
- **Principio di conformità alle deleghe:** ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri, in modo tale che i poteri autorizzativi di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- **Principio di *accountability*:** ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente, congrua e basata su informazioni documentabili e complete.
- **Principio di trasparenza:** ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

Considerata l'attività svolta dalla Società, tutti i principi di cui sopra devono permeare i processi, le *policy* e le procedure con cui vengono gestite le risorse finanziarie di SCR. Fermi i principi di cui sopra, i Destinatari, ciascuno per quanto di competenza, pongono la dovuta e costante attenzione ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, operando nella prospettiva di rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

¹ Determinano responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 i reati di cui all'art. 12 della Legge n. 9/2013, che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve inoltre assicurare:

- la **separazione** e l'**indipendenza** tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego;
- l'esistenza di presidi e sistemi che consentano di **prevenire** efficacemente la realizzazione di fattispecie di **riciclaggio** da parte di clienti o *partner*;
- l'indicazione di una **adeguata causale** per tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie, affinché vengano documentate e registrate – con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile – e il relativo **processo decisionale** possa essere **verificabile**.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e prontamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

3. Reati contro la Pubblica Amministrazione

3.1. Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 24 del Decreto

Articolo 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice Penale, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità; <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5);</p> <p>2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2ter.</p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p>	<p>La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p> <p><i>[Se commesso in danno allo Stato o altro ente pubblico o dell'UE]</i></p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1, co. 2 dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>	<p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (art. 355 c.p.).</p>

<p>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)</p>	<p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p., chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3 della L. 898/1986, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli artt. 240-bis e 322-ter c.p., in quanto compatibili.</p>
<p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</p>	<p>Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</p>
<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>

3.2. Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 25 del Decreto

Articolo 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	
Concussione (art. 317 c.p.)	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, co. 1, c.p.)	Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli

	<p>artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.</p>
<p>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</p>	<p>Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317, 318, 319, 320, 322, terzo e quarto comma c.p. si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.). <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di</p>

	<p>organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-<i>quater</i>) ai membri delle Assemblee Parlamentari Internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>Le disposizioni degli artt. 319-<i>quater</i>, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
<p style="text-align: center;">Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-<i>ter</i> c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-<i>bis</i> c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-<i>bis</i> c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-<i>bis</i> c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-<i>bis</i> c.p. a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'art. 322-<i>bis</i> c.p.</p> <p>La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>

3.3. Focus sui Reati corruttivi rilevanti ai sensi dell'articolo 25 del Decreto

Con riferimento alle fattispecie corruttive sopra indicate, di seguito vengono fornite precisazioni in tema di **oggetto** dell'accordo corruttivo, **soggetti** coinvolti nel reato e **strumenti con cui viene commesso**:

- la corruzione è un reato a concorso necessario (tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e il privato) e consiste in un accordo criminoso, avente ad **oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri da parte del pubblico ufficiale ovvero il compimento di atti del suo ufficio**, a fronte **della dazione (o della semplice promessa) di denaro o di altra utilità** (i.e. un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) da parte del soggetto privato.

Sul piano oggettivo è richiesta una proporzionalità tra il valore della prestazione offerta e l'atto compiuto. Rimangono al di fuori della previsione del reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come, in base agli usi sociali, i doni di cortesia purché di modico valore.

- la corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio, nel senso che il **soggetto che riceve** la promessa o la dazione deve rivestire la **qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio** (per le definizioni si rimanda al § 1 della Parte Generale del Modello).

L'identificazione del soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio avviene sulla base della valutazione delle caratteristiche della funzione esercitata, verificando in concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione. Le attività possono essere qualificate espressione di una pubblica funzione o di un pubblico esercizio in quanto caratterizzate dalla fonte normativa da cui traggono legittimazione, in linea con la connotazione pubblicistica degli interessi perseguiti.

- il reato di corruzione può essere commesso attraverso diversi strumenti, anche se la manifestazione più ricorrente è quella in cui il privato offre o consegna una somma di denaro. In tale contesto, la commissione del reato presuppone il coinvolgimento di soggetti che rivestono all'interno di SCR un ruolo tale da:

- avere accesso ai fondi necessari;
- avere la possibilità di trasferirli attraverso pagamento o ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi che agiscono da intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale.

Il reato può anche essere commesso attraverso la cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e/o servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni e/o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

In caso di commissione di taluno dei reati in esame, la responsabilità dell'ente si determina nell'ipotesi di c.d. concorso esterno, cioè nel caso in cui un soggetto che opera in nome e per conto della Società (*extraneus*) istiga o agevola la commissione dei delitti in esame da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (*intraneus*).

Ai fini della concreta configurabilità di un concorso nel reato proprio, in ogni caso, è altresì necessario che l'*extraneus*:

- sia consapevole della funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto contattato e dell'antigiuridicità della condotta richiesta;

- partecipi attivamente alla concretizzazione della condotta stessa.

Ai fini della configurabilità di una responsabilità ai sensi del Decreto, è necessario che il delitto sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendo sufficiente il mero concorso tra l'*intraneus* e un soggetto che operi in nome o per conto della Società nel caso in cui quest'ultima non abbia conseguito materialmente alcuna utilità dalla commissione del reato.

3.4. Gli altri reati rilevanti ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del Decreto

Il D.Lgs. n. 75/2020 ha recepito e attuato sul piano domestico le previsioni della Direttiva UE n. 1371/2017 in tema di lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con ciò intendendo ogni interesse ricollegato, anche in via indiretta, al bilancio dell'Unione medesima.

In tale contesto il catalogo dei reati rilevanti ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2001 è stato ampliato con reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui la loro commissione determini una lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea:

<p>Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p>
<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>
<p>Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)</p>	<p>Fuori dei casi previsti dall'art. 314 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.</p>

3.5. Considerazioni generali sull'articolo 25 del Decreto

- L'articolo 25, comma 4 del Decreto stabilisce che le pene applicate in caso di commissione dei delitti indicati nei commi 1, 2 e 3 che precedono vengono estese all'ente anche nel caso in cui vengano poste in essere dai soggetti indicati negli articoli 320 e 322-bis c.p.

- L'articolo 25, comma 5 del Decreto prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata:
 - non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto;
 - non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto.
- L'articolo 25, comma 5-bis del Decreto stabilisce che se le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato per eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando e attuando un modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, al fine di:
 - evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
 - assicurare le prove dei reati;
 - individuare i responsabili;
 - sequestrare le somme o altre utilità trasferite.

3.6. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili di SCR individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori **regole generali di comportamento**:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti coloro che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno essere debitamente autorizzati;
- i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna per la Società devono essere appositamente autorizzati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta;
- il contratto sopra menzionato dovrà essere stipulato in conformità ai principi e alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi;
- non è consentito riconoscere compensi in favore dei collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;

- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati in esame.

Nello specifico è vietato:

- predisporre e inviare, così come accettare, documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute, al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della Pubblica Amministrazione stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi (siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi) al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della Pubblica Amministrazione stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

* * *

Di seguito, vengono indicate le regole di condotta e i principi che riguardano le attività sensibili via via indicate, che, in virtù della rilevanza che assumono nell'operatività aziendale, SCR ha ritenuto di presidiare con obblighi ulteriori rispetto a quelli sopra individuati e ad integrazione di quanto già previsto nelle specifiche procedure aziendali.

- Con riferimento all'**acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale, servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale**, vigono le seguenti regole di condotta e devono trovare applicazione i seguenti principi:
- l'incarico conferito a soggetti terzi, a titolo di collaborazione o consulenza esterna, deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto, nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta;
 - il compenso deve essere ragionevole e proporzionato rispetto alla natura dei servizi effettivamente forniti;
 - l'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
 - la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico; pertanto la Società, ove possibile, dovrà procedere alla scelta di consulenti sulla base di liste di più nominativi e/o offerte (ove ciò non sia possibile o per la natura dell'incarico o per le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del consulente, se ne dovrà fornire adeguata motivazione, con tracciabilità del processo decisionale ed eventuale comunicazione all'Organismo di Vigilanza);
 - non vengono conferiti mandati o consulenze a parenti (entro il 2° grado) di dipendenti e/o collaboratori di Autorità di Vigilanza, società municipalizzate o Pubbliche Amministrazioni centrali e/o

locali. Nel caso in cui la natura dell'incarico o le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del consulente rendano opportuno e conveniente per la Società attribuire l'incarico a un consulente con queste caratteristiche, se ne dovrà fornire adeguata motivazione, con tracciabilità del processo decisionale ed eventuale comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- l'attività svolta deve essere tracciata in ogni sua fase, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte dal consulente/collaboratore siano documentate, coerenti e congrue. Sarà cura della funzione responsabile archiviare e conservare la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;
- sin dalla fase di selezione del fornitore e poi nel prosieguo del rapporto contrattuale, viene verificata l'attendibilità commerciale e professionale dello stesso, garantendo la tracciabilità del processo decisionale con conservazione della documentazione a supporto.

In ogni caso, è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene e/o servizio fornito;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle procedure aziendali;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene e/o servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni e/o servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

➤ In merito alla **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza (nelle varie declinazioni individuate in sede di risk assessment e indicate nella Tabella di cui all'Allegato A)**, i Destinatari sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- assumere una condotta collaborativa in sede di ispezione, verifica o accertamento da parte della Pubblica Amministrazione o di un'Autorità di Vigilanza;
- segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali conflitti di interesse.

Vigono i seguenti divieti:

- predisporre, inviare e/o accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o l'Autorità di Vigilanza in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o all'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzarne illecitamente atti o comportamenti;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare

illecitamente atti o comportamenti della Pubblica Amministrazione stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;

- alterare il funzionamento di strumenti informativi e/o telematici eventualmente utilizzati nell'adempimenti di obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione, con ciò cagionando alla stessa un danno.

➤ Con riferimento alla **gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi hardware e/o software) di proprietà della Società** tutte le attività sono strutturate sulla base dei seguenti principi:

A. **definizione dei livelli autorizzativi definiti**, tale da garantire che:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

B. **segregazione dei compiti**, nella gestione delle attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software, affinché tali attività siano organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

C. **attività di controllo**, le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette a controlli continui a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy e procedure interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
- periodica revisione delle licenze inerenti i software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
- sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informativi;
- protezione di tutti i server e le workstation della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- installazione del software nelle workstation della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server

- a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- o verifica delle violazioni di sicurezza.

D. tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia dal punto di vista documentale:

- o il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- o tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio: rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

➤ Con riferimento alla **gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni ed eventuali contributi politici**, la Società è tenuta ad applicare i seguenti principi di comportamento:

- predisporre un sistema di regole e criteri fondato sul rispetto della trasparenza, parità di trattamento e della legittimità;
- garantire che il processo di erogazione di omaggi, premi, sponsorizzazioni e contributi sia documentato e possa essere ricostruito *ex post* anche ai fini di una verifica sulla correttezza e la legittimità.

Viene espressamente vietato:

- promettere, offrire, donare, anche in via indiretta, qualunque forma di regalia in violazione delle regole e delle procedure adottate dalla Società;
- effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi genere al fine di ottenere indebiti vantaggi per la società o al fine di indurre un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o qualsivoglia soggetto a violare i propri obblighi o, comunque, in relazione ad atti del suo ufficio.

➤ Con riferimento all'attività di **gestione della scelta ed assunzione del personale**, la Società è tenuta ad applicare le seguenti regole di condotta:

- prevedere un processo di assunzione basato su criteri predeterminati di selezione oggettivi e trasparenti;
- garantire che il processo di selezione preveda il coinvolgimento di almeno due soggetti interni alla Società;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alle selezioni e alle valutazioni svolte.

Viene invece espressamente vietato:

- assumere personale senza rispettare i criteri di trasparenza, pari opportunità e le fasi di selezione e valutazione richieste per la copertura di ruolo;
- promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o a dipendenti della Pubblica Amministrazione, denaro, beni e/o utilità a di titolo di compensazione di atti del loro ufficio.

➤ **Rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) e delega dei poteri.**

L'articolo 39, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che, in caso di procedimento penale che veda coinvolto l'ente ai sensi del Decreto, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

In tale contesto, nel caso in cui il legale rappresentante sia indagato o imputato del reato presupposto, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del Decreto (oltre che per evitare il rischio di possibile conflitto di interesse), egli non potrà provvedere alla nomina del difensore della Società. In tale ipotesi vi provvederà altro rappresentante legale della Società o soggetto appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

4.1. Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 24-bis del Decreto

- **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

La norma prevede che *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"*.

Il Capo menzionato dall'art. 491-bis c.p. è il Capo III *"Della falsità in atti"* del Titolo Settimo *"Dei delitti contro la fede pubblica"* del Codice Penale, di seguito elencati:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): commette tale reato il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni commette una contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): tale ipotesi di reato prevede sanzioni penali in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): commette tale reato il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.): tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi compie falsità materiali in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative, o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti.
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): tale reato sanziona chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): in base al reato in esame, ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487 c.p., si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): il reato in esame sanziona chiunque senza essere incorso nella falsità, fa uso di un atto falso.
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): tale reato sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri.
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): agli effetti delle disposizioni già menzionate nel presente paragrafo, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.): in base al reato in esame le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti

che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

* * *

L'articolo 24-bis del Decreto contempla ulteriori reati la cui commissione da parte dei Destinatari del Modello Organizzativo nell'interesse o vantaggio della Società potrebbe comportare una responsabilità per la Società stessa.

Si tratta dei reati di seguito indicati:

Articolo 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	
<p style="text-align: center;">Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p style="text-align: center;">Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1, c.p.).</p>

	<p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma, c.p.</p>
<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma, c.p.; 2. in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater c.p.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), c.p., la pena è della reclusione da due a sei anni.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), c.p., la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

	<p>2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3. se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un</p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro</p>

<p>sistema informatico o telematico (art. 635-<i>quater</i>.1 c.p.)</p>	<p>10.329.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-<i>ter</i>, secondo comma, numero 1), c.p.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-<i>ter</i>, terzo comma, c.p.</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i> c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3. se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. <p>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</p>
<p>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>
<p>Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21/09/2019, n. 105)</p>	<p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>
<p>Estorsione (art. 629, co. 3, c.p.)</p>	<p>Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-<i>ter</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>sexies</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinquies</i> c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé</p>

	<p>o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000.</p> <p>La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628 c.p. nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.</p>
--	--

* * *

Nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi dell'articolo 24-bis del Decreto, rientra anche la fattispecie di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale e cibernetica, previsti e puniti dall'articolo 1, comma 11 del D.L. 21 settembre 2019, n. 105.

In considerazione degli elementi costitutivi delle fattispecie sopra richiamate, si fa rilevare che la commissione di tale reato pare remota nell'operatività di SCR, fermo restando che la Società si impegna a rispettare le procedure e i principi di seguito illustrati nell'ambito di qualsivoglia condotta sia riferibile alla gestione e all'utilizzo di sistemi, programmi e apparecchiature informatiche della Società.

4.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili di SCR individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato B: delitti informatici e trattamento illecito dei dati"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, trovano applicazione le regole di condotta e i principi indicati nel **paragrafo 3.7** che precede a proposito **della gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi hardware e/o software) di proprietà della Società**, nonché i seguenti ulteriori obblighi:

- utilizzare le strutture e i servizi informatici solo per lo svolgimento delle mansioni assegnate, rispettando le procedure interne vigenti per l'utilizzo dei sistemi informatici;
- utilizzare credenziali e password fornite dalla Società nel pieno e rigoroso rispetto delle regole e delle indicazioni che ne disciplinano l'uso.

Vigono inoltre i seguenti divieti:

- installare e/o utilizzare di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- violare delle regole dettate per l'utilizzo di credenziali e password aziendali, per esempio divulgandole e cedendole a terzi non autorizzati;
- sfruttare vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse a cui non si è autorizzati ad accedere;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (ad es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in

cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;

- danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati;
- procurarsi abusivamente, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico.

Quanto ai presidi posti in essere dalla Società, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti presidi:

- prevedere che i sistemi informatici siano dotati di qualsivoglia misura di sicurezza (ad esempio, *firewall* e *antivirus*);
- limitare l'accesso a siti internet che potrebbero veicolare virus idonei a danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati.

La Società dovrà inoltre conformarsi ai seguenti principi e regole di condotta specifiche:

- nell'ambito della gestione sicurezza informatica:
 - analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 - gestione accessi risorse informatiche;
 - gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
 - progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica.
- nell'ambito della gestione della sicurezza fisica:
 - gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
 - gestione sicurezza dei sistemi periferici.

La Società definisce e applica inoltre le seguenti linee guida:

1. Definizione di precisi livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.

In particolare:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di profili abilitativi, cui corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste siano coerenti con le mansioni lavorative svolte;
- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale, nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

2. Segregazione dei compiti: le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

3. Attività di controllo: la gestione e l'utilizzo di sistemi informatici della Società sono soggette a controlli tesi a garantire la tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, la rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Le principali attività di controllo previste dalle policy e procedure interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password per limitare gli accessi al sistema e monitorare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
- periodica revisione delle licenze relative ai software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
- sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- protezione di tutti i server e le workstation della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- installazione del software nelle workstation della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

4. Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio, rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna unità organizzativa della Società è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

5. Delitti di criminalità organizzata

5.1. Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto

Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata	
Associazione per delinquere (art. 416, co. 6 c.p.)	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione</p>

	dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, co. 1, della L. 01/04/1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis c.p., quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies c.p., si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
--	--

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività di SCR, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309, come modificato dal D.Lgs. n. 202/2016);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18/04/1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.);
- in generale tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991).

5.2. Considerazioni generali sull'articolo 24-ter del Decreto

L'articolo 24-ter del Decreto prevede che la responsabilità amministrativa dell'ente possa sorgere nel caso in cui vengano commessi i reati associativi.

Con riferimento al delitto di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p., il reato si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati commessi in attuazione dell'accordo che ha determinato l'associazione, cosicché tali delitti concorrono con quello di associazione per delinquere e, anche se non commessi, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto e in considerazione dell'attività di mappatura del rischio svolta dalla Società, rispetto ai reati associativi, viene in rilievo l'attività di SCR in tutte le sue articolazioni, nell'ambito della quale sia i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sia quelli non compresi (in un numero indefinito) potrebbero potenzialmente rilevare se compiuti in forma associativa di cui all'art. 416 c.p.

In tale contesto, nello svolgimento dell'attività di *risk assessment*, la Società ha tenuto in debita considerazione tale profilo e ha ritenuto che le procedure che regolano ciascuna attività sensibile, nonché i principi stabiliti nel Codice Etico, costituiscano presidi idonei ad impedire che i soggetti che le svolgono possano commettere reati e che la loro condotta possa rilevare ai sensi dell'art. 416 c.p.

Ciò nonostante, in sede di mappatura dei rischi di SCR sono state individuate alcune particolari attività sensibili in cui vi è un maggior rischio che vengano commessi i reati in esame, individuate nel documento **“Allegato C: delitti di criminalità organizzata”**.

A proposito di delitti di criminalità organizzata, la Società può essere considerata responsabile per i reati di associazione (di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, nonché dell’art. 291-*quater* del D.P.R. n. 43/1973) compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio qualora sussista il carattere della **transnazionalità**, come definito dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Nello specifico, la norma prevede che un reato possa essere considerato transnazionale quando commesso:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma esso ha effetti sostanziali in un altro.

5.3. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili di SCR individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato C: Delitti di criminalità organizzata”**.

Ferma restando l’applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, trovano altresì applicazione le stesse regole di condotta e gli stessi principi posti a presidio delle medesime attività sensibili avendo riguardo alla commissione degli altri reati per cui rilevano.

6. Reati societari

6.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell’articolo 25-ter del Decreto

Articolo 25-ter – Reati societari	
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622 del Codice Civile, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>

	<p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</p>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 del Codice Civile sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 del Codice Civile riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<p>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)</p>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in</p>

	<p>mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</p>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma del Codice Civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>

<p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</p>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</p>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641 del Codice Civile, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 del Codice Civile, ridotta di un terzo.</p>

	<p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
<p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</p>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.Lgs. n. 19/2023)	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice Penale.</p>
--	--

➤ *Focus sulle possibili modalità di commissione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.*

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge e, pertanto, il reato sussiste se almeno uno di tali soggetti ne è consapevole.

In particolare, si tratta di amministratori, sindaci, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, direttori generali, liquidatori, anche quando, pur non rivestendo la qualifica indicata, esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (art. 2639 c.c.).

La formazione dei documenti (in particolare redazione del bilancio e tenuta della contabilità), la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, nella maggioranza dei casi è il risultato di un processo articolato, in cui sono coinvolti soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale ovvero preposti alla redazione dei documenti contabili.

Ciò significa che il bilancio si forma mediante un'attività che implica:

- la trasmissione dei dati necessari da parte delle varie funzioni aziendali alla funzione amministrativa;
- la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie per una corretta appostazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse; a titolo meramente esemplificativo, si richiamano:

- utilizzo di prestazioni di servizio fittizie o emissione di fatture false per prestazioni di servizio;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni e/o servizi;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno del gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

Pertanto, le fasi critiche su cui occorre prevedere un particolare controllo sono:

- comunicazione dei dati;
- elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali;
- adozione delle comunicazioni sociali.

6.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili di SCR individuate in relazione ai Reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato D: reati societari"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta relative alle varie attività sensibili.

- Con riferimento alla **gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge²**, fermo restando che il bilancio viene consolidato in quello di Santander Consumer Bank S.p.A. SCR è tenuta a conformarsi ai seguenti principi di comportamento, se e nella misura in cui siano applicabili:
- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico di Condotta;
 - non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;
 - redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
 - i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
 - mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È fatto divieto di porre in essere / collaborare / dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di Reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- distribuire, promettere e omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione

² Il bilancio viene consolidato con quello della controllante Santander Consumer Bank S.p.A.

- dell'immagine della Società o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
 - effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato.
- Con riferimento alla **gestione dei rapporti con gli organi sociali incaricati di svolgere attività di controllo e con la società di revisione**, la Società è tenuta a conformarsi ai seguenti principi di comportamento:
- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
 - gli Amministratori e i Dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti e/o di informazioni da parte degli organi di controllo devono porre in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza, senza ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
 - i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
 - deve essere garantita la tracciabilità di tutto il processo di controllo sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali mediante la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto inerenti ai contenuti dei documenti contabili rilasciati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata agli organi di controllo, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di Reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
 - promettere o versare somme di denaro al soggetto incaricato della revisione legale dei conti con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
 - evitare il conferimento o la semplice promessa del conferimento di incarichi alle società di revisione o ai suoi membri in potenziale conflitto di interessi con la funzione dalla stessa incaricata della revisione contabile o tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta della società di revisione stessa.
- Con riferimento alla **gestione dei rapporti contrattuali con altre società del gruppo e con parti correlate**, la Società è tenuta a conformarsi alle seguenti regole di comportamento:
- improntare la propria condotta ai principi generali di cui al Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza;
 - redigere i contratti e gli accordi con le altre società del gruppo e con parti correlate in forma scritta al fine, tra l'altro, di garantire la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività

operative, di controllo e di supervisione tra i contraenti, nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio;

- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con le altre società del gruppo per garantire la sana gestione della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di Reato considerate ai fini del Decreto.

- Con riferimento all'attività di **gestione della scelta ed assunzione del personale**, trovano applicazione le regole previste al **paragrafo 3.7** in tema di assunzione del personale, nonché le seguenti ulteriori regole:
 - assicurare la compilazione in maniera completa ed accurata della nota spese presentata e la verifica della congruità ed attinenza della spesa effettuata, nonché la verifica formale e fiscale della richiesta di rimborso prima di procedere alla restituzione;
 - documentare accuratamente e con completezza le spese oggetto di richiesta di rimborso con indicazione dell'oggetto delle spese sostenute e dei soggetti che ne hanno beneficiato;
 - assicurare il rispetto dei limiti di spesa e dei poteri autorizzativi in accordo con il vigente sistema di procure e deleghe;
 - creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta fondato su criteri di proporzionalità rispetto agli obiettivi raggiunti;
 - prevedere la separazione dei ruoli fra chi autorizza e chi controlla l'assegnazione dell'incentivo;
 - prevedere che eventuali sistemi di remunerazione premianti o di incrementi retributivi a Dipendenti, collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
 - conservare la documentazione, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - prevedere obiettivi da raggiungere esclusivamente di carattere economico, ma prevederli altresì di carattere qualitativo, oltre che leciti.
- Con riferimento alla **gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)**, vigono le seguenti regole di condotta:
 - operare secondo i principi della trasparenza, della puntualità e del rigoroso rispetto della normativa *pro-tempore* vigente, instaurando con la Pubblica Amministrazione rapporti fondati sulla collaborazione e il riconoscimento del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia;
 - elaborare i dati e i documenti rispettando le scadenze e le tempistiche previste dalla normativa *pro-tempore* vigente, così da rappresentare in modo veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili.

Viene espressamente vietato:

- fornire alla Pubblica Amministrazione dati e documenti incompleti, non chiari e/o che riportano informazioni false, anche intervenendo con alterazioni o modificare i documenti oggetto del

rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione stessa.

- Con riferimento alla **selezione e gestione dei partner commerciali (rapporti contrattuali e commerciali)**, vigono le seguenti regole di condotta:
 - nel processo di selezione dei *partner* commerciali vengono applicati criteri di valutazione che consentano di valutarne l'onorabilità (avendo riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'esistenza di condanne penali, anche attraverso la consultazione di banche) e l'attendibilità e affidabilità professionale;
 - il processo di selezione è strutturato in modo da garantire la segregazione dei ruoli e assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale, conservando la documentazione a supporto.

Viene espressamente fatto divieto di:

- erogare a favore del *partner* commerciali incentivi in denaro e disporre pagamenti, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato o per la commissione di reati che possano arrecare vantaggio alla Società;
 - effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore dei *dealer/broker* al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Società o raccogliere informazioni non disponibili.
- Con riferimento alla **gestione delle attività di recupero crediti**, vigono le seguenti regole di condotta:
 - assicurare che il processo con cui vengono gestiti gli adempimenti necessari sia trasparente e preveda la segregazione dei ruoli;
 - garantire che le operazioni poste in essere vengano adeguatamente documentate, in modo da consentirne la tracciabilità e la verificabilità *ex post*.

Viene espressamente vietato:

- promettere o offrire indebitamente denaro o altri benefici di qualsivoglia natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno), al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società;
 - richiedere e/o ricevere denaro o altre utilità non dovuti da parte della clientela per compiere o per omettere atti dovuti.
- Trovano applicazione le medesime regole di comportamento indicate al **paragrafo 3.7** con riferimento alle seguenti Aree e Attività Sensibili:
 - **acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale, servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale;**
 - **gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni ed eventuali contributi politici;**
 - **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza (nelle varie declinazioni individuate in sede di *risk assessment* e indicate nella Tabella di cui all'Allegato A).**

7. Reati contro la personalità individuale

7.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-quinquies del Decreto

Tra i reati previsti dall'articolo 25-quinquies del Decreto, rileva in particolare quello previsto e punito dall'articolo 603-bis c.p. "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", che punisce le condotte di:

- reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso altri soggetti in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante il suo reclutamento, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno della stessa.

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività di SCR, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Posto che per buona parte dei reati di cui sopra il rischio di commissione è remoto, non può escludersi che nei locali aziendali o su computer aziendali venga conservato ad opera di Dipendenti o Collaboratori materiale pornografico minorile anche in forma di immagini virtuali, così integrandosi i reati di cui agli artt. 600-quater e 600-quater.1 c.p.

Al fine di prevenire anche queste ultime situazioni di rischio, SCR richiama i principi del Codice Etico e di Condotta e le apposite policy e procedure sull'utilizzo dei beni aziendali di tipo informatico.

7.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le aree e le attività sensibili di SCR individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "**Allegato E: reati contro la personalità individuale**".

Ferma restando l'applicazione delle policy e procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne;
- verificare nei contratti di appalto, trasporto, servizi e *outsourcing* in generale, l'impiego di soggetti con regolare permesso di soggiorno e che non vi sia violazione delle disposizioni normative in materia;

- nella gestione del rapporto contrattuale con ogni Dipendente, si dovrà assicurare il costante rispetto delle disposizioni del CCNL applicato dalla Società e di tutte le norme di legge (con particolare riferimento all'orario di lavoro massimo, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.);
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

8.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-septies del Decreto

Articolo 25-septies – Omicidio colposo e lesioni personali colpose	
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Commette il delitto in esame chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con condotte poste in essere in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3 c.p.)	Tale reato è attribuito a chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si configurano i reati in esame quando la morte o la lesione grave o gravissima siano state causate colposamente dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

8.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato F: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**”.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- operare secondo i principi generali di condotta dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- monitorare costantemente la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, revisionare prontamente il relativo sistema di gestione al mutare delle condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di prevenzione e protezione e assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla

- Società alle vigenti disposizioni legislative;
- assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoratore sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
 - adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di ispezioni;
 - effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
 - curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei contratti di appalto ed in caso di associazioni temporanee di imprese e partecipazione a consorzi;
 - verificare che il Personale osservi le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre attrezzature di lavoro;
 - divieto di affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

8.3. Le ulteriori previsioni del D.Lgs. n. 81/2008

Le procedure e le misure applicate in materia di prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro risultano conformi con quanto previsto anche dal D.Lgs. n. 81/2008.

Nello specifico, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato "*Modelli di organizzazione e gestione*", stabilisce che il Modello, affinché dispieghi la sua efficacia esimente, deve essere adottato ed efficacemente attuato al fine di:

1. assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa (quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate al precedente punto 1;
 3. prevedere, in relazione alla natura, alle dimensioni dell'ente e all'attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società ottempera nel continuo agli obblighi di legge tempo per tempo vigenti in materia di normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, conformandosi, da ultimo, alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, la politica per la salute e sicurezza sul lavoro è stata definita da tempo e ben prima dell'introduzione del D.Lgs. n. 81/2008 ed è stata documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale della Società.

La politica aziendale, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve evidenziare:

- l'impegno dell'azienda ad adottare procedure e misure di igiene industriale attraverso l'effettiva e non solo formale consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l'orientamento verso le azioni preventive tramite il monitoraggio e l'esame periodico delle situazioni di potenziale rischio;
- l'obiettivo del miglioramento continuo tramite la partecipazione di tutti i Dipendenti attraverso la diffusione delle informazioni pertinenti e la circolazione di comunicazioni in tutti i livelli;
- la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere, esprimendo l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

9. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

9.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-octies del Decreto

Articolo 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	
Ricettazione (art. 648 c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.</p>

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 c.p. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.</p>
<p>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 c.p.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.</p>

9.2. Focus sul reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

L'introduzione del reato di autoriciclaggio nel nostro Codice Penale ha determinato il recepimento nell'ordinamento italiano delle sollecitazioni di numerosi organismi internazionali per contrastare la criminalità organizzata, l'evasione fiscale e la corruzione anche a livello internazionale.

Viene infatti superato il costante orientamento legislativo e giurisprudenziale teso a escludere la punibilità, sia a titolo di riciclaggio sia di reimpiego, dell'autore o del concorrente del reato base (c.d. "*privilegio di autoriciclaggio*"), che si fondava sul fatto che le attività volte a nascondere, trasferire, occultare i profitti del reato (che caratterizzano il reato in esame) costituissero la naturale evoluzione della commissione del reato base e, come tali, non fossero punibili.

Introdurre il reato specifico di autoriciclaggio si fonda sulla consapevolezza della portata offensiva della condotta, che il Legislatore quindi valorizza come un fatto diverso e non consequenziale rispetto al reato-base da cui derivano le illecite vengono poi immesse nel mercato legale, alterandone il corretto funzionamento.

Da un punto di vista degli elementi costitutivi del reato, sono riscontrabili le condotte tipiche del **riciclaggio** e del **reimpiego**, in quanto si articola in:

- realizzazione di una o più operazioni, spesso di natura finanziaria, tese a disunire i proventi illegali dalla loro fonte;
- reinserimento del provento dell'illecito nell'economia legale.

Scopo della norma è impedire:

- da un lato, condotte atte ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei proventi dei reati presupposto;
- dall'altro lato, evitare che gli autori o i concorrenti del reato presupposto possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti".

Rispetto al riciclaggio, l'ipotesi di autoriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi:

- il soggetto che ricicla è il medesimo autore (o concorrente) del reato-base dal quale originano i proventi illeciti;
- tra le condotte rilevanti si annovera anche quella di impiego, in aggiunta a quelle comuni di sostituzione e di trasferimento dei proventi da illecito;
- viene specificata la proiezione necessaria delle condotte sopra menzionate verso l'immissione dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altre utilità (posto in essere tramite idonee modalità) viene qualificato in termini di concretezza con il relativo avverbio.

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, considerando che soggetto attivo del medesimo può essere solo chi ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato-base, anche quando lo stesso non fosse imputabile o punibile, o qualora dovesse mancare una condizione di procedibilità in relazione al delitto-base (art. 648-ter.1, co. 7, c.p.).

9.3. Considerazioni sulle fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-octies del Decreto

Poiché le fattispecie delittuose in esame possono essere compiute da chiunque (reati comuni), si deve ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività di impresa esercitata dall'ente.

A tal proposito, l'art. 648-ter.1 c.p. ("*Autoriciclaggio*"), al comma 5, specifica come, salvo quanto disposto ai commi I, II e III "*non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

Tale attinenza potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da delitto o in caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione, per esempio, di un appalto.

Viceversa, non sarà ravvisabile l'interesse o il vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui personale dell'ente acquisti beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio di impresa in cui operano. Analoga osservazione può essere riferita anche all'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale, fermo restando che ciò non sembra però applicabile al delitto di autoriciclaggio, stante l'ampia formulazione dello stesso.

Anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice da condurre caso per caso circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per la Società.

9.4. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "**Allegato G: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**".

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta e della normativa applicabile, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- rendere identificabili e monitorabili non solo i propri clienti, ma anche i dealer/broker, i partner commerciali, i fornitori e i consulenti dei quali si avvale, al fine di prevenire qualunque flusso finanziario che possa, anche indirettamente, provenire da un soggetto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- attuare sistemi di monitoraggio per verificare nel continuo che i destinatari che rivestono ruoli in aree sensibili alla commissione dei reati in esame operino sulla base della normativa e delle procedure interne vigenti ai fini della prevenzione degli stessi;
- prevedere che i pagamenti in favore della Società avvengano principalmente per via elettronica, bancaria o cartolare (attraverso, per esempio, bonifici bancari e assegni);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- strutturare i processi aziendali in modo tale da garantire i principi di (i) tracciabilità delle operazioni eseguite, che consente di poterle ricostruire ex post, e (ii) il principio di segregation of duties;
- effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali;
- monitorare attentamente le attività di tesoreria (rispetto alle soglie per i pagamenti in contanti);
- prevedere l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di commissione di condotte commesse in violazione delle procedure e delle politiche aziendali relative ai reati in esame;
- offrire programmi di formazione del personale che opera in aree sensibili alla commissione del reato di

riciclaggio;

- attuare procedure chiare e ben strutturate nella fase di selezione delle controparti contrattuali;
- documentare le fasi della richiesta di acquisto, selezione dei fornitori, emissione dell'ordine e impegno alla spesa, effettuazione della prestazione, fatturazione e autorizzazione al pagamento;
- documentare e conservare la documentazione predisposta e raccolta nel corso delle attività che vengono poste in essere nell'ambito di tale area sensibile (selezione del fornitore, richiesta di acquisto, autorizzazione alla spesa).

In ogni caso è fatto divieto di:

- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti in modo illecito;
- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
- riconoscere compensi che non trovano giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e, se esistenti, alla prassi vigenti nel settore in cui opera la Società;
- effettuare acquisti che non trovino giustificazione in una reale e provata esigenza della Società, impiegando denaro o altre utilità provenienti da reato al fine di occultarne la provenienza illecita.

10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

10.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-octies.1 del Decreto

Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di</p>

	<p>beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
<p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
<p>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> c.p. è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>
<p>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-<i>ter</i> c.p.)</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e</p>

	terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, co. 1, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e n. 7.
Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001)	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: <ul style="list-style-type: none"> a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

L'art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, l'ente può subire le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

10.2. Le Aree e le Attività sensibili e i presidi adottati da SCR

Le aree e le attività sensibili di SCR individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato H: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- l'utilizzo delle carte di credito o di pagamento e di qualsivoglia strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (tra cui carte prepagate o bonifici elettronici) deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti (improntate a trasparenza, tracciabilità *ex post* e tassatività degli strumenti utilizzabili) e solo ed esclusivamente da parte di soggetti che a ciò siano autorizzati;
- in continuità con il presidio di cui al punto precedente e sempre in applicazione dei principi di trasparenza, tassatività e tracciabilità, i pagamenti, effettuati con qualsiasi mezzo rilevante ai sensi delle norme sopra richiamate, devono essere effettuati solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti;
- assegnare unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti le credenziali di accesso/autenticazione per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento diversi dal contante, fornendo regole

di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi;

- nel caso in cui i sistemi informatici dovessero essere utilizzati da soggetti che non sono inquadrati nella struttura della Società, tali soggetti devono essere debitamente ed espressamente autorizzati da SCR e devono garantire alla stessa la piena adesione ai principi, alle regole di comportamento alle procedure che regolano i processi aziendali in tale ambito.

Viene espressamente vietato:

- l'utilizzo di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi nel caso in cui la Società non sia titolare degli stessi o non abbia ricevuto espressa autorizzazione;
- l'utilizzo di carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento messi a disposizione da fornitori o canali che non siano stati precedentemente valutati e accreditati dalla Società sulla base dei criteri con cui SCR è solita valutare qualsivoglia fornitore di beni e servizi (si richiamano sul punto tutti i principi e regole di condotta richiamate nei paragrafi precedenti);
- falsificare, alterare o cedere carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- alterare i sistemi informatici/telematici della Società o di soggetti terzi o intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi utilizzati, trovando piena applicazione in tal senso tutte le regole e i presidi indicati a proposito dei delitti informativi e trattamento illecito di dati.

11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

11.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-novies del Decreto

Reati disciplinati dall'art. 25-novies del Decreto
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-bis, L. 633/1941).
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941).
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del

<p>noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. 633/1941).</p>
<p>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. 633/1941).</p>
<p>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).</p>

11.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato I: delitti in materia di violazione del diritto d'autore”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, accanto ai presidi già descritti per la prevenzione dei delitti informativi e del trattamento illecito di dati, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- rispettare le procedure e le indicazioni fornite dalla Società per la gestione del sito internet e della *directory* di rete aziendale, individuando in modo preciso e conforme al principio di *segregation of duties* i soggetti che intervengono nei processi di cui sopra, che comprende anche la valutazione della documentazione e delle informazioni pubblicate;
- garantire l'accesso al sito internet (per le aree riservate) e alla *directory* di rete aziendale ai soli soggetti in possesso di specifiche credenziali di autenticazione;
- fornire, per quanto di propria competenza, alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale;
- verificare che non esistano altrui diritti d'autore nel caso di realizzazione di attività promozionali e di comunicazione.

Viene espressamente fatto divieto di:

- assumere condotte difformi rispetto alle indicazioni fornite dalla Società nelle procedure vigenti;
- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

12.1. Il reato rilevante ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

12.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato J: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- operare in conformità con i principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti e/o documenti con rilevanza esterna devono essere appositamente incaricati dalla Società.

Vengono espressamente vietate le seguenti condotte:

- operare in violazione della normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali, ivi compresi ausiliari e periti d'ufficio degli stessi, a favorire indebitamente la Società;
- anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società, indurre con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di farla tacere o mentire;
- anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, porre in essere condotte tese a influenzare il giudizio degli organismi pubblici o nominati dal giudice per effettuare ispezioni/controlli/verifiche;
- anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione in sede di contenzioso/arbitrato;
- ottenere indebitamente dalla Pubblica Amministrazione trattamenti di favore e/o omettere informazioni dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

13. Reati ambientali

13.1. Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'articolo 25-undecies del Decreto

Art. 25-undecies – Reati ambientali	
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256)</p>	<p>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 è punito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; - con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. <p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo</p>

	<p>l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258)</p>	<p>I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 70/1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le</p>

	informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.
--	--

* * *

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività della Società, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- scarichi di acque industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis*, D.Lgs. 152/2006);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6, L. 150/1992);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. 202/2007);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 549/1993).

13.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili di SCR individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato K: reati ambientali"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili (nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta) e in considerazione del fatto che la gestione delle processi che rientrano nelle predette attività sensibili è affidata a Santander Consumer Bank S.p.A. (sulla base di un accordo di *servicing* stipulato con SCR), SCR dà comunque atto che trovano applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta e principi:

- operare ai sensi di quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta, mantenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rifiuti.
- garantire che tutto il personale Dipendente interno sia formato e responsabilizzato rispetto alla corretta gestione dei rifiuti, estendendo questo tipo di informazioni anche a coloro che operano per conto della Società sulle tematiche ambientali e di sicurezza;
- prestare la massima collaborazione con le società che gestiscono il ciclo rifiuti per la circolazione delle informazioni in modo tempestivo e corretto;
- vigilare sull'operato delle società cui sia stata affidata la gestione del ciclo rifiuti in ordine alla conformità dell'operato della stessa alla normativa ed ai principi vigenti in materia di tutela ambientale.

14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

14.1. Il reato rilevante ai sensi dell'articolo 25-duodecies del Decreto

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
<p style="text-align: center;">Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998)</p>	<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; • se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; • se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività della Società, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e il trasporto di stranieri attraverso atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio italiano (art. 12, co. 3 del D.Lgs. 286/1998, cui fanno seguito i commi 3-bis e 3-ter recanti l'indicazione delle ipotesi di aumento di pena);

- il favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permessi di soggiorno nel territorio dello Stato al fine di trarne ingiusto profitto (art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998).

14.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili di SCR individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato L: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, trovano altresì applicazione le stesse regole e i medesimi principi elencati nei paragrafi precedenti a proposito delle aree sensibili, ossia:

- **assunzione del personale;**
- **selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali *outsourcer*), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale nell'ambito dell'acquisto di beni, servizi e consulenze.**

15. Reati tributari

15.1. I reati rilevanti ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto

Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in</p>

	<p>dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si</p>

	<p>applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
<p>Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).</p>
<p>Omissa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).</p>
<p>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p> <p>2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del</p>

	credito.
--	----------

Ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies*, comma 2 del Decreto, qualora, in seguito alla commissione dei reati tributari di cui sopra, fosse accertato il conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria applicata risulterebbe aumentata di un terzo.

➤ *Focus sulle fattispecie indicate dall'art. 25-*quinqüesdecies*, comma 1-bis del Decreto*

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-*quinqüesdecies*, co. 1-bis del Decreto sanzionano l'ente o la società "quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

Rispetto a quanto rappresentato si precisa che la formulazione della norma lascia intendere come l'evasione IVA debba essere valutata non già in capo al singolo contribuente, bensì debba essere computata avendo riguardo all'effetto complessivo generatosi in capo ai singoli soggetti partecipanti al "sistema fraudolento transfrontaliero".

15.2. Le Aree e le Attività Sensibili e i presidi adottati da SCR

Le Aree e le Attività Sensibili di SCR individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "Allegato M: reati tributari".

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi generali riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e di Condotta, la Società dovrà conformarsi altresì ai seguenti principi e regole di condotta specifiche:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, oltre che delle dichiarazioni rilevanti a fini tributari, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate;
- conservare la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando misure di sicurezza fisica e logica a idonee per tale finalità;
- tenere un comportamento coerente con le procedure e istruzioni interne nell'ambito delle attività di determinazione delle imposte, nonché di successiva liquidazione delle medesime;
- definire e mantenere un processo di fatturazione attiva e passiva coerente con le previsioni normative applicabili e improntato ai principi di trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta, fornendo loro informazioni chiare e veritiere;

- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, oltre che delle dichiarazioni fiscali;
- definire per iscritto e nel pieno rispetto delle politiche e procedure tempo per tempo vigenti, nonché, ove applicabili, dei contratti collettivi nazionali di settore, le remunerazioni spettanti al personale della Società, tracciando ogni compenso, anche aggiuntivo e legato a risultati conseguiti, erogato al personale, al fine di assicurare la tracciabilità e correttezza del processo di liquidazione delle imposte dei soggetti per i quali la Società risulti sostituto di imposta.

Viene inoltre fatto esplicito divieto, di:

- produrre dati e documenti con valore fiscale fittizi o comunque non rispondenti al vero, con particolare riferimento a documenti concernenti operazioni simulate sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- occultare o distruggere in tutto o in parte scritture contabili e ulteriori documenti di cui è obbligatoria la conservazione per impedire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- indicare nelle dichiarazioni fiscali o nella relativa documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte;
- procedere alla compensazione di crediti non spettanti o inesistenti al fine di evitare il versamento delle somme dovute;
- intraprendere azioni tese, anche indirettamente, ad ottenere un credito o un risparmio di imposta in assenza dei requisiti normativi;
- compilare e inviare agli enti/autorità competenti le dichiarazioni fiscali che riportino dati falsi, incompleti o non rispondenti al vero;
- emettere e consegnare fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- creare fondi sulla base di incassi non documentati e pagamenti non giustificati.

* * *

Quanto ai processi di seguito indicati, accanto ai principi di comportamento già indicati nei precedenti paragrafi, ai fini della prevenzione del rischio di commissione dei reati tributari, trovano altresì attuazione le seguenti ulteriori e specifiche regole di condotta:

a) Acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale, servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale.

Nel richiamare i presidi specifici già indicati nei precedenti paragrafi della presente Parte Speciale, in un'ottica di prevenzione rispetto al rischio di commissione dei reati tributari, la Società prevede gli ulteriori principi di comportamento specifici di seguito indicati:

- formalizzare i rapporti contrattuali con i soggetti terzi, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, i criteri oggettivi di commisurazione degli stessi;
- verificare che i fornitori abbiano le capacità per effettuare o fornire i beni e i servizi richiesti, valutando nel continuo la conformità normativa e assicurando che gli stessi soddisfino i requisiti tecnici, legali e fiscali;
- verificare in punto di effettività, quantità e qualità dei servizi resi, coerentemente con le condizioni poste dalla Società all'interno dei contratti di acquisto e fornitura dei servizi;
- conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori, agenti, partner commerciali e/o dei consulenti.

b) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

Nel richiamare i presidi specifici già indicati nei precedenti paragrafi della presente Parte Speciale, in un'ottica di prevenzione rispetto al rischio di commissione dei reati tributari, la Società prevede gli ulteriori principi di comportamento specifici di seguito indicati:

- effettuare verifiche e controlli sulle note spese presentate dai Destinatari, coerentemente con le procedure e i presidi aziendali in essere;
- assicurare un processo di autorizzazione alle spese basato su una precisa definizione delle deleghe e che sia coerente con i principi di tracciabilità, trasparenza e segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- controllare che tutte le spese effettuate abbiano un giustificativo sia sotto il profilo formale che sostanziale.

c) Gestione della fatturazione attiva e passiva da parte della Società

Nel richiamare i presidi specifici già indicati nei precedenti paragrafi della presente Parte Speciale, in un'ottica di prevenzione rispetto al rischio di commissione dei reati tributari, la Società prevede gli ulteriori principi di comportamento specifici di seguito indicati:

- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e del sistema di pagamenti, sia in termini documentali (sistematica formalizzazione e archiviazione delle risultanze dei pagamenti) sia in termini di formalizzazione di processo decisionale relativo agli acquisiti di beni e dei servizi;
- nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento.

d) Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate, in particolare trasferimento di beni e/o risorse o erogazione di servizi a società del gruppo e parti correlate

Nel richiamare i presidi specifici già indicati nei precedenti paragrafi della presente Parte Speciale, in un'ottica di prevenzione rispetto al rischio di commissione dei reati tributari, la Società prevede gli ulteriori principi di comportamento specifici di seguito indicati:

- divieto di porre in essere attività o condotte tese a creare un sistema fraudolento, anche transfrontaliero, per evadere le imposte;
- divieto di alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti su beni aziendali o altrui beni al fine di rendere inefficace una eventuale procedura di riscossione coattiva.

16. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale o da leggi speciali

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 (di seguito "**Convenzione di New York**"), ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.

<p>Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</p>	<p>Commette un reato ai sensi della Convenzione di New York chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</p> <p style="margin-left: 40px;">b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p> <p>2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione della Convenzione di New York allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</p> <p>(b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p>
--	--

	<p>Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p> <p>Commette altresì un reato chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: <ol style="list-style-type: none"> i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
--	---

Pertanto, la Società potrebbe essere responsabile ai sensi del Decreto nel caso in cui vengano commessi i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti che siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione di New York:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p., L. 153/2016);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. 342/1976);
- sanzioni (art. 3, L. 422/1989);
- pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. 625/1979).

In tale contesto, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, rileva il rischio di instaurare rapporti contrattuali con clienti che perseguano (direttamente o indirettamente) finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e democratico, attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie per il tramite di SCR.

17. Reati transnazionali

La ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo) è avvenuta con la Legge del 16 marzo 2006, n. 146, che ha altresì determinato l'estensione dell'ambito di applicazione del Decreto ai "reato transnazionale".

In particolare, l'art. 3 della L. 146/2006 prevede che un reato possa essere considerato transnazionale quando commesso:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma esso ha effetti sostanziali in un altro.

In applicazione della L. 146/2006, la responsabilità dell'ente deriva dalla commissione di uno dei seguenti reati aventi carattere di transnazionalità:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23/01/1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni normative contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

18. Altri reati

18.1. Reati con remota probabilità di accadimento per SCR

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)**

Le fattispecie di reato indicate nell'art. 25-bis del Decreto sono finalizzate alla tutela della fede pubblica, intesa come affidamento sociale nella genuinità ed integrità di monete, valori di bollo e carta filigranata, elementi essenziali per garantire un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Per valori si intendono le monete, i valori di bollo, le carte filigranate, le carte e le cedole al portatore emesse dai governi e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali nonché ogni altro strumento o segno di riconoscimento.

Le condotte ascrivibili ai reati in esame possono essere distinte in:

- contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati;
- acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione.

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo.</p>
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	<p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete

	<p>contraffatte o alterate;</p> <p>5. la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>
<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</p>	<p>Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel</p>

<p>messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</p>	<p>territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.</p>
<p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</p>	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>
<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</p>	<p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>
<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</p>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>

- **Reato di abuso di mercato (artt. 184,185,187-quinquies TUF, previsti dall'art. 25-sexies del Decreto)**
 - **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

La norma punisce chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in relazione alla propria posizione di membro dell'organo amministrativo, di direzione o di controllo di una

società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa prestata:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

➤ **Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ferma restando l'ipotesi di non punibilità nel caso in cui il fatto venga compiuto da chi opera tramite ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

In merito ai reati di *market abuse*, vige l'obbligo espresso di:

- osservare le regole che presidono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- divulgare le informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza in modo completo, tempestivo, adeguato e non selettivo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata da parte dei Dipendenti di SCR;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Inoltre, è fatto divieto di comunicare le informazioni privilegiate a terzi, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate.

➤ **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Regolamento UE n. 596/2014)**

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate, oppure
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate, oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

➤ **Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Regolamento UE n. 596/2014)**

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato. Rispetto alle fattispecie indicate al paragrafo precedente, SCR non ha riscontrato specifiche attività sensibili, stante il fatto che il rischio di commissione di tali reati nell'ambito dell'operatività della Società è remoto.

Pertanto, la Società ha ritenuto sufficienti in un'ottica di presidio e prevenzione i principi del Codice Etico e di Condotta e di quelli indicati nel Modello stesso.

18.2. Reati non rilevanti per SCR

Alla luce dell'operatività della Società e dalle analisi effettuate sul rischio di commissione di reati, è apparso del tutto remoto e solo astrattamente ipotizzabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecimes del Decreto).

In ogni caso, la Società condanna tutti i comportamenti che integrano le fattispecie di cui sopra, rispetto alle quali, pur non esistendo procedure specifiche volte a regolare lo svolgimento delle attività sensibili, comunque vige l'obbligo di rispettare i principi e le regole generali di cui al presente Modello e al Codice Etico e di Condotta.

A. Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD 	Rappresentanza legale della Società	Sfruttamento dei rapporti istituzionali con esponenti della Pubblica Amministrazione, anche mediante la promessa/dazione di denaro e/o altra utilità, al fine di garantire un indebito vantaggio alla Società.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite
		Promessa/dazione di denaro e/o altra utilità a Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di garantire un indebito vantaggio alla Società.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Legal & Compliance 	Gestione dei contenziosi e rappresentanza della Società in giudizio	Promessa o dazione di denaro o altra utilità al giudice, al CTU o al cancelliere affinché compia atti contrari o non conformi ai propri doveri d'ufficio al fine di favorire la Società.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione in atti giudiziari
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA / AD ▪ Legal & Compliance ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate)	Nel caso di controlli e/o ispezioni della P.A., alterazione della documentazione aziendale e/o delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera e ottenere un indebito vantaggio ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico e indebita percezione di erogazioni
		Nel caso di ispezione della P.A., promesse di denaro o altra utilità al fine di impedire che emergano eventuali irregolarità o non conformità.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità

		Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifici o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico e indebita percezione di erogazioni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Service & Delivery Operations 	Rapporti con la P.A. per la richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative (per esempio, in caso di immatricolazione dei veicoli)	Comunicazioni non veritiere, alterazione della documentazione aziendale al fine di attestare l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali, così da determinare un'autorizzazione altrimenti non dovuta.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico e indebita percezione di erogazioni
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale allo scopo di ottenere benefici o vantaggi nell'iter in corso o da avviare.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Legal & Compliance ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	Gestione rapporti con la P.A. per l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ivi compresi quelli aventi finalità in materia di risorse umane (per esempio, formazione ai dipendenti)	Alterazione o falsificazione della documentazione, omissione di informazioni dovute o presentazione di documenti falsi al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, per un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare, in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico e indebita percezione di erogazioni
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario della PA per l'ottenimento di un'indebita erogazione.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25,

		di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio al fine di ottenere un'erogazione altrimenti non dovuta.	D.Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite
		Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifici o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della Pubblica Amministrazione.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs.231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico e indebita percezione di erogazioni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Purchasing & Network ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante ▪ Legal & Compliance 	<p>Acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale, servizi e consulenze:</p> <p>selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	Conclusioni di contratti con un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un vantaggio per la Società.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite
		Conclusioni di contratti per la fornitura di beni e servizi con soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, omettendo di effettuare una adeguata selezione degli stessi al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Sales 	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni ed eventuali contributi politici	Elargizione di denaro, premi, omaggistica o altra utilità ovvero attività di sponsorizzazione nei confronti di soggetti pubblici o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IT ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Legal & Compliance 	<p>Interrogazioni o accesso ad archivi, data base, aree riservate su siti web della P.A.</p>	Alterazione del sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione al fine di accedere abusivamente ad archivi o banche dati al fine di acquisire i dati in esso contenuti (con apposite apparecchiature) senza corrispondere o corrispondendo parzialmente i costi relativi agli accessi alle altre banche dati pubbliche.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Alterazione del funzionamento di un sistema informatico/telematico della P.A. al fine di alterare indebitamente i dati o le	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001),

		informazioni ivi contenute al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società.	in particolare frode informatica ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione aziendale 	Utilizzo di <i>smart card</i> , firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni	<p>Indebito utilizzo di sistemi di identificazione informatica al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. accedere e permanere abusivamente all'interno di sistemi informatici o telematici di terzi (pubblici o privati) protetti da misure di sicurezza; ii. alterare il funzionamento di tali sistemi; iii. distruggere i dati ivi contenuti; iv. avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili e riservate; v. ottenere un indebito vantaggio ai danni della Pubblica Amministrazione. 	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica e truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico e indebita percezione di erogazioni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Potenzialmente ogni funzione aziendale ▪ Rental CRO 	Rapporti istituzionali con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte, OO.SS., con ministeri e articolazioni della Pubblica Amministrazione	Applicazione di prezzi non di mercato o concessione gratuita di servizi, anche in contrasto con le politiche di rischio di SCR, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società o al fine di esercitare un'indebita pressione su soggetti appartenenti alle categorie indicate al fine di determinare il conseguimento di un indebito vantaggio per la Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità a funzionario pubblico, incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi altrimenti non dovuti.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità componenti di organizzazioni sindacali con funzione pubblica per alterazione illecita delle dinamiche giuslavoristiche e sindacali con strumenti illeciti.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ HR 	Gestione della scelta ed	Selezione e assunzione di personale indicato da esponenti della P.A. in violazione delle politiche aziendali o delle	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25,

	assunzione del personale	procedure interne o in palese conflitto di interessi, al fine di ottenere trattamenti di favore da parte della P.A.	D.Lgs. 231/2001) in particolare corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
		In occasione della liquidazione della retribuzione, riconoscimento di somme non dovute ad un dipendente vicino ad un Pubblico Ufficiale, allo scopo di ottenere vantaggi o benefici.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ HR ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	Gestione rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali	Induzione in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti o l'elaborazione di dichiarazioni non veritiere) al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione relativa (per esempio, dichiarazione di regolarità di assunzione del personale appartenente a categorie protette).	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Mancata trasmissione della documentazione dovuta sul personale o presentazione di documentazione falsa per ottenere contributi non dovuti ai danni della Pubblica Amministrazione.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di tale soggetto.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite

<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	<p>Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)</p>	<p>Violazioni della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali al fine di ottenere un ingiusto profitto al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione.</p>	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico e indebita percezione di erogazioni</p>
--	--	--	--

B. Allegato B: delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni funzione potenzialmente rilevante che abbia accesso a un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi 	<p>Accesso a un sistema informatico o telematico (della P.A. o di terzi privati) protetto da misure di sicurezza</p>	<p>Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per accedere a sistemi informatici o telematici di P.A. o terzi, per alterarne il funzionamento ovvero per provocare la distruzione dei dati ivi contenuti oppure per avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili.</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001), in particolare accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, in particolare il reato di cui all'art. 615-ter c.p.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni funzione potenzialmente rilevante che abbia accesso a un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi 	<p>Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni</p>	<p>Indebito utilizzo di sistemi di identificazione informatica al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> accedere e permanere abusivamente all'interno di sistemi informatici o telematici di terzi (pubblici o privati) protetti da misure di sicurezza, alterare il funzionamento di tali sistemi, distuggere i dati ivi contenuti, avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili e riservate, per ottenere un indebito vantaggio. 	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 615-ter c.p.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware</i> e/o <i>software</i>) di proprietà della Società</p>	<p>Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per la commissione di altri reati (download di materiale in violazione del diritto d'autore e/o oggetto di privativa) rilevanti ai sensi del Decreto.</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)</p>
		<p>Falsificazione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, in particolare documenti sottoscritti con firma elettronica (per esempio, documenti contrattuali che impegnano la Società, disposizioni bancarie di pagamenti)</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 491-bis c.p.</p>
		<p>Detenzione, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001), in</p>

		telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere informazioni riservate a vantaggio della Società.	particolare il reato di cui all'art. 615- <i>quater</i> c.p.
		Diffusione, detenzione o installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico di soggetti terzi (pubblici o privati), al fine di procurare un vantaggio alla Società.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 615- <i>quinquies</i> c.p.
		Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (o intercorrenti tra più sistemi), anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi a ciò idonei.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare i reati di cui all'art. 617- <i>quater</i> e 617- <i>quinquies</i> c.p.
		Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per danneggiare dati, informazioni o programmi informatici (sia di privati sia di enti pubblici) al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare i reati di cui agli artt. 635- <i>bis</i> e 635- <i>ter</i> c.p.
▪ IT	Protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni	Mancata gestione e/o manutenzione carente dell'infrastruttura informatica, tale da agevolare la commissione di altri reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del D.Lgs. 231/2001)
	Controllo e supervisione sui sistemi IT della Società e rispetto dei principi di sicurezza informatica	Mancata gestione e/o manutenzione carente dell'infrastruttura informatica, tale da agevolare la commissione di altri reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 <i>bis</i> del D. Lgs. 231/2001)
▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante	Gestione delle caselle e-mail PEC	Accesso abusivo, senza il consenso dell'avente diritto al fine di commettere uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare reato di cui all'art. 615- <i>ter</i> c.p.

C. Allegato C: Delitti di criminalità organizzata

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate</p>	<p>Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non veritiera e, alterando i rapporti infragruppo, creare un vantaggio per la Società.</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	<p>Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)</p>	<p>Violazioni della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali al fine di ottenere un ingiusto profitto.</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	<p>Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge</p>	<p>Violazione delle regole di contabilità e alterazione/distruzione delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione economico/finanziaria non veritiera, così da creare fondi neri o provviste diretti a realizzare condotte criminose e/o commettere altri reati (come i tributari).</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Service & Delivery Operations ▪ Sales ▪ Rental CRO 	<p>Gestione e controllo dei flussi finanziari e dei pagamenti</p>	<p>Alterazione dei flussi finanziari al fine di creare fondi neri/provviste per la commissione di reati, tra cui anche i reati tributari.</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Purchasing & Network ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale, di servizi e consulenze:</p>	<p>Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali al fine di commettere altri reati o creare fondi neri/provviste per la commissione</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal & Compliance 	<p>selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	<p>di condotte criminose e ottenere un indebito vantaggio per la Società.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sales ▪ Marketing ▪ Rental CRO 	<p>Selezione e gestione dei <i>partner</i> commerciali (rapporti contrattuali e commerciali)</p>	<p>Individuazione di obiettivi non congrui, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231.</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere</p>
		<p>Alterazione delle normali condizioni contrattuali prevedendo un sistema di incentivazione teso al raggiungimento di obiettivi non congrui oppure l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231.</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere</p>

D. Allegato D: Reati societari

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD 	Rappresentanza legale della Società	Promessa o dazione di denaro a un soggetto privato al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA / CEO ▪ Legal & Compliance ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	Gestione dei contenziosi e rappresentanza della Società in giudizio	Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo (ad esempio, il legale incaricato di gestire il contenzioso o il consulente tecnico di parte) al fine di ottenere in giudizio un vantaggio per la Società.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD / CdA ▪ Legal & Compliance ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	Rapporti contrattuali con altre società del gruppo e con parti correlate	Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali, per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati, fatturazione per prestazioni inesistenti, falsa fatturazione e/o alterazione dei tassi al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non veritiera e, alterando i rapporti infragruppo, creare un vantaggio per la Società.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD/CdA ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie, dei report e delle altre comunicazioni richieste dalla legge	Alterazione delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione economico finanziaria della società non corretta e non veritiera (per esempio, creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati e determinazione dell'imponibile per il calcolo e il versamento delle imposte a vantaggio della Società).	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali
		Nel caso di ispezioni della PA e/o nell'ambito delle attività di vigilanza svolte, alterazione della documentazione al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera e ottenere un indebito vantaggio.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Purchasing & Network ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale, di servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	<p>Promessa, offerta o dazione di denaro o altra utilità non dovuti al referente della controparte, al fine di ottenere la fornitura di beni e/o servizi a condizioni al di sotto del valore di mercato o in condizioni di particolare favore per la Società.</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati</p>
		<p>Al fine di agevolare soggetti terzi nell'apertura di nuovi rapporti, accettazione di denaro o altre utilità da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione della Società, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	<p>Gestione della fatturazione attiva e passiva da parte della Società</p>	<p>Creazione di disponibilità attraverso una gestione non trasparente dei pagamenti, al fine di destinare tali risorse a pratiche corruttive nei confronti di soggetti privati terzi al fine di conseguire un vantaggio (diversamente non dovuto) per la Società.</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, controlling, financial management ▪ Sales 	<p>Gestione omaggi, premi e delle spese promozionali, delle sponsorizzazioni e contributi politici</p>	<p>Elargizione di denaro, premi, omaggistica o altra utilità ovvero attività di sponsorizzazione nei confronti di soggetti pubblici o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione tra privati</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Service & Delivery Operations ▪ Sales ▪ Rental CRO 	<p>Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti</p>	<p>Alterazione dei flussi finanziari (registrazione di fatture false per operazioni inesistenti e non documentabili come quelle per spese per consulenze, riconoscimento di corrispettivi per prestazioni a prezzi non di mercato o attraverso l'utilizzo fraudolento di penali o clausole contrattuali antieconomiche) al fine di creare fondi neri/provviste per la commissione di reati, tra cui anche i reati tributari, e ottenere quindi indebiti vantaggi o benefici non dovuti.</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	<p>Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti</p>	<p>Modifica o alterazione dei dati contabili presenti sui sistemi informatici, al fine di rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria difforme dal vero in concorso con altri</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Service & Delivery Operations ▪ Sales ▪ Rental CRO 		soggetti, tra cui quelli che operano nelle direzioni/aree aziendali deputate a svolgere le attività di gestione dei predetti sistemi.	tra privati e istigazione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA / CEO ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Elaborazione delle dichiarazioni tributarie e fiscali non rispondenti al vero, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società, anche in violazione della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA / AD ▪ Accounting, controlling, financial management ▪ Sales ▪ Tutte le funzioni potenzialmente interessate 	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e delle spese di rappresentanza al fine di creare fondi occulti o veicolare somme di denaro per la commissione di altri reati e/o per conseguire un vantaggio indebito a favore della Società.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal & Compliance ▪ Rental CRO 	Gestione monitoraggio e controllo dei rischi, operativi	Alterazione / falsificazione dei presidi di controllo, anche rappresentare una situazione finanziaria non corrispondente a quella reale.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Legal & Compliance ▪ Sales 	Selezione e gestione dei <i>partner</i> commerciali (rapporti contrattuali e commerciali)	Alterazione delle normali condizioni contrattuali prevedendo un sistema di incentivazione teso al raggiungimento di obiettivi non congrui, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
		Selezione dei <i>partner</i> in assenza di un accurato processo di selezione e/o in mancanza di requisiti necessari per il profilo richiesto, allo scopo di ottenere vantaggi o benefici non dovuti per la Società. Erogazione a favore del partner di incentivi in denaro, al fine di dotare la risorsa o lo "sviluppatore" di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato o per la commissione di reati.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA / AD ▪ Legal & Compliance ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate)	Comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) al fine di ottenere un indebito vantaggio.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
		Occultamento di documenti, comportamenti ostruzionistici e/o di mancata collaborazione, comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) al fine di ottenere un indebito vantaggio o omissione delle comunicazioni dovute.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA / AD ▪ Legal & Compliance ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	Gestione dei rapporti con gli organi sociali incaricati di svolgere attività di controllo e con la Società di revisione	Comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) oppure omissione nella trasmissione di informazioni richieste (mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile) al fine di ottenere un indebito vantaggio.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo
		Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari o ai sindaci per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ HR 	Selezione e assunzione del personale	Selezione ed assunzione di personale indicato da collaboratori e/o fornitori e/o partner commerciali in violazione delle politiche aziendali e non uniformata a criteri strettamente meritocratici e/o non giustificata da necessità organizzative, per ottenere denaro o altro vantaggio o utilità per la Società.	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
	Gestione del personale	Erogazione a un dipendente di incentivi, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato (per esempio retribuzione di lavoro straordinario non	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

		eseguito o assegnazione indebita di auto aziendale) per l'ottenimento di un indebito vantaggio per la Società.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Service & Delivery Operations ▪ Rental CRO ▪ Legal & Compliance 	<p>Gestione delle attività di recupero crediti</p> <p>[Attività che viene svolta in servicing da Santander Consumer Bank S.p.A.]</p>	<p>Storno di crediti, pur in assenza dei requisiti necessari, al fine di creare fondi neri o provviste per commettere reati a vantaggio della Società.</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) in particolare false comunicazioni sociali</p>
		Richiesta ai clienti e/o ricezione di denaro o altra utilità non dovuti da parte degli stessi, anche accettandone la promessa, per compiere o per omettere un atto dovuto in base a obblighi di fedeltà.	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD / CdA ▪ Rental CRO ▪ Legal & Compliance ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	<p>Gestione monitoraggio e controllo dei rischi, operativi</p>	<p>Alterazione/falsificazione dei presidi di controllo, anche rappresentare una situazione non corrispondente a quella reale affinché la Società ottenga un indebito vantaggio.</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo</p>

E. Allegato E: reati contro la personalità individuale (art. 603-bis c.p.)

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HR 	<p>Gestione del personale</p>	<p>Assunzione e remunerazione dei dipendenti applicando condizioni di sfruttamento e/o con approfittamento di eventuale stato di bisogno.</p>	<p>Reati contro la personalità individuale (art. 25-<i>quinquies</i>, D.Lgs. 231/2001), in particolare intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Purchasing & Network ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale di servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	<p>Instaurazione di rapporti di lavoro o consulenza con applicazione di condizioni di sfruttamento e/o con approfittamento di eventuale stato di bisogno.</p>	<p>Reati contro la personalità individuale (art. 25-<i>quinquies</i>, D.Lgs. 231/2001), in particolare intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>

F. Allegato F: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD (Datore di Lavoro) ▪ Delegati dal Datore di lavoro ▪ RSPP 	<p>Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza</p>	<p>Non corretta gestione del sistema della sicurezza aziendale in violazione della normativa vigente in tema di valutazione dei rischi nel DVR o insufficiente valutazione di rischi che determinano le lesioni o la morte di un lavoratore.</p>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD (Datore di Lavoro) ▪ Delegati dal Datore di lavoro ▪ RSPP 	<p>Gestione della sicurezza presso la sede sociale con riferimento allo <i>smart working</i>, tenuto conto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro</p>	<p>Mancata o insufficiente valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare prevenzione incendi e pronto soccorso.</p>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD (Datore di Lavoro) ▪ Delegati dal Datore di lavoro ▪ RSPP ▪ HR 	<p>Programmazione ed esecuzione delle attività di informazione e formazione generale e specifica, oltre che archiviazione della relativa documentazione</p>	<p>Mancata o insufficiente informazione e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD (Datore di Lavoro) ▪ Delegati dal Datore di lavoro ▪ RSPP; ▪ HR; ▪ Medico competente 	<p>Violazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare del D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Mancata o insufficiente programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.</p>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD (Datore di Lavoro) ▪ RSPP (per la parte di sua competenza) 	<p>Gestione della sicurezza presso la sede sociale e adempimento degli obblighi derivanti dalla sua funzione</p>	<p>Inosservanza delle disposizioni di legge esistenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e mancata vigilanza.</p>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD (Datore di Lavoro) ▪ Delegati dal Datore di lavoro ▪ RSPP (per la parte di sua competenza) 	<p>Gestione interventi necessari per il rispetto della normativa sulla sicurezza</p>	<p>Omissione interventi necessari o alterazione della reportistica sulla gestione degli interventi o falsificazione di documenti.</p>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD (Datore di Lavoro) ▪ Delegati dal Datore di lavoro 	<p>Gestione della sicurezza <i>in itinere</i> e utilizzo delle auto utilizzate per motivi di servizio assegnate a uno specifico dipendente</p>	<p>Incidenti a dipendenti e collaboratori per utilizzo auto non mantenute.</p>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)</p>

G. Allegato G: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Purchasing & Network 	Acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale, di servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Reimpiego di denaro proveniente da altri reati (per esempio, dai reati fiscali) nell'acquisto di beni e servizi al fine di occultarne la provenienza illecita.	Reati di cui all'art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare autoriciclaggio
		Acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di occultarne la provenienza illecita e conseguire un risparmio nel costo di acquisto ovvero venire in possesso di beni, servizi o informazioni altrimenti non disponibili.	Reati di cui all'art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	Gestione e controllo dei flussi finanziari e dei pagamenti	Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da un delitto (incluso il caso in cui tale delitto sia stato commesso da un soggetto apicale della Società, anche dallo stesso soggetto che procede all'impiego del denaro, dei beni o delle utilità) in assenza di una adeguata verifica della provenienza delle risorse finanziarie.	Reati di cui all'art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Utilizzo da parte dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi, finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita.	Reati di cui all'art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione.	Reati di cui all'art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio

		Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione ovvero compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.	Reati di cui all'art. 25- octies del D.Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autorriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Elaborazione delle dichiarazioni tributarie e fiscali non rispondenti al vero, reimpiegando il denaro risparmiato al fine di occultarne la provenienza illecita.	Reati di cui all'art. 25- octies del D.Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autorriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Sales 	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici	Immissione in circolazione di denaro incassato a seguito della commissione di un altro delitto, anche attraverso la concessione di sponsorizzazioni, l'elargizione di omaggi e l'erogazione di donazioni e liberalità.	Reati di cui all'art. 25- octies del D.Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autorriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate	Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione.	Reati di cui all'art. 25- octies del D.Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autorriciclaggio
		Utilizzo da parte dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi, finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita.	Reati di cui all'art. 25- octies del D.Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autorriciclaggio
		Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da un delitto (incluso il caso in cui tale delitto sia stato commesso da un soggetto apicale della Società, anche dallo stesso soggetto che procede all'impiego del denaro, dei beni o delle utilità) in assenza di una adeguata	Reati di cui all'art. 25- octies del D.Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

		verifica della provenienza delle risorse finanziarie.	riciclaggio, autoriciclaggio
		Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione ovvero compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.	Reati di cui all'art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio

H. Allegato H: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA / AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Sales ▪ Tutte le funzioni potenzialmente interessate 	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Utilizzo indebito, da parte di un soggetto che non ne è titolare, di carte di credito o di pagamento (o di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) al fine di creare fondi occulti o veicolare somme di denaro per la commissione di altri reati e/o per conseguire un vantaggio indebito a favore della Società.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- <i>octies</i> .1 del D.Lgs. 231/2001), in particolare indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Service & Delivery Operations 	Gestione e controllo dei flussi finanziari e dei pagamenti	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso intervento su dati, informazioni e programmi al fine di determinare un trasferimento di denaro e ottenere un vantaggio o un profitto per la Società (per esempio, con la creazione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati).	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- <i>octies</i> .1 del D.Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica aggravata
		Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di commettere di reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti e ottenere un vantaggio per la Società.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- <i>octies</i> .1 del D.Lgs. 231/2001), in particolare detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
		Utilizzo indebito, falsificazione o alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti al fine di determinare un indebito vantaggio a favore della società (per esempio, creando fondi occulti/illeciti e utilizzando tali somme di denaro per la commissione di altri reati).	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- <i>octies</i> .1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebito utilizzo e falsificazione di

			strumenti di pagamento diversi dai contanti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente tutti i soggetti che accedono ai sistemi informatici della Società 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware</i> e/o <i>software</i>)	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso intervento su dati, informazioni e programmi al fine di determinare un trasferimento di denaro e ottenere un vantaggio o un profitto per la Società (per esempio, con la creazione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati)	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica aggravata
		Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di commettere di reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti e ottenere un vantaggio per la società	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

I. Allegato I: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente tutti i soggetti che accedono ai sistemi informatici della Società 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware</i> e/o <i>software</i>)	Utilizzo, detenzione o duplicazione illeciti di software al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto di licenze, nell'interesse o a vantaggio della Società	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Diffusione della stessa licenza a più soggetti in occasione dell'installazione di programmi per elaboratore al parco macchine degli utenti la Società, al fine di minori costi di acquisto e manutenzione licenze	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente tutti i soggetti che accedono ai sistemi informatici della Società 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware</i> e/o <i>software</i>)	Diffusione non autorizzata, mediante sito internet, di opere dell'ingegno (musiche, filmati, testi di ricerca su evoluzioni macroeconomiche o scenari di business, etc.) coperte da diritto d'autore o da altri diritti	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico di opere o parti di opere scientifiche o didattiche presentazioni rivolte a terzi	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
<ul style="list-style-type: none"> IT 	Sviluppo di soluzioni software	Indebito utilizzo di parti di codice di proprietà di terzi	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per la commissione di reati (a titolo esemplificativo, download illegale di materiale in violazione del diritto d'autore e/o oggetto di privativa industriale di terzi mediante P2P, Cracking di software proprietario,	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore

		nonché in generale i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001)	
--	--	---	--

J. Allegato J: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD 	Rappresentanza legale della Società	Induzione, con violenza o minaccia, di soggetti coinvolti nell'ambito di procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, così da ottenere un indebito vantaggio per la Società o i suoi esponenti alle conseguenze sfavorevoli che potrebbero essere generate dal contenuto di tali dichiarazioni.	Reato di cui all'art. 25- <i>decies</i> , D.Lgs. 231/2001
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Legal & Compliance 	Gestione dei contenziosi	Induzione, con violenza o minaccia, di soggetti coinvolti nell'ambito di procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, così da ottenere un indebito vantaggio per la Società o i suoi esponenti alle conseguenze sfavorevoli che potrebbero essere generate dal contenuto di tali dichiarazioni.	Reato di cui all'art. 25- <i>decies</i> , D.Lgs. 231/2001

K. Allegato K: reati ambientali

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HR 	Gestione degli adempimenti in materia ambientale e raccolta dei rifiuti (materiale d'ufficio, rifiuti informatici, come toner e stampanti, e rifiuti urbani), anche mediante fornitori esterni	Stipulazione di contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e smaltimento rifiuti.	Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001), in particolare art. 256, D.Lgs. 156/2006
		Falsificazione di formulari e registri obbligatori, al fine di ottenere un risparmio economico derivante da una non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi, anche in collaborazione con vettori o smaltitori.	Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001), in particolare art. 258, co. 4 e art. 260-bis, D.Lgs. 156/2006
		Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società.	Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001), in particolare art. 256, D.Lgs. 156/2006

L. Allegato L: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ HR 	<p>Gestione della scelta ed assunzione del personale</p>	<p>Assunzione di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, senza che sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge.</p>	<p>Reati di cui all'art. 25-<i>duodecies</i>, D.Lgs. 231/2001, in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Purchasing & Network ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Acquisto di beni (ivi compresi i veicoli che costituiscono la flotta di SCR) e, più in generale, e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	<p>Collaborazione con fornitori di beni e/o servizi che utilizzano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.</p>	<p>Reati di cui all'art. 25-<i>duodecies</i>, D.Lgs. 231/2001, in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>

M. Allegato M: reati tributari

Funzioni aziendali e Responsabili potenzialmente coinvolti	Attività aziendale interessata	Possibili modalità di commissione del reato	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	<p>Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate, in particolare trasferimento di beni e/o risorse o erogazione di servizi a società del gruppo e parti correlate</p>	<p>Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture ricevute da altre società del Gruppo per servizi non realmente ricevuti al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA per evaderle e ottenere un indebito vantaggio per la Società.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Simulazione di acconti su forniture al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per evaderle e ottenere un indebito vantaggio per la Società.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>
		<p>Previo accordo con altre società del Gruppo, indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o sull'IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la Società.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele</p>
		<p>Emissione di fatture a un'altra società del Gruppo a fronte di servizi non realmente eseguiti al fine consentire a tale società di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la Società.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Mancato versamento di somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione crediti che in realtà spetterebbero ad altra società del Gruppo oppure crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare indebita compensazione</p>

		e ottenere un indebito vantaggio per la Società.	
		In sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sanzioni o interessi relativi a tali imposte, compimento di atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (per esempio, cessione di immobili al fine di conferire il patrimonio immobiliare ad altre società del Gruppo con l'accordo di retrocessione).	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge	Predisposizione del bilancio di esercizio o le comunicazioni sociali sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per esempio, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Predisposizione del bilancio di esercizio o delle comunicazioni sociali indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, attraverso operazioni prive di una giustificazione economica o un supporto dalla prassi commerciale del settore.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Alienazione o compimento di atti fraudolenti sui beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Agenzia delle Entrate, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
	Acquisto di beni e servizi e consulenze (ivi compresi i veicoli	Omettendo di effettuare le opportune verifiche in sede di selezione dei fornitori/consulenti, registrazione nelle	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001),

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Purchasing & Network ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>che costituiscono la flotta di SCR): selezione di fornitori, consulenti e professionisti, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	<p>scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, con indicazione dei relativi elementi alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	<p>in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Compimento di operazioni simulate o utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>
		<p>Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele</p>
		<p>Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, con indicazione dei relativi elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Compimento di operazioni simulate oppure utilizzo documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>
		<p>Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001),</p>

		elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.	in particolare dichiarazione infedele
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	<p>Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)</p>	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA componenti negative, sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero per conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Indicazione nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, attraverso operazioni che coinvolgono diversi soggetti e che presentano condizioni fuori mercato senza giustificazione economica o supporto nella prassi commerciale, al fine di rendere difficoltoso (con documenti falsi o altri espedienti) l'accertamento tributario.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (per esempio, non vengono dichiarati tutti i ricavi percepiti in relazione a determinate operazioni commerciali) o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
		Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o dichiarazione IVA) entro i termini previsti dalla legge, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare omessa dichiarazione
		Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili

		Mancato versamento delle somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare indebita compensazione
		In sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni/interessi relativi a tali imposte, compimento di atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (per esempio, operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari).	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
		Indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal & Compliance ▪ Potenzialmente ogni funzione aziendale rilevante ▪ AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Sales 	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici	Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione oppure fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Esecuzione di operazioni simulate oppure utilizzo documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di omaggi, spese di rappresentanza,	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001),

		<p>liberalità o contributi non erogati, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.</p>	<p>in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>
		<p>Occultamento o distruzione in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli oneri determinati nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni (per esempio, contratto di sponsorizzazione).</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ HR 	<p>Gestione della scelta ed assunzione del personale</p>	<p>Mediante contratti di lavoro simulati, indicazione nella dichiarazione dei costi relativi al personale di importi superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele</p>
		<p>Occultamento o distruzione in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi passivi determinati nell'ambito della gestione delle politiche di remunerazione dei dipendenti.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA / AD ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Sales ▪ Tutte le funzioni potenzialmente interessate 	<p>Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza</p>	<p>Indicazione, a titolo di rimborso, per esempio, per spese carburante, di importi superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi al fine di evadere le imposte sui redditi.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso documenti falsi relativi a richieste di rimborso, indicazione in una delle</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare</p>

		dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicazione di costi inesistenti con riferimento a imborso spese, riportando tali valori in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management ▪ Rental CRO 	Gestione delle attività inerenti alla fatturazione attiva e passiva da parte della Società	Indicazione, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le citate imposte.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a partner commerciali l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Emissione di documenti relativi ad operazioni inesistenti (per esempio, emissione di fattura attiva a fronte di servizi di consulenza/segnalazione inesistenti) al fine di consentire al cliente l'evasione delle imposte sui redditi, nell'interesse o a vantaggio della Società (sottoscrizione di servizi di intermediazione particolarmente redditizi).	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili

<ul style="list-style-type: none"> ▪ AD ▪ Legal & Compliance ▪ Accounting, Controlling & Financial Management 	<p>Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ivi compresi quelli aventi finalità in materia di risorse umane (per esempio, formazione ai dipendenti)</p>	<p>Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, di scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi passivi determinati nell'ambito della gestione delle attività formative.</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quiquiesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili</p>
		<p>Nella gestione di finanziamenti in materia di formazione, anche per il tramite di <i>outsourcer</i>, al fine di evadere le imposte sul reddito e/o sul valore aggiunto, vengono indicati elementi passivi fittizi (per esempio, fatture passive emesse da docenti a fronte di prestazioni fittizie) o vengono omesse attività di verifica sull'esistenza e l'operatività del fornitore di servizi formativi (per esempio, qualificando controparti fittizie).</p>	<p>Reati tributari (art. 25-<i>quiquiesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- CODICE ETICO E DI CONDOTTA -

Versione n. 1 del 28/04/2025

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Santander Consumer Renting S.r.l.
ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

Sommario

1. Definizioni.....	4
2. Premessa.....	4
2.1. Principi generali e internazionali rilevanti.....	4
2.2. Gli impegni previsti dal Codice Etico e di Condotta.....	5
2.3. Gli impegni degli Amministratori e del Management.....	6
2.4. Gli impegni dei Dipendenti e dei Collaboratori.....	6
2.5. Gli obblighi nei confronti dei terzi.....	7
3. Organizzazione e responsabilità.....	7
3.1. La Funzione Legal & Compliance.....	7
3.2. Il Consiglio di Amministrazione.....	7
3.3. La Funzione Human Resources.....	7
3.4. L'Organismo di Vigilanza.....	8
4. Gestione degli adempimenti societari.....	8
4.1. Gestione delle comunicazioni sociali.....	8
5. Principi applicati nella gestione del <i>business</i>	9
5.1. Principi su cui si fonda il comportamento negli affari.....	9
5.1.1. <i>Rispetto della normativa di riferimento</i>	11
5.1.2. <i>Regali ed altre utilità</i>	11
5.2. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i partiti politici.....	11
5.3. Rapporti con i mass media, società di ricerca e associazioni di categoria.....	12
5.4. Richiesta ed utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici.....	12
5.5. Gestione dei rapporti con la clientela.....	12
5.6. Gestione dei rapporti con i partner commerciali.....	13
5.7. Rapporti con la rete di vendita.....	13
5.8. Rapporti con i fornitori.....	13
5.9. Gestione dei conflitti di interesse.....	15
5.10. Investimenti in imprese in cui società del Gruppo detengono partecipazioni.....	16
5.11. Obbligo di non concorrenza.....	16
5.12. Partecipazione a corsi e seminari.....	16
5.13. Responsabilità.....	16
5.14. Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.....	17
5.15. Le ipotesi in cui ricorre un obbligo di informativa nei confronti della Funzione Legal & Compliance...	17

6. Rapporti con il mercato	17
6.1. Manipolazione dei mercati	17
6.2. Utilizzo di informazioni privilegiate	18
6.3. Libera concorrenza	18
7. Gestione degli obblighi fiscali	18
8. Relazioni con il personale	19
8.1. Risorse umane	19
8.2. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	20
8.3. Compatibilità del lavoro con la vita personale	21
8.4. Diritti collettivi	22
8.5. Tutela ambientale	22
9. La protezione e l'uso dei beni aziendali	22
9.1. Sistemi informatici aziendali, utilizzo di internet e della posta elettronica	23
9.1.1. Sistemi informatici aziendali	23
9.1.2. Utilizzo della rete aziendale	23
9.1.3. Utilizzo della rete internet	23
9.1.4. Posta elettronica	24
9.2. Telefonia	24
9.3. Monitoraggio e controllo	24
10. Riservatezza e discrezione	24
10.1. Trattamento di informazioni aziendali	24
10.2. Diritti dei terzi	25
10.3. Banche dati e trattamento dei dati personali	25
11. Procedimento disciplinare	26

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Codice Etico e di Condotta (di seguito, "**Codice**") trovano applicazione le definizioni di cui al § 1 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di Santander Consumer Renting S.r.l.

2. Premessa

Il presente Codice costituisce parte integrante del Modello adottato dalla Società ai sensi del Decreto ed elenca le regole finalizzate a:

- garantire che i comportamenti dei Destinatari siano sempre ispirati a principi di integrità morale, correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto;
- evitare che vengano poste in essere condotte idonee ad integrare le fattispecie di reato e illeciti amministrativi inclusi nell'elenco del Decreto.

Le previsioni contenute nel presente Codice adottato dalla Società sono finalizzate a prevenire il rischio di commissione di Reati e l'irrogazione di sanzioni a carico della Società, nonché a rafforzare la tutela del buon nome e della reputazione della Società stessa.

Pertanto, i Destinatari sono tenuti ad agire sulla base dei predetti principi nello svolgimento di qualsiasi mansione, anche se non contemplata in modo specifico all'interno del Modello e del presente Codice.

Al fine di garantire il rispetto delle regole contenute nel presente Codice, la Società si impegna affinché tutti i Destinatari conoscano i principi ivi indicati e ricevano tempestivamente i chiarimenti eventualmente richiesti nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa.

In tale contesto, spetta in primo luogo al Consiglio di Amministrazione della Società, alle principali funzioni aziendali e all'Organismo di Vigilanza promuovere la conoscenza del presente Codice, predisporre adeguati strumenti di informazione e assicurare la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere dalla Società.

I Destinatari del presente Codice Etico e di Condotta sono comunque tenuti ad aggiornarsi costantemente circa le modalità con cui devono operare, attivandosi a segnalare alla Funzione *Human Resources* – segnatamente al Responsabile di tale area - eventuali specifiche necessità formative.

Data la funzione del presente Codice Etico e ferme le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente, l'inosservanza o la violazione delle prescrizioni contenute nel presente documento deve essere considerata:

- inadempienza rispetto ai principi etici vigenti nella Società, ai doveri di correttezza nei confronti della medesima;
- violazione di apposite clausole contrattuali, ove previste.

Pertanto, tali inadempienze e/o violazioni saranno soggette alle sanzioni previste nel presente Codice e nel Modello adottato dalla Società ai sensi del Decreto.

2.1. Principi generali e internazionali rilevanti

La Società, in ottemperanza ai principi etici di cui al presente Codice, richiede che tutte le attività societarie ed aziendali siano condotte nell'osservanza della legge di volta in volta applicabile e dei principi di onestà, integrità, trasparenza, correttezza e buona fede, nonché nel rispetto degli interessi legittimi di *stakeholders*, clienti, Collaboratori, Dipendenti e *partners* commerciali e finanziari della Società medesima.

La Società esplicita i propri valori e mira ad orientare a questi i comportamenti individuali dei Destinatari, in considerazione delle istanze sociali di correttezza e sicurezza (anche ambientale) che consentono di minimizzare l'esposizione della Società stessa a rischi di credito e di *compliance*, nonché a rafforzare la reputazione aziendale.

Pertanto, anche in linea con i principi del *Global Compact* promosso dall'ONU, la Società:

- si impegna a sostenere la protezione e la tutela dei diritti umani secondo i principi affermati nella Dichiarazione Universale del 1948;
- riconosce i principi stabiliti dalle Convenzioni fondamentali dell'*International Labour Organization* (ILO) e, in particolare, il diritto di associazione e di negoziazione collettiva, il divieto di lavoro forzato e minorile, la non discriminazione nell'occupazione;
- contribuisce alla lotta contro la corruzione, sostenendo tanto le linee guida dell'*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), quanto i principi anticorruzione statuiti dalle Nazioni Unite nel 2003 e valutando come di estrema gravità eventuali episodi di corruzione;
- si impegna a promuovere, tanto nelle relazioni interne alla Società, quanto ai rapporti esterni, tutti gli *Environmental Social Governance Goals* così come definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Inoltre, la Società richiede la massima trasparenza nei comportamenti aziendali e favorisce l'emersione di tutti gli elementi che possono determinare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

La Società si impegna a promuovere comportamenti coerenti con tali principi nei confronti di tutti i suoi *stakeholders*, in modo tale che tutti coloro che operano nella Società, senza distinzioni o eccezioni, sono tenuti ad osservare e far osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento della loro attività lavorativa devono essere ispirati alle norme vigenti e alle policy e procedure interne tempo per tempo in vigore presso la Società.

2.2. Gli impegni previsti dal Codice Etico e di Condotta

La Società rispetta e applica quanto previsto dal presente Codice Etico e di Condotta, osservandone le prescrizioni nella fase di proposta e realizzazione dei progetti, delle operazioni e degli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici della stessa, da cui derivano effetti positivi per la Società e per la propria clientela.

Ciascun Destinatario è quindi obbligato a conoscere il contenuto del presente Codice Etico e di Condotta (contribuendo attivamente anche alla sua attuazione, promozione ed aggiornamento) e, in tal senso, la Società è chiamata a predisporre adeguate procedure di informazione e corsi di formazione.

In tale contesto, la Società condanna qualsiasi comportamento contrastante con i valori, i principi e le disposizioni dettate dal presente Codice, anche nel caso in cui l'autore della violazione operi nella convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di SCR.

In considerazione delle finalità che con il presente Codice si intende perseguire, la Società ne divulga il contenuto anche a tutti coloro che con la stessa intrattengono relazioni d'affari e/o di collaborazione, motivo per cui l'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tali soggetti, considerati anch'essi Destinatari.

Inoltre, la Società adotta ogni opportuna iniziativa per garantire:

- la diffusione del presente Codice presso i Destinatari ed i soggetti terzi con cui si instaurano rapporti di affari;

- la messa a disposizione di strumenti conoscitivi e di chiarimento, nel caso in cui fosse necessario interpretare le norme ivi contenute;
- lo svolgimento di regolari verifiche periodiche o specifiche, anche derivanti dalla notizia di una violazione delle norme del Codice Etico e di Condotta;
- l'aggiornamento del Codice Etico e di Condotta al fine di adeguarlo all'evoluzione dei valori, della operatività interna e delle normative di riferimento;
- la modifica in caso di significative modifiche normative o in caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività di SCR;
- l'attuazione di adeguate misure sanzionatorie nel caso di accertata violazione delle previsioni contenute nel Modello;
- l'immunità da ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del Modello o delle norme di riferimento o abbia assistito in buona fede la Società nella verifica di tali violazioni, secondo quanto previsto dal Decreto in materia di *whistleblowing*.

2.3. Gli impegni degli Amministratori e del Management

Nel fissare gli obiettivi della Società, gli Amministratori e il *Management* si ispirano ai principi e ai valori indicati nel Codice, dandone applicazione e assumendosi le relative responsabilità sia all'interno, sia all'esterno della Società stessa. In particolare, gli Amministratori e il *Management* hanno il compito di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i colleghi in azienda, i Dipendenti e i Collaboratori;
- operare affinché i Dipendenti e i Collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, Dipendenti, Collaboratori e tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di SCR;
- vigilare affinché vengano affidati incarichi a persone che diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare il presente Codice Etico e di Condotta;
- indirizzare i Dipendenti e Collaboratori all'osservanza dei principi indicati nel presente Codice Etico di Condotta e sollecitare gli stessi a sollevare questioni in merito all'applicazione delle sue previsioni;
- riferire tempestivamente eventuali rilievi e/o notizie acquisite direttamente o indirettamente o provenienti dall'esterno circa possibili casi di violazione del presente Codice Etico e di Condotta all'OdV;
- adottare immediatamente misure correttive quando richiesto dalla situazione;
- impedire ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del presente Codice Etico e di Condotta o delle norme di riferimento o abbia assistito in buona fede SCR nella verifica di tali violazioni.

2.4. Gli impegni dei Dipendenti e dei Collaboratori

Nello svolgimento delle loro mansioni ed incarichi, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a conformarsi ai principi e alle regole del presente Codice. In particolare, i Dipendenti e Collaboratori hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a quanto previsto all'interno del presente Codice e nel Modello;
- collaborare al fine di verificare le possibili violazioni;
- rivolgersi direttamente all'OdV per chiedere chiarimenti sulle modalità di applicazione delle previsioni indicate all'interno del presente Codice;

- riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni del Codice o eventuali richieste abbiano ricevuto di violarne il contenuto;
- astenersi dall'utilizzare il nome, l'immagine o i marchi della Società o del Gruppo Santander nell'ambito di *social network*, *blog* o *forum*, senza la preventiva autorizzazione.

2.5. Gli obblighi nei confronti dei terzi

Gli Amministratori, il Management ed i Dipendenti, nell'ambito delle proprie competenze e della gestione dei contatti con soggetti terzi che instaurano rapporti commerciali, di servizio o fornitura con la Società, sono tenuti a:

- informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal presente Codice Etico e di Condotta (a titolo esemplificativo, mediante apposite clausole contrattuali c.d. clausole di *compliance 231*);
- esigere il rispetto delle disposizioni che riguardano direttamente l'attività dei terzi medesimi;
- adottare le opportune iniziative interne ed esterne (se di propria competenza) in caso di mancato o inesatto adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi a quanto previsto dal presente Codice.

3. Organizzazione e responsabilità

3.1. La Funzione Legal & Compliance

La Funzione *Legal & Compliance* di SCR è responsabile dello sviluppo, dell'attuazione e della realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In relazione al presente Codice, la Funzione *Legal & Compliance* è responsabile:

- della diffusione del Codice;
- della definizione, di concerto con la Funzione *Human Resources* (la quale provvederà ad organizzarle e a darvi esecuzione, anche mediante professionisti specializzati), delle attività formative tese a garantire la diffusione dei contenuti del presente Codice e del Modello nei confronti dei Dipendenti;
- della raccolta di informazioni su possibili violazioni del Codice e del Modello, informando l'organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza;
- della collaborazione con l'OdV e l'organo amministrativo nelle revisioni periodiche del Codice Etico e dei regolamenti interni;
- di fornire consulenza in merito alla risoluzione di qualsiasi dubbio relativo all'applicazione del presente Codice Etico e di Condotta e dei regolamenti interni volti alla prevenzione di eventuali rischi reputazionali per la Società e per il Gruppo Santander.

3.2. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di SCR approva il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui il presente Codice Etico e di Condotta è parte integrante e sostanziale, e viene informato in merito all'applicazione dei principi e delle previsioni ivi disciplinate, oltre che sulla corretta applicazione degli stessi.

3.3. La Funzione Human Resources

La Funzione *Human Resources* di SCR è responsabile della messa a disposizione del presente Codice Etico e di Condotta a tutti i Dipendenti, organizzando corsi di formazione per la corretta conoscenza dello stesso e fornendo

risposta (ove necessario, con il supporto della Funzione *Legal & Compliance* di SCR) a qualsiasi domanda presentata dai Destinatari.

3.4. L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha funzione di controllo interno e di consulenza legale; è l'organismo responsabile per l'imposizione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni del presente Codice e del Modello.

L'OdV si esprime in merito al rischio di non conformità alle normative interne ed esterne e alle irregolarità delle persone soggette al presente Codice, a condizione che le segnalazioni siano veritiere e riguardino aspetti previsti nel presente Codice e nella normativa applicabile.

4. Gestione degli adempimenti societari

La tenuta dei libri e della contabilità e le attività di reporting si fondano sui principi generali di veridicità, accuratezza, completezza, trasparenza e chiarezza dell'informazione di base per la relativa registrazione contabile.

Tutti i Destinatari sono quindi tenuti a collaborare allo scopo di garantire il rispetto delle leggi e delle procedure interne tempo per tempo vigenti, nonché una corretta ed accurata gestione dei dati contabili e finanziari nello svolgimento dell'attività aziendale e delle procedure di verifica.

Pertanto, ai Destinatari incaricati della contabilizzazione dei fatti aziendali, della redazione delle scritture contabili e dei bilanci, nonché della revisione contabile della Società, è fatto divieto di:

- alterare, modificare od omettere dati contabili e/o informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge;
- attestare il falso od occultare informazioni sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della Società.

Tutti i Destinatari interni alla Società e, in particolare, coloro che sono anche responsabili delle funzioni amministrative e contabili, assicurano che i fatti aziendali siano:

- adeguatamente e tempestivamente registrati;
- corredati di un supporto documentale idoneo a consentire in ogni momento il controllo delle caratteristiche e delle motivazioni che hanno condotto all'esecuzione di ogni operazione, oltre all'individuazione del soggetto che ha autorizzato, realizzato, registrato e successivamente controllato l'esecuzione dell'operazione.

Inoltre, i movimenti finanziari relativi alle transazioni della Società devono essere effettuati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità delle operazioni, nel rispetto della normativa vigente e, segnatamente, delle disposizioni previste dalla normativa bancaria, finanziaria e in materia di antiriciclaggio, ove applicabile alla Società.

4.1. Gestione delle comunicazioni sociali

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di formazione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società destinate ai soci o al pubblico, devono:

- comportarsi correttamente, garantendo la completezza, la trasparenza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle loro elaborazioni;
- applicare rigorosamente i principi previsti per la formazione di tali documenti dal Codice Civile e dalle leggi speciali che disciplinano tale attività;

- fornire puntualmente ai destinatari autorizzati le informazioni richieste in modo da facilitare lo svolgimento dell'attività di controllo, verifica e revisione che dovranno essere effettuate sia dai destinatari preposti a svolgere tali attività che dalle Autorità di Vigilanza;
- fornire all'interno della Società atti, documenti e informazioni veritiere e complete, corrispondenti alle registrazioni effettuate in modo che non vengano alterati i risultati dei bilanci, anche consolidati;
- curare affinché le informazioni fornite ai clienti e agli operatori del mercato, attraverso il proprio lavoro, siano veritiere, chiare, trasparenti e che rispecchino, in modo rigoroso, la reale situazione e l'andamento della Società.

5. Principi applicati nella gestione del business

5.1. Principi su cui si fonda il comportamento negli affari

Nella gestione delle attività sociali e dei rapporti di affari, SCR si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato.

Ogni operazione e transazione commerciale deve essere quindi correttamente registrata e autorizzata, per essere verificabile, legittima, coerente e congrua.

I Destinatari, le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili alla Società, sono tenuti a seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società stessa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In tale contesto, SCR vieta tassativamente di offrire denaro, doni o altre utilità o vantaggi ai dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o a loro parenti e affini.

Sono altresì severamente proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi di somme di denaro non dovute o altri vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

Tali condotte possono costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto collettivo applicabile, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potranno comportare altresì il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Le risorse economiche e i beni della Società non devono essere utilizzati per finalità illecite, scorrette o anche solo di dubbia trasparenza e, quindi, nessun vantaggio può derivare a SCR da pratiche illegali, illegittimi favori finanziari o di qualunque altro tipo.

I Dipendenti possono intrattenere rapporti di affari con la Società limitatamente ai prodotti e servizi da questa ordinariamente distribuiti alla clientela e nel rispetto delle condizioni di mercato tempo per tempo esistenti.

Per tale ragione, la Società richiede che i comportamenti dei Destinatari siano improntati ai seguenti principi:

- **concorrenza leale**: la Società considera la concorrenza corretta e leale quale condizione necessaria per sviluppare e mantenere l'azienda nel mercato, nel rispetto formale e sostanziale della normativa dettata in materia. Sulla base di tali considerazioni, SCR si confronta nel mercato sulla base della qualità e sicurezza dei propri prodotti e servizi, evitando accordi e altri comportamenti limitativi della concorrenza come la formazione di "cartelli" e la divisione dei mercati.
- **integrità**: nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari del presente Codice devono comportarsi con diligenza, professionalità e onestà; pertanto, è fatto divieto di:
 - promettere e ottenere vantaggi impropri che possano pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni, danneggiando la reputazione aziendale;

- svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo aziendale o in contrasto con gli interessi morali ed economici della Società.
- conflitto di interessi: i Destinatari del presente Codice operano nell'interesse e per il raggiungimento degli obiettivi della Società, nel pieno rispetto della normativa che regola la loro attività. Devono quindi essere evitate situazioni in cui l'attività svolta per conto della Società possa essere influenzata dagli interessi personali, di familiari o di terzi collegati, minando in questo modo la capacità del Destinatario di assumere decisioni in maniera imparziale e nell'interesse esclusivo di SCR.

Nello svolgimento delle loro funzioni, i Destinatari sono tenuti a identificare qualsiasi situazione idonea ad influenzare la loro obiettività professionale e a riferire in merito a tali situazioni al superiore gerarchico.

Nel caso in cui non sia possibile evitare il conflitto di interessi, gli Amministratori, il Management ed i Dipendenti portatori dell'interesse in conflitto sono tenuti ad informare senza ritardo gli organi competenti.

In particolare, gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione e, laddove si tratti di Amministratori Delegati, questi devono astenersi dal compiere l'operazione per cui si trovano in conflitto di interessi.

In ogni caso, gli Amministratori, il Management e i Dipendenti rispettano le decisioni che in proposito vengono assunte dalla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, danno luogo a conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- esistenza di interessi economici e finanziari di terzi cui il Destinatario sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in attività di fornitori, clienti o concorrenti, salvo espressa autorizzazione scritta della Società;
- svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso clienti, fornitori o concorrenti;
- sfruttamento della posizione di Amministratore, membro del Management, Dipendente, Collaboratore in azienda (o delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni) per perseguire interessi propri e/o di terzi cui uno dei soggetti di cui sopra sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in conflitto con gli interessi della Società.
- gestione delle informazioni: le informazioni riguardanti la Società e il Gruppo Santander, i clienti ed altri soggetti (quali dipendenti, fornitori, amministratori e azionisti) devono essere trattate con riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di tutela della *privacy* e secondo quanto prescritto nel presente Codice e nel Modello.

In particolare, le informazioni fornite al mercato, specie quelle che possono influenzare i prezzi di strumenti finanziari, devono essere sempre orientate alla massima accuratezza e onestà e dovranno essere fornite con tempestività e regolarità. In tale contesto:

- le informazioni riservate o privilegiate non possono essere usate per ottenere vantaggi personali;
- le informazioni sull'andamento economico del Gruppo Santander e su attività non economiche, sensibili sotto il profilo reputazionale, devono essere elaborate in conformità ai principi di legge e con riferimento ai migliori standard vigenti. Sono quindi rese pubbliche in modo chiaro e completo per consentire agli investitori e agli altri *stakeholders* di tenerne conto nei propri giudizi e scelte d'investimento.

5.1.1. Rispetto della normativa di riferimento

La Società si impegna ad adottare ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta opportuna al fine di garantire, nell'ambito della propria operatività, il pieno rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, nonché normative di vigilanza e di autoregolamentazione di settore, normative e regolamenti interni, in ogni contesto geografico e a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

Qualora ulteriori regolamenti stabilissero obblighi più stringenti rispetto a quelli esistenti, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad attenersi a tali obblighi.

5.1.2. Regali ed altre utilità

La Società vieta ai Destinatari di accettare qualsiasi tipo di remunerazione, retribuzione o commissione per operazioni compiute per proprio conto, così come vieta di approfittare della propria posizione per perseguire un proprio vantaggio, anche in conformità con le prescrizioni del presente Codice.

Più in particolare, nessun Destinatario del presente Codice può accettare presenti, inviti, favori o qualunque altro tipo di vantaggio in relazione alla propria attività professionale da parte di clienti, fornitori, intermediari, controparti o qualunque altro terzo. Non sussistono invece limitazioni nei seguenti casi:

- *gadgets* di modico valore;
- inviti ad attività rientranti nella normalità e ragionevolezza delle relazioni sociali;
- regali occasionali per particolari ed eccezionali ragioni (per esempio, in occasione del Natale o delle nozze) purché non siano in denaro e abbiano un valore ragionevole e, comunque, inferiore ad Euro 150,00 (*centocinquanta/00*).

Qualsiasi invito, regalo o agevolazione che, con riguardo alla sua frequenza, caratteristica e circostanza in cui viene elargito possa essere oggettivamente interpretato come finalizzato ad alterare l'imparzialità di giudizio, deve essere rifiutato. Inoltre, è richiesto che di ciò venga data notizia dal Destinatario della regalia/invito/agevolazione alla Funzione *Legal & Compliance* di SCR per opportuna valutazione.

Al di fuori dei casi di cui sopra, ogni regalo, invito o favore che ecceda il valore di Euro 150,00 (*centocinquanta/00*) deve essere comunque preventivamente autorizzato dalla Funzione *Legal & Compliance* di SCR.

Nessun soggetto tenuto al rispetto del presente Codice, direttamente o attraverso interposta persona, può ricevere denaro in prestito o beneficiare di qualunque altro tipo di agevolazione finanziaria da parte di clienti, fornitori, intermediari, controparti o qualsiasi altro soggetto terzo, ad eccezione di finanziamenti o prestiti stipulati con banche o istituzioni finanziarie alle normali condizioni di mercato e di quanto ricevuto dai propri parenti.

La Società vieta espressamente di offrire somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio direttamente o attraverso intermediari.

5.2. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i partiti politici

Nei rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, in particolare con i loro funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio con cui la Società entra in contatto, i Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla Società stessa sono tenuti a:

- agire nel pieno rispetto dei principi dettati dal presente Codice, dalla normativa applicabile e, comunque, con correttezza e trasparenza;
- collaborare in modo pieno, trasparente e fattivo con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, i relativi funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Sono severamente vietate pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé, per la Società o per altri e, ove dovessero realizzarsi, vengono sanzionati in base a quanto previsto dal presente Codice, dalle disposizioni legislative e dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

La Società, inoltre, non eroga contributi diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

5.3. Rapporti con i mass media, società di ricerca e associazioni di categoria

Le informazioni trasmesse all'esterno riferibili direttamente o indirettamente alla Società devono essere, in ogni caso, complete, veritiere e trasparenti.

Eventuali rapporti con *mass media*, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili sono riservati esclusivamente alle funzioni e ai responsabili aziendali a ciò delegati e nei limiti delle specifiche deleghe.

Ciò significa che i dipendenti non possono fornire informazioni a rappresentanti dei *mass media*, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili, né impegnarsi a fornirle, senza la preventiva autorizzazione di un Amministratore Delegato della Società.

I Destinatari, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla Società, non possono offrire in nessun modo o forma pagamenti, regali o altri vantaggi tesi ad influenzare l'attività professionale di funzioni degli enti, delle società o delle associazioni in esame.

5.4. Richiesta ed utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici

Nel caso in cui la Società richieda l'erogazione di finanziamenti pubblici, trattamenti fiscali o contributivi agevolati o altre forme di benefici che richiedano requisiti specifici, è richiesto che proceda con verità, correttezza, trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi tempo per tempo in vigore.

Analogamente, in caso di assegnazione del beneficio, le erogazioni devono essere destinate allo specifico scopo per cui sono state autorizzate, con obbligo di immediata e formale comunicazione all'ente erogante nel caso in cui una qualsiasi condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento/contributo venga meno.

5.5. Gestione dei rapporti con la clientela

La Società si impegna a improntare i propri rapporti con la clientela sulla base della fiducia e della reciproca duratura soddisfazione, al fine di rispondere ai bisogni e alle preferenze della stessa, attuando comportamenti sempre corretti e trasparenti, nonché improntati a preparazione, capacità d'innovazione e credibilità.

Per questa ragione la Società è tenuta a informare i clienti in modo chiaro e completo sulle condizioni e sulle prestazioni relative a prodotti e servizi offerti sul mercato, consentendo loro di compiere scelte consapevoli; motivo per cui i Destinatari del presente Codice sono tenuti a prestare attenzione nell'offrire solo quei prodotti e servizi adatti alle specifiche situazioni e bisogni, illustrandone i vantaggi, i rischi e i costi.

SCR applica e mantiene un'efficace politica di gestione degli eventuali conflitti di interesse nella tenuta dei rapporti con i clienti, assicurando in ogni caso la trasparenza e la completezza delle informazioni sulla natura, la fonte e l'estensione dei medesimi.

I dati personali dei clienti sono trattati con riservatezza e nel pieno rispetto della normativa privacy italiana ed europea applicabile; per l'effetto, le azioni di *marketing* e le informazioni pubblicitarie sono indirizzate solo ai clienti che ne hanno dato il consenso espresso del soggetto interessato.

I Dipendenti che per motivi dovuti alla loro carica o alla loro attività professionale dispongano o abbiano accesso ai dati e alle informazioni relative ai clienti sono responsabili della loro custodia e dell'uso appropriato degli stessi.

I reclami sono gestiti in modo tale da costituire un'opportunità di miglioramento, non solo per risolvere le controversie, ma anche per garantire, in generale, un elevato livello di soddisfazione e fiducia da parte dei clienti, anche nell'ambito degli accordi in essere con le Associazioni dei Consumatori.

5.6. Gestione dei rapporti con i partner commerciali

La Società persegue i propri obiettivi offrendo servizi innovativi, di elevata qualità e competitività, nel pieno rispetto di tutte le norme poste a tutela del mercato. A tal fine, è fatto obbligo ai Dipendenti, nell'ambito della piena osservanza dei principi del presente Codice di:

- collaborare con i *partners* commerciali rispettando i contratti in essere;
- fornire accurate informazioni circa i servizi offerti, applicando il principio della trasparenza e della riservatezza aziendale;
- attenersi a verità, chiarezza e completezza nelle comunicazioni commerciali al mercato.

5.7. Rapporti con la rete di vendita

L'uso di agenti, procuratori d'affari, intermediari o consulenti coinvolti nello svolgimento di operazioni o nella stipula di contratti che coinvolgono la Società richiede l'adozione delle seguenti misure:

- ove possibile, devono essere utilizzati come agenti, procuratori d'affari, intermediari o consulenti le società/persone fisiche che dimostrano una gestione d'impresa orientata a obiettivi di lungo periodo, a principi etici e a un'economia sostenibile;
- implementazione di meccanismi di *due diligence* per verificarne i requisiti e per scegliere il partner più affidabile al fine di evitare qualsiasi attività che potrebbe comportare rischi o pregiudizi economici o potrebbe compromettere la reputazione e la buona immagine della Società e del Gruppo Santander;
- previsione, all'interno dei contratti sottoscritti con la rete di vendita, di un impegno al rispetto e alla condivisione dei principi previsti dal presente Codice Etico e di Condotta, che richiamano e sono coerenti con quelli del Gruppo Santander.

5.8. Rapporti con i fornitori

La Società attribuisce rilevanza alle relazioni con i fornitori, che devono essere basate sulla reciproca indipendenza, fiducia, correttezza, trasparenza e affidabilità al fine di garantire l'acquisizione dei beni e servizi per assicurare efficienza e continuità ai processi produttivi aziendali.

La Società attua processi di acquisto strutturati in modo tale da perseguire il raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo in funzione delle esigenze espresse dagli utenti dei beni e servizi forniti, sulla base di requisiti di economicità, qualità, affidabilità tecnica (sia commerciale, sia finanziaria) e periodica valutazione dei livelli di servizio.

A parità di requisiti, la Società è tenuta a preferire i fornitori che dimostrano di attuare buone prassi di responsabilità sociale e/o il possesso di certificazioni sociali e/o ambientali.

A tutti i fornitori SCR assicura:

- l'attuazione di procedure di selezione chiare e trasparenti, parità di informazioni e pari possibilità di accesso all'offerta;
- l'applicazione di condizioni di corretta e leale concorrenza nello svolgimento delle trattative, anche attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di conflitto di interessi e del perseguimento di interessi diversi da quello della Società;
- l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la liceità e la correttezza dei pagamenti, con particolare riferimento a quelli effettuati in favore di soggetti diversi da quelli che hanno ceduto i beni o prestato i servizi o di soggetti esteri, da disporre quindi su conti correnti presso istituti di credito esteri;
- un confronto costante e costruttivo per l'individuazione delle aree di miglioramento nell'ambito del rapporto in essere, garantendo nel continuo la trasparenza e il rispetto delle condizioni contrattuali, anche al fine di promuovere una maggiore responsabilità sociale e ambientale lungo la catena di fornitura.

Al fine di garantire l'indipendenza dei fornitori, la Società cerca di evitare l'instaurazione di rapporti in esclusiva o caratterizzati da eccessiva dipendenza economica dal Gruppo.

Nel caso di rapporti di lunga durata, che comportano investimenti di natura specifica e di reciproco vantaggio, la Società opera per garantire in modo equo il rispetto degli impegni e delle aspettative su cui si fonda la relazione contrattuale. Tutti i fornitori sono tenuti (anche mediante specifiche clausole contrattuali, c.d. clausole di *compliance 231*) a:

- accettare il contenuto del presente Codice nell'ambito dei rapporti contrattuali instaurati con SCR;
- rispettare tutte le norme di legge e quelle regolamentari, nonché gli eventuali codici di autodisciplina adottati con riferimento agli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- fornire informazioni chiare, complete, veritiere e corrette in sede di trattativa e di instaurazione dei rapporti contrattuali;
- astenersi dall'effettuare offerte che non siano coerenti con le proprie capacità tecniche, commerciali e finanziarie o che siano incoerenti con le normali condizioni di mercato;
- non divulgare le informazioni riservate relative alla Società e/o a sue controparti e *partner* commerciali di cui venissero a conoscenza nell'ambito del rapporto instauratosi con SCR e astenersi da qualsiasi condotta che possa creare pregiudizio alla reputazione della Società stessa o al normale svolgimento della sua attività;
- acconsentire, ove richiesto, a ispezioni e sopralluoghi presso le proprie sedi e unità operative, per la verifica dei requisiti richiesti nell'ambito dei processi di selezione e di aggiudicazione delle forniture;
- astenersi dal dare, promettere, offrire, accettare o ricevere denaro, regali, omaggi, ospitalità o qualsiasi altra utilità o beneficio nei rapporti con il personale della Società al fine di conseguire indebiti vantaggi nell'assegnazione delle forniture;
- segnalare qualsiasi violazione o sospetta violazione del Codice, da chiunque commessa, di cui venissero a conoscenza.

Nel caso in cui un fornitore violi le previsioni di cui al presente Codice, SCR potrà prendere provvedimenti che possono consistere nella risoluzione di diritto del contratto (ex articolo 1456 del Codice Civile) e nella preclusione della possibilità di instaurare ulteriori rapporti contrattuali in via temporanea o definitiva con la stessa, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nei contratti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, i Destinatari, per quanto di loro competenza, sono tenuti a:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- effettuare la scelta dei fornitori sulla base delle necessità aziendali, con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili in termini di qualità, sicurezza e costi dei servizi offerti;
- non precludere ad alcun fornitore, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un accordo di fornitura, adottando nella selezione criteri oggettivi di equità e trasparenza;
- mantenere un rapporto chiaro e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- ottenere la massima collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze della Società e dei suoi clienti in termini di qualità, sicurezza, costi e tempi di consegna, in misura almeno pari alle loro aspettative;
- portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico e dell'Organismo di Vigilanza i comportamenti dei fornitori in contrasto con le norme del presente Codice e del Modello.

5.9. Gestione dei conflitti di interesse

I Destinatari del presente Codice possono mantenere relazioni con la clientela della Società, a condizione che siano attività rientranti nello scopo sociale di SCR e rispettino le condizioni di mercato (o condizioni stabilite in generale per i dipendenti).

Tuttavia, salvo autorizzazione espressa da parte della Funzione *Human Resources* e della Funzione *Legal & Compliance*, i dipendenti non possono concedere in leasing, direttamente o tramite parti correlate, beni appartenenti alla Società.

Le stesse restrizioni e autorizzazioni devono essere applicate in caso di trasferimento o leasing alla Società di beni o beni appartenenti a soggetti sottoposti al presente Codice o persone collegate con quest'ultimo.

A tale riguardo, la Funzione *Human Resources* e la Funzione *Legal & Compliance* garantiscono la trasparenza dell'operazione, nonché l'uguaglianza di accesso per le altre parti interessate e assicurano, inoltre, che siano effettuate a condizioni di mercato e non costituiscano un conflitto di interessi o un possibile accesso o uso di informazioni privilegiate.

I Destinatari del presente Codice devono astenersi dal partecipare (sia che prendano decisioni o agiscano in rappresentanza di SCR) a transazioni di qualsiasi tipo effettuate dalla Società in cui esse o qualsivoglia persona ad esse collegata abbiano un interesse personale. Pertanto, e nonostante questa regola generale:

- a) non devono partecipare o influenzare le procedure per la fornitura di prodotti e/o servizi a società o persone con le quali le persone soggette al presente Codice hanno una relazione economica o familiare;
- b) non devono concedere trattamenti o condizioni di lavoro particolari sulla base di relazioni personali o familiari.

I Destinatari del presente Codice che operano all'interno della Società devono astenersi dall'approvare, dallo stabilire condizioni o dall'elaborare proposte contrattuali nelle quali esse stesse appaiono come beneficiari o garanti. L'obbligo di astensione si applica alle transazioni di clienti che sono collegati e/o condividono interessi economici con i Destinatari in questione e le operazioni che coinvolgono entità giuridiche alle quali questi ultimi possono essere collegati detenendo una partecipazione significativa nel capitale di tali entità, fornendo un qualche tipo di servizio (a titolo esemplificativo: finanziario, fiscale, relativo al lavoro, ecc.).

Ogniqualevolta una qualsiasi delle situazioni sopra descritte è applicabile ad un dipendente, quest'ultimo deve immediatamente informare il suo diretto superiore.

In tutti i casi, i Destinatari del presente Codice devono astenersi dall'agire o influenzare la transazione in questione. Il proprio diretto superiore o un'altra persona con autorità designata da quest'ultimo è responsabile dell'elaborazione della proposta e della relativa decisione sulla transazione proposta.

5.10. Investimenti in imprese in cui società del Gruppo detengono partecipazioni

Se taluno dei Destinatari del presente Codice intende partecipare a qualsiasi attività in cui il Gruppo Santander detenga una partecipazione o un interesse diretto ("coinvestimento") o anche in qualsiasi attività in cui il Gruppo Santander abbia rinunciato alla propria quota, è tenuto a informare la Funzione *Legal & Compliance* e il proprio superiore gerarchico, chiamati a verificare se vi sia un pregiudizio (anche solo potenziale) per gli interessi del Gruppo Santander e un conflitto di interessi e, in assenza di tali situazioni, ad autorizzare l'operazione.

Fino a quando entrambe le autorizzazioni non sono pervenute per iscritto, l'investimento del Destinatario interessato non potrà aver luogo.

5.11. Obbligo di non concorrenza

I Destinatari che operano presso la Società sono tenuti a dare priorità all'esercizio delle loro funzioni all'interno della stessa e non possono fornire servizi professionali, anche se non remunerati, ad altre società concorrenti, indipendentemente dal rapporto su cui tali servizi si basano, a meno che non venga espressamente autorizzato dalla Funzione *Human Resources*, dalla Funzione *Legal & Compliance* e dai rispettivi superiori gerarchici.

Coloro che dovessero trovarsi nella situazione sopra descritta sono chiamati rendere nota tale circostanza alla Funzione *Human Resources* e alla Funzione *Legal & Compliance*.

5.12. Partecipazione a corsi e seminari

La partecipazione dei dipendenti soggetti al presente Codice, in qualità di relatori di seminari o corsi esterni richiede l'autorizzazione preventiva da parte della Funzione *Legal & Compliance* e della Funzione *Human Resources* della Società.

5.13. Responsabilità

Tutti i dipendenti devono utilizzare le proprie capacità tecniche e professionali e adottare le opportune cautele e attenzioni nello svolgimento delle proprie attività all'interno della Società; in particolare:

1. sono responsabili per il raggiungimento degli obiettivi necessari per svolgere al meglio le loro attività;
2. devono osservare i regolamenti applicabili a seconda del tipo di attività interessata e, se del caso, delle regole stabilite dal Gruppo Santander al fine di determinare i prezzi e le condizioni delle operazioni in cui sono coinvolti;
3. devono rispettare le policy e le procedure stabilite internamente, nello specifico quelle relative all'esercizio dei poteri e all'applicazione delle soglie di rischio;
4. devono tenere registri contabili accurati e comprensivi di tutte le transazioni contrattate, conservando i file e i registri utilizzati nello svolgimento della loro attività con la medesima cura;
5. devono osservare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi professionali.

5.14. Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

La Società, nel rispetto della collettività e delle Autorità, riconosce l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, poiché influenza aspetti essenziali della vita sociale. Allo stesso modo, la Società manifesta la sua assoluta solidarietà e la piena cooperazione con le Autorità di settore competenti.

Grazie all'impegno della Società, si può ridurre il rischio che i servizi forniti possano essere utilizzati per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.

A tal fine, i Destinatari del presente Codice osserveranno scrupolosamente le norme interne per la prevenzione del riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento del terrorismo.

5.15. Le ipotesi in cui ricorre un obbligo di informativa nei confronti della Funzione Legal & Compliance

Chiunque, nell'ambito della Società, intenda intraprendere qualsiasi transazione che coinvolga autorità governative italiane o straniere, enti pubblici o società pubbliche, deve segnalare tale circostanza alla Funzione *Legal & Compliance* e informarla di eventuali agenti o intermediari partecipanti alle operazioni.

Sono esclusi dall'obbligo di segnalazione le operazioni che fanno parte di un programma di cooperazione con un organismo governativo debitamente approvato dalla Capogruppo Santander Consumer Bank S.p.A., le operazioni bancarie ordinarie e quelle che riguardano importi minimi che, pertanto, non rappresentano alcun rischio significativo di attività illecita per la Società.

Dopo aver ricevuto la notifica, la Funzione *Legal & Compliance* adotta le necessarie misure di *due diligence* per prevenire comportamenti illeciti.

6. Rapporti con il mercato

La Società si assume l'impegno di promuovere l'integrità e la trasparenza del mercato in cui opera, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

SCR ha adottato ed applica politiche, processi e procedure ispirate alle migliori pratiche imprenditoriali, che contemplano sia i criteri e sia le linee guida per dare piena attuazione a quanto previsto nel presente Codice.

I Destinatari sono quindi tenuti a rispettare nel continuo le politiche e le procedure dettate in questa area e, nello specifico, quelle relative alla prevenzione di condotte che potrebbero essere considerate come manipolazione di prezzi, agiotaggio o concorrenza sleale, nonché quelle che abbiano la finalità di garantire l'adempimento dei requisiti di informazione al mercato pretese dalla Società.

6.1. Manipolazione dei mercati

Per manipolazione dei mercati si deve intendere qualsiasi tipo di azione od omissione tesa ad influire direttamente o indirettamente e in modo ingannevole sull'atteggiamento di terzi verso determinati attivi o prodotti negoziati e/o commercializzati in detti mercati. La manipolazione dei mercati può consistere, in particolare, in:

- alterazione artificiale del prezzo di detti attivi o prodotti;
- diffusione volontaria e maliziosa di informazioni false o ingannevoli, ivi comprese le dicerie, con l'obiettivo di indurre terzi all'acquisto, alla vendita o al mantenimento degli attivi o dei prodotti in questione;

- partecipazione ad operazioni che alterino, in modo fittizio, il valore attribuito dal mercato agli attivi e ai passivi di determinata entità, la situazione di liquidità della Società o la sua capacità di generare risorse e risultati.

È severamente vietata ogni azione, condotta o iniziativa che possa direttamente o indirettamente costituire una fattispecie di manipolazione del mercato.

6.2. Utilizzo di informazioni privilegiate

Ogni informazione e qualsiasi altro materiale ottenuto da uno dei Destinatari in relazione alla propria attività lavorativa è strettamente di proprietà della Società.

Tali informazioni possono riguardare attività presenti e future, ivi comprese notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci, anche di prossima divulgazione.

Ai sensi della normativa vigente, il c.d. “*insider trader*” è il soggetto che, in ragione dell’esercizio di una funzione, una professione o un ufficio, ha accesso alle informazioni privilegiate sulla Società o su altre entità del Gruppo Santander, di cui viene a conoscenza a seguito della partecipazione a decisioni, incontri, presentazioni o discussioni informali. Per tale ragione:

- è vietato utilizzare o divulgare a vantaggio proprio e/o di familiari, conoscenti e terzi, anche al fine di acquistare o vendere i titoli emessi da società esterne, informazioni che siano rilevanti e/o *price sensitive*¹ e non di pubblico dominio;
- è richiesto l’attento rispetto di tutte le normative aziendali in tema di informazioni privilegiate e titoli quotati.

6.3. Libera concorrenza

La Società si impegna a competere lealmente nel mercato in cui opera, promuovendo la libera concorrenza e dando attuazione alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di tutela della concorrenza, secondo il principio del rispetto della libera e corretta concorrenza, con cui si determinano benefici per i consumatori ed efficienza e competitività per le imprese.

I dipendenti sono tenuti ad astenersi dal realizzare o promuovere qualsiasi condotta che possa risultare contraria alla normativa che disciplina tale ambito.

Pertanto, qualsiasi azione, documento o comportamento che possa indicare una possibile violazione delle normative a tutela della concorrenza, deve essere prontamente segnalata per poter essere successivamente sottoposta all’esame della Funzione *Legal & Compliance* anche al fine di intraprendere eventuali ulteriori iniziative.

7. Gestione degli obblighi fiscali

Il Gruppo Santander stabilisce le linee guida e gli standard di gestione fiscale comuni, che si applicano a tutte le entità del Gruppo, non tollera l’evasione fiscale ed è determinata nel suo impegno al rispetto degli obblighi fiscali delle sue controllate, che deve essere allineato con i principi generali che costituiscono la strategia fiscale del Gruppo Santander.

Tutti i Destinatari soggetti al presente Codice devono evitare tutte le pratiche che comportano l’evasione illegale di pagamenti fiscali.

¹ Le informazioni *price sensitive* sono rappresentate da notizie riguardanti i fatti sociali di una società emittente azioni sui mercati oppure informazioni di natura macro-economica che, all’atto della diffusione, inducono una modifica nel prezzo dello strumento finanziario.

Tutte i Destinatari soggetti al presente Codice devono osservare i principi della strategia fiscale approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, devono evitare l'uso di falsificazioni ai fini fiscali, intese come quelle progettate, attraverso l'uso di società holding in paradisi fiscali o territori che non cooperano con le autorità fiscali, al fine di impedire alle autorità di accertare la parte responsabile delle attività o il detentore finale dei beni o dei diritti coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo competente per l'approvazione di tutte le operazioni aventi elevati rischi fiscali, e deve essere prontamente informato sulle politiche fiscali operate dalla Società.

Prima di redigere il bilancio, il Responsabile della Funzione *Finance, Accounting & Controlling* di SCR riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società, direttamente o tramite l'Amministratore Delegato, sulle politiche fiscali applicate durante l'esercizio.

Nel caso di transazioni o questioni che devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione, deve essere redatta una relazione sulle conseguenze fiscali ogniqualvolta costituiscono un fattore significativo.

Le disposizioni di questa sezione saranno regolate dalle policy e dai regolamenti interni.

8. Relazioni con il personale

8.1. Risorse umane

Le risorse umane costituiscono un patrimonio di valori, capacità e conoscenze che la Società si impegna a tutelare in modo effettivo, garantendo lo sviluppo di un contesto lavorativo meritocratico e di accrescimento continuo delle competenze di tutto il proprio personale.

La Società si impegna a garantire condizioni e ambiente di lavoro sicuri, salubri e soddisfacenti, in cui ciascuno sia trattato in modo equo e con rispetto, supportato nello sviluppo professionale e premiato per i propri meriti.

La ricerca e la selezione del personale si basa su criteri di oggettività, competenza e professionalità, garantendo a tutti pari opportunità d'inserimento e di carriera in base al merito.

In attuazione con i principi etici e morali vigenti all'interno della Società, quest'ultima non tollera alcuna forma di discriminazione e vessazione e, pertanto, sono attuate le necessarie misure per permettere ai dipendenti una corretta osservanza e applicazione del presente Codice Etico e di Condotta, nonché, in caso di inosservanza di tali principi, l'applicazione delle adeguate misure di carattere sanzionatorio.

SCR si impegna a impedire e prevenire qualsiasi forma di lavoro irregolare e utilizza le forme di lavoro temporaneo in modo conforme alle caratteristiche e alle finalità di questi istituti previste dalle norme vigenti, agevola l'accoglienza, la migliore integrazione e abilitazione al ruolo delle nuove risorse.

La Società tutela, inoltre, l'integrità psico-fisica del lavoratore e il rispetto della sua personalità, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

La Società promuove tra il Management, i Dipendenti e i Collaboratori la cooperazione reciproca per mantenere il rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e per impedire atteggiamenti ingiuriosi o diffamatori.

Inoltre, in caso di operazioni straordinarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, fusioni e mobilità infragruppo, la Società adotta tutte le misure possibili per favorire il ricollocamento dei lavoratori interessati, tenendo conto anche delle loro esigenze personali e prospettive di valorizzazione professionale.

Rispetto a ipotesi di discriminazione e molestie sul luogo di lavoro, la Società ribadisce che chiunque, a prescindere dalla posizione ricoperta in SCR, ha il diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata su razza, invalidità, lingua, religione, ceto, età, sesso, orientamento sessuale, sindacale, politico o di altra natura.

La Società riconosce in particolar modo che le diversità costituiscono un valore, esige che le relazioni di lavoro interne ed esterne siano improntate alla massima correttezza e che non avvengano molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di personali o ragioni discriminatorie.

La Società non ammette e non tollera le molestie sessuali, intendendo come tali:

- la subordinazione di attività e comportamenti di rilevanza per la vita lavorativa del Destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale che arrechi offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti;
- le proposte di relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del Destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa e umana.

Tutti i Dipendenti soggetti al presente Codice Etico e di Condotta si impegnano a non avallare e ad evitare qualsiasi condotta che possa costituire una forma di abuso, intimidazione o molestia sessuale, sia di natura professionale che personale, e si impegnano inoltre, nel caso in cui vengano a conoscenza di una qualsiasi di queste condotte durante lo svolgimento della loro attività professionale, ad informare senza indebito ritardo la Funzione *Legal & Compliance* e la Funzione *Human Resources* della Società.

8.2. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

La creazione e il mantenimento di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute del personale, anche in conformità alla normativa di riferimento, costituisce per la Società un elemento di primaria importanza.

Quindi, i soggetti preposti devono assicurare condizioni di lavoro salutarie e rispettose della dignità individuale, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri in conformità alle normative applicabili e alla tecnologia esistente.

Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa antinfortunistica tempo per tempo vigente e ad astenersi dal porre in essere comportamenti imprudenti o negligenti che possano cagionare un danno all'integrità fisica e psichica propria e degli altri o costituire un rischio o un pericolo che tali eventi lesivi possano verificarsi.

La Società opera per garantire un ambiente libero da rischi per la salute e favorisce l'adozione di norme e procedure ispirate alle migliori pratiche internazionali in materia di salute e sicurezza e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, conformi ai requisiti di legge e applicabili.

L'efficacia della normativa e delle procedure di cui sopra richiede che i Dipendenti assumano un atteggiamento collaborativo orientato a vigilare:

- sulla propria sicurezza, con specifico riferimento ai rischi che potrebbero derivare alla loro salute a causa delle attività lavorative;

- sull'osservanza delle corrispondenti norme e raccomandazioni;
- sulla sicurezza di tutti i soggetti la cui salute potrebbe essere compromessa a causa di atti od omissioni.

L'obiettivo prioritario di SCR è quello di offrire la massima tutela delle risorse umane, attraverso la collaborazione e il contributo tanto dei dipendenti quanto dei fornitori, subfornitori, partner commerciali e delle altre società coinvolte nelle varie attività di gestione e implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale fine, la struttura competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro² propone interventi in considerazione:

- di una periodica analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- della segnalazione di incidenti e quasi incidenti;
- dell'adozione delle migliori tecnologie;
- del controllo e dell'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- dello svolgimento di interventi formativi e di comunicazione.

Ciascun Destinatario, in ragione del ruolo all'interno della Società, è perciò tenuto a:

- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite da SCR (anche tramite il proprio Regolamento Aziendale) ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato;
- segnalare il malfunzionamento di mezzi, dispositivi e apparecchiature, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali malfunzionamenti o pericoli;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi alle visite mediche ed ai controlli sanitari previsti confronti dalla normativa vigente.

Ciascun Destinatario, in aggiunta, deve preoccuparsi della propria sicurezza e della propria salute oltre che di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro di SCR, poiché su tali soggetti possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

A tal proposito, è altresì fatto specifico divieto di:

- ottenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro; a tal proposito, SCR favorisce iniziative volte all'individuazione di zone riservate ai fumatori preservando i Dipendenti dall'esposizione al fumo passivo.

8.3. Compatibilità del lavoro con la vita personale

SCR si impegna a rispettare le condizioni di vita dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. A tutti i dipendenti deve essere garantito un ambiente di lavoro compatibile con lo sviluppo personale e idoneo a favorire l'equilibrio tra le esigenze di lavoro e quelle personali e familiari.

² Alla data del presente Codice, tale struttura è coordinata dalla Funzione *Human Resources* di SCR.

8.4. Diritti collettivi

A tutti i Dipendenti devono essere riconosciuti i diritti sindacali, di associazione e di contrattazione collettiva, nonché tutte le attività intraprese dalle organizzazioni di rappresentanza dei dipendenti, con le quali i rapporti devono essere mantenuti sulla base del rispetto e del dialogo aperto, trasparente e costruttivo al fine di consolidare gli obiettivi sociali e della stabilità occupazionale.

8.5. Tutela ambientale

La Società intende garantire la tutela dell'ambiente come un valore primario nell'esercizio della propria attività, dalla gestione delle attività quotidiane alle scelte strategiche. Il risparmio energetico, la corretta gestione dei rifiuti, il corretto riutilizzo dei materiali riciclabili, l'attenzione agli scarichi e alle emissioni sono oggetto di informazione e formazione anche al fine del proficuo utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Società a questi fini.

Ai Destinatari e a coloro che entrano in contatto con la Società è richiesta un'attiva collaborazione per la gestione ambientale e il miglioramento continuo della tutela dell'ambiente. Per tale ragione, tali soggetti, in base alla propria funzione e modalità di collaborazione con SCR, sono tenuti a:

- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni vigenti ai fini del rispetto delle normative vigenti in tema ambientale;
- utilizzare gli appositi spazi per la raccolta e la gestione dei rifiuti e del materiale da smaltire;
- seguire e rispettare le direttive impartite dalla Società nell'utilizzo e nella manutenzione delle attrezzature di lavoro;
- segnalare eventuali carenze che possano compromettere il rispetto delle disposizioni impartite dalla Società in materia ambientale;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o tenere comportamenti che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza ambientale.

9. La protezione e l'uso dei beni aziendali

La sicurezza, la protezione e la corretta conservazione dei beni della Società costituiscono un altro valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari e per l'efficienza dell'attività svolta.

Il patrimonio aziendale è infatti costituito sia da beni materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attrezzature, autovetture, macchinari, computer) sia beni immateriali (per esempio, informazioni riservate, conoscenze tecniche sviluppate e diffuse tra i Dipendenti e il Management, eventuali diritti di licenza, marchi).

Ogni membro del Management ed ogni Dipendente è tenuto a garantire il rispetto delle direttive aziendali, evitare ed impedire l'uso improprio del patrimonio aziendale, assumendosene personalmente la responsabilità.

L'utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte del Management e dei Dipendenti deve essere funzionale all'esclusivo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

Dal momento che in caso di violazioni contrattuali e giuridiche sia la Società che il singolo Destinatario che faccia uso dei sistemi informativi della Società sono potenzialmente perseguibili e punibili con sanzioni (anche di natura penale), SCR vigila sul rispetto delle regole e sull'integrità del proprio sistema informatico nei limiti consentiti dalle norme di legge e da quanto pattuito contrattualmente.

9.1. Sistemi informatici aziendali, utilizzo di internet e della posta elettronica

Per garantire un adeguato livello di sicurezza informatica occorre garantire un adeguato livello di protezione dei sistemi e delle informazioni che la Società utilizza per lo svolgimento delle proprie attività, nonché un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di *business* aziendali.

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche messe a disposizione dalla Società deve sempre ispirarsi ai principi di legalità, diligenza e correttezza, i Destinatari che ne fanno uso devono adottare ulteriori regole interne, dirette ad evitare comportamenti (anche inconsapevoli) scorretti, da cui possono derivare danni a SCR stessa, ad altri Destinatari o a *partners* commerciali, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente.

9.1.1. Sistemi informatici aziendali

I *personal computer*, i sistemi di comunicazione (fissi o mobili), i dispositivi elettronici (con i relativi programmi e/o applicazioni) affidati dalla Società ai Destinatari sono strumenti di lavoro.

Pertanto, tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato e possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione ovviamente alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali - salva diversa ed espressa autorizzazione - o per scopi illeciti.

In caso di furto o smarrimento, ciascun Dipendente deve prontamente sporgere denuncia alle Autorità competenti e deve essere effettuata tempestiva segnalazione alla Funzione *Human Resources* e alla Funzione *Information Technologies* della Società, alla quale è obbligo riferire anche in caso di danneggiamento o mal funzionamento degli strumenti messi a disposizione da SCR.

Al Management, ai Dipendenti e ai Collaboratori è vietato scaricare *files* (anche su supporti magnetici e ottici) in violazione della normativa in materia di *copyright* e di privativa industriale e/o il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume e/o alla normativa applicabile.

Tutti i *files* e le applicazioni di provenienza esterna o incerta, ancorché attinenti all'attività lavorativa, che possano interferire con i sistemi informatici aziendali devono essere sottoposti al controllo e alla relativa autorizzazione all'utilizzo da parte della funzione aziendale a ciò preposta.

Non è consentito utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che possano intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

9.1.2. Utilizzo della rete aziendale

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti per la normale attività lavorativa.

La Società si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni *file* o applicazione che riterrà essere pericolosa per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione del presente Codice.

9.1.3. Utilizzo della rete internet

I Destinatari che fanno uso dei sistemi informatici aziendali sono tenuti a conformarsi alle seguenti regole:

- divieto di consultare siti web il cui contenuto potrebbe configurare in capo alla Società l'insorgere di uno dei Reati previsti dal Decreto, nonché quelli che possono rivelare le opinioni politiche, religiose, sindacali o le inclinazioni sessuali del Dipendente;

- divieto di partecipare a *forum* per motivi non professionali, utilizzare *chat line*, bacheche elettroniche, registrazioni in *guest book* anche utilizzando pseudonimi (*nicknames*) il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume;
- divieto di memorizzare – anche solo temporaneamente – documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, età, lingua, religione, razza, origine etnica o nazionale, invalidità, ceto, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, orientamento sessuale o comunque tali da configurare la commissione di Reati rilevanti ai sensi del Decreto.

9.1.4. Posta elettronica

La posta elettronica è uno strumento di lavoro e, pertanto, i Dipendenti sono tenuti a rispettare le regole fissate dalla Società per il suo utilizzo e ad osservare i seguenti divieti:

- non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti o *forum* il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
- non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa del comune senso morale e/o discriminatoria per ragioni di sesso, età, lingua, religione, razza, origine etnica o nazionale, invalidità, ceto, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, o orientamento sessuale.

9.2. Telefonia

Tutti gli apparecchi di comunicazione telefonica di SCR devono essere utilizzati a fini esclusivamente professionali, salvo specifici diversi accordi o direttive aziendali tra i Destinatari e la Società.

9.3. Monitoraggio e controllo

Poiché, in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia SCR, che il singolo Destinatario che faccia uso dei sistemi informativi della Società sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, SCR verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico.

10. Riservatezza e discrezione

Le attività della Società richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, informazioni, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali, *know-how* (per esempio: contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software).

La Società si impegna, pertanto, ad assicurare il corretto utilizzo ed il corretto trattamento di tutte le informazioni di cui sopra nello svolgimento dell'attività d'impresa, in conformità con la normativa rilevante in materia.

10.1. Trattamento di informazioni aziendali

Ogni notizia, informazione e/o altro materiale attinente all'organizzazione dell'attività della Società, ivi incluse negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali e *know-how* ottenuti da un Destinatario in relazione alla propria attività lavorativa a favore di SCR, sono strettamente di proprietà della Società medesima.

Tali informazioni riguardano attività passate, presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.

Ai Destinatari è quindi fatto assoluto divieto di utilizzare dette informazioni a vantaggio proprio o di terzi, nonché di divulgare tali informazioni a terzi o di farne un uso suscettibile di poter recare alla Società, ad altri Destinatari o ai *partners* commerciali un pregiudizio.

La Società dà atto di non operare utilizzando informazioni riservate relative a concorrenti e soggetti terzi in genere in violazione della normativa vigente in materia.

10.2. Diritti dei terzi

Tutti i Destinatari a cui il presente Codice si rivolge devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale detenuti da terzi non appartenenti alla Società. In particolare, i Dipendenti soggetti al seguente Codice non possono includere, utilizzare o impiegare all'interno della Società alcun tipo di informazione fisica o elettronica appartenente ad un'altra società che sia stata ottenuta nel corso della precedente attività lavorativa o ottenuta senza il dovuto consenso.

10.3. Banche dati e trattamento dei dati personali

SCR si impegna a proteggere le informazioni relative ai clienti, Destinatari, fornitori, *partners* commerciali e terzi che siano state generate o acquisite nelle relazioni d'affari intrattenute con tali soggetti, nonché ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

La Società intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto delle normative vigenti, in modo lecito e secondo correttezza. In particolare, la conservazione dei dati è dovuta per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta e nel pieno rispetto delle normative applicabili (GDPR e Codice Privacy).

Le banche dati della Società possono contenere anche dati personali protetti dalla normativa a tutela della *privacy*; dati che in forza di accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e/o dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali e alla clientela della Società stessa.

È quindi fatto obbligo ad ogni membro del Management, Dipendente e Collaboratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, le conoscenze e i dati acquisiti o elaborati dal Management, dai Dipendenti e Collaboratori nello svolgimento delle proprie mansioni appartengono a SCR e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo responsabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo.

Fermo restando il divieto di divulgare informazioni riguardanti l'organizzazione della Società o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni membro del Management, Dipendente e Collaboratore dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità e in diretta connessione con le proprie funzioni;
- acquisire e trattare dati solo in ottemperanza alle leggi e provvedimenti applicabili, nonché in applicazione delle specifiche policy e procedure della Società, attenendosi, in particolare, alle istruzioni fornite a tutti gli incaricati e responsabili del trattamento e/o della sicurezza dei dati personali;
- conservare i dati in modo che venga impedito che altri soggetti non autorizzati ne vengano in possesso e a conoscenza;
- comunicare i dati nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori e comunque, in ogni caso, dopo aver accertato la possibilità di divulgarli nel caso specifico. In particolare, il

Management, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti al massimo riserbo rispetto ad informazioni appartenenti alla Società che sono stati ammessi a trattare;

- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla possibilità di diffondere informazioni riguardanti terzi collegati a SCR da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati in modo tale che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

Al fine di garantire la corretta implementazione delle strategie aziendali a tutti i membri del Management, Dipendenti e Collaboratori è richiesto di astenersi in qualsiasi sede da qualsiasi commento circa le attività intraprese e/o i risultati raggiunti o prefissati dalla Società.

11. Procedimento disciplinare

La violazione delle norme previste nel presente Codice Etico e di Condotta, intendendosi come tali azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni dello stesso ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, può costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto contrattuale di lavoro.

Da ciò deriva ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e all'eventuale risarcimento dei danni derivanti alla Società.

Le misure sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti e meglio sviluppate nel documento "*Sistema sanzionatorio*", parte integrante e sostanziale del Modello. Tali misure saranno comunque proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana.

La sanzione sarà irrogata dalla funzione aziendale competente.

Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico e di Condotta da parte di consulenti, mandatarî, gestori, *partners*, collaboratori e fornitori di beni e/o servizi le relative previsioni sanzionatorie saranno contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le condizioni del rapporto.

* * *

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- **SISTEMA DISCIPLINARE** -

Versione n. 1 del 28/04/2025

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Santander Consumer Renting S.r.l.
ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

Sommario

1. Definizioni.....	3
2. Obiettivi e principi fondanti del Sistema Disciplinare	3
3. Il contenuto del Sistema Disciplinare	4
3.1. I criteri con cui vengono comminate le sanzioni.....	4
3.2. Le condotte sanzionabili	4
3.3. I soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare	5
4. I Destinatari delle sanzioni	6
4.1. Sanzioni applicabili ai membri del Consiglio di Amministrazione.....	6
4.2. Sanzioni applicabili ai dipendenti con inquadramento dirigenziale	6
4.3. Sanzioni relative ai dipendenti inquadrati come quadri direttivi e impiegati	7
4.4. Sanzioni applicabili a fornitori e partner commerciali	9
4.5. Sanzioni applicabili a collaboratori, consulenti e lavoratori autonomi	9
4.6. Sanzioni applicabili ai membri dell'Organismo di Vigilanza	9
5. Il risarcimento del danno	10
6. Divulgazione del Sistema Disciplinare.....	10

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Sistema Disciplinare trovano applicazione le definizioni di cui al § 1 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di Santander Consumer Renting S.r.l.

2. Obiettivi e principi fondanti del Sistema Disciplinare

L'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto (a cui si aggiunge anche l'articolo 6, comma 2-bis) stabilisce che, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, l'ente deve dotarsi di un sistema disciplinare idoneo a punire il mancato rispetto delle procedure e delle misure stabilite nel Modello stesso da parte dei Destinatari.

La previsione di un Modello dotato di un Sistema Disciplinare risponde all'esigenza di presidiare le violazioni delle procedure organizzative richiamate nel Modello stesso e dei principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta, la cui attuazione:

- interviene al momento della violazione delle procedure aziendali, a prescindere dal fatto che ciò costituisca già di per sé uno dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni penali che vengono applicate dallo Stato, così da non duplicare i sistemi punitivi;
- completa e rende effettivo il Modello, il cui fine è evitare che vengano commessi i Reati, non reprimerli quando siano già stati commessi;
- rappresenta uno strumento con cui l'ente prende le distanze dall'autore di reato e dalla possibilità di trarne vantaggio.

Affinché il Sistema Disciplinare adempia alla sua funzione preventiva, le sanzioni devono essere graduate sulla base della gravità delle violazioni accertate, in applicazione dei principi di:

- **proporzionalità**, in base al quale la gravità della sanzione irrogata deve essere parametrata all'entità della violazione contestata.
- **contraddittorio**, consente di assicurare il coinvolgimento del soggetto coinvolto nella fase dell'istruttoria e dell'accertamento della fondatezza dei fatti;
- **tempestività**, compatibilmente con le circostanze che caratterizzano il caso concreto e del grado di complessità, può richiedere attività istruttorie più articolate.

Tali principi devono essere applicati in combinato disposto con quanto previsto dal Codice Civile, dalla Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii. (*Statuto dei Lavoratori*) e del CCNL applicabile, dal momento che applicare il Sistema Disciplinare significa per l'ente incidere negativamente nella sfera giuridica del soggetto responsabile della violazione.

Da ciò deriva anche la necessità che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, i fatti vengano rigorosamente accertati da parte di determinate funzioni aziendali, con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza affinché verifichi, sia durante lo svolgimento dell'istruttoria che *ex post*, che la Società abbia garantito i diritti del soggetto interessato.

3. Il contenuto del Sistema Disciplinare

3.1. I criteri con cui vengono comminate le sanzioni

Il Sistema Disciplinare è stato predisposto in coerenza con quanto previsto dal CCNL di riferimento tempo per tempo vigenti e dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei Lavoratori*).

Nello specifico, il predetto Sistema Disciplinare prevede, da una parte, l'indicazione delle condotte che i Destinatari sono tenuti a tenere, mentre, dall'altra, indica quali sanzioni vengono applicate in caso di violazione, unitamente ai criteri con cui vengono determinate.

In applicazione del principio di proporzionalità, il contenuto delle sanzioni viene parametro sulla base dei seguenti parametri:

- gravità della violazione;
- eventuale recidiva;
- elemento soggettivo che caratterizza la condotta (dolo o colpa);
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate (tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento);
- sussistenza di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti (riferibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a esperienze lavorative precedenti nel medesimo settore e ruolo);
- coinvolgimento di altri soggetti che operano presso la Società;
- tipologia del rapporto di lavoro in essere con il soggetto che ha commesso l'illecito e a cui è destinata la sanzione (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.), tenuto conto della specifica e preminente disciplina normativa e contrattuale;
- rilevanza del danno o del grado di pericolo arrecato alla Società, ai clienti o a terzi e del disservizio determinatosi.

Le scelte e le modalità con cui i criteri di cui sopra vengono applicati devono essere chiaramente esplicitati nel provvedimento con cui la sanzione viene comminata.

Ove venga provata la commissione di un Reato presupposto e ove ricorrano i presupposti di una sanzione disciplinare e/o l'esercizio dell'azione penale da parte dello Stato, la Società si riserva il diritto al risarcimento di ogni danno dalla stessa subito.

3.2. Le condotte sanzionabili

Le sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare vengono applicate in caso di commissione delle seguenti condotte (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- mancato rispetto delle previsioni del Modello, del Codice Etico e di Condotta, delle policy e procedure aziendali cui il Modello fa riferimento;
- inosservanza e/o violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di particolare necessità e di urgenza, per cui deve comunque essere data tempestiva informazione secondo modalità prestabilite;

- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta per documentare, conservare e controllare le Aree e le Attività Sensibili (per come identificate nella Parte Speciale del Modello);
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti o nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV di effettuare controlli e/o accessi alle informazioni richieste e alla documentazione;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e di Condotta e delle policy e procedure aziendali di riferimento nelle Aree ed Attività Sensibili;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV sulle violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti o destinatari del Modello di cui si abbia prova diretta e certa;
- compimento di atti ritorsivi e/o discriminatori ai danni di chi abbia effettuato una segnalazione secondo il sistema di *whistleblowing* disciplinato dal Modello, nonché di comportamenti censurabili, perché contrari a disposizioni normative o a regolamenti aziendali, compiuti da altri soggetti all'interno della Società;
- segnalazioni (effettuate sempre secondo il sistema di *whistleblowing*) di comportamenti censurabili ai sensi del Modello e del Decreto, rivelatesi infondate e compiute con dolo o colpa grave;
- mancata comunicazione, formazione ed aggiornamento del personale interno ed esterno alla Società operante nelle Aree ed Attività Sensibili.

Inoltre, sono censurabili e possono determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare anche le seguenti condotte, riferibili, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, all'utilizzo del canale di segnalazione interna *whistleblowing* (per i dettagli si rinvia a quanto previsto nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, oltre che dalla specifica Policy Whistleblowing e dalla Procedura per l'uso e il funzionamento di Canal Abierto adottata dalla Società):

- attuazione di condotte ritorsive nei confronti del segnalante che si avvale dell'apposito canale messo a disposizione dalla Società;
- comportamenti ostativi all'esecuzione della segnalazione (anche se solo tentati);
- violazione dell'obbligo di riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni effettuate mediante l'apposito canale messo a disposizione dalla Società;
- mancata esecuzione dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave conseguente ai reati di diffamazione o calunnia, fatta eccezione per le ipotesi in cui la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

3.3. I soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad esaminare di volta in volta le violazioni segnalate per poi proporre l'eventuale applicazione di sanzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti (normativa secondaria) e/o dei contratti (di lavoro, di collaborazione o di varia altra natura) vigenti.

Nello specifico, l'irrogazione delle sanzioni è demandata ai soggetti dotati di tale potere all'interno della Società, ossia la Funzione Human Resources e, per quelle maggiormente afflittive, il Consiglio di Amministrazione di SCR.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni alla Società sono affidati alla Funzione che gestisce il relativo contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

4. I Destinatari delle sanzioni

La Società valuta con rigore le violazioni del presente Modello da parte di coloro che rivestono ruoli di vertice, in quanto il consolidamento di un'etica sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che ne guidano le scelte strategiche, in modo da costituire un esempio e per tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano presso la Società.

4.1. Sanzioni applicabili ai membri del Consiglio di Amministrazione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2392 e ss. del Codice Civile, a seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione di volta in volta dell'interessato), nei confronti dell'Amministratore che abbia violato le previsioni del Modello, potranno essere applicate misure di tutela da parte della Società, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito e informato l'Organismo di Vigilanza, potrà proporre all'Assemblea dei Soci della Società di procedere anche con la revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie nei confronti dell'Amministratore responsabile.

Nei casi in cui sia coinvolta la maggioranza dei consiglieri per gravi violazioni del Modello, l'OdV renderà noti i fatti all'Assemblea dei Soci per l'adozione delle opportune misure di tutela della Società.

Nel caso di violazioni poste in essere da un Amministratore che sia anche dipendente, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto in quanto applicabili.

4.2. Sanzioni applicabili ai dipendenti con inquadramento dirigenziale

A seguito dello svolgimento della relativa istruttoria e dell'instaurazione del contraddittorio (che consente al lavoratore di esercitare il diritto di difesa), nel caso in cui fosse dimostrata la fondatezza dei fatti, in conformità con le previsioni del CCNL di riferimento e delle norme speciali applicabili, la Società:

- nei casi di maggiore/massima gravità, può ricorrere al licenziamento con preavviso (ai sensi dell'articolo 2118 del Codice Civile) o al licenziamento per giusta causa;
- per le violazioni più lievi, anche in applicazione del principio di proporzionalità, può procedere nei confronti del lavoratore con un rimprovero scritto o con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a un massimo di 10 (dieci) giorni.

Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare, trovano applicazione i criteri e i principi illustrati nei paragrafi 2 e 3.2., nonché le previsioni di cui al CCNL applicabile e allo Statuto dei Lavoratori.

4.3. Sanzioni relative ai dipendenti inquadrati come quadri direttivi e impiegati

L'inosservanza delle disposizioni del Modello, delle procedure aziendali e dei principi stabiliti dal Codice Etico e di Condotta della Società da parte di quadri direttivi e impiegati comportano la contestazione della violazione.

Una volta instaurato il contraddittorio e il lavoratore ha fornito le proprie giustificazioni, esercitando il proprio diritto di difesa, ove la violazione fosse fondata, trovano applicazione le sanzioni disciplinari coerenti quanto previsto dal CCNL di riferimento (Contratto Collettivo Nazionale del Commercio), dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme speciali applicabili:

- a) Rimprovero verbale;
- b) Rimprovero scritto;
- c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
- d) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- e) Licenziamento per giusta causa.

Ogni dolosa o deliberata commissione di Reati previsti dal Decreto ovvero violazioni dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che detti comportamenti abbiano o meno determinato nei confronti della Società.

Inoltre, ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta o comportamento in violazione del Decreto potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla gravità della vicenda e delle conseguenze pregiudizievoli cagionate o alla eventuale recidiva o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate.

Le violazioni del Codice Etico e di Condotta, delle procedure aziendali e del Modello da parte di prestatori di lavoro temporaneo possono comportare la contestazione delle medesime violazioni da parte dell'Agenzia per il Lavoro e, sentite le ragioni del lavoratore, l'applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi CCNL applicabili, fermo restando il coordinamento tra l'Agenzia per il Lavoro e la Società.

La tipologia e l'entità delle sanzioni per violazione del Modello e del Codice Etico e di Condotta, che ne è parte integrante, saranno adottate applicando il principio di proporzionalità e commisurate in relazione ai seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla Società, ai clienti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti della Società, degli altri dipendenti e dei clienti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

Ancorché la violazione di ogni singola previsione del presente Modello sia di massima gravità, nel comminare le sanzioni, la Società opererà nel rispetto del principio di proporzionalità disciplinato dall'articolo 2106 del Codice Civile. Pertanto:

- saranno adottate sanzioni conservative nei confronti di violazioni di inferiore gravità, occasionali e non connesse/finalizzate alla commissione del Reato;
- saranno invece applicate sanzioni più afflittive, quali la risoluzione del rapporto contrattuale, nei confronti dei lavoratori che abbiano posto in essere sanzioni di maggiore gravità, con impatto anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:

- **rimprovero verbale**, per le infrazioni più lievi (che non necessitano di preventiva contestazione), intendendosi violazioni delle procedure interne, del Codice Etico e di Condotta e del Modello attraverso condotte che denotano un'inosservanza lieve e non ripetuta, oltre che non idonea a determinare criticità rilevanti e rischi concreti di commissione dei Reati presupposto;
- **rimprovero scritto**, in caso di violazione frequente delle procedure interne, del Codice Etico e di Condotta e del Modello, con comportamenti diffusamente non conformi, ma, in ogni caso, non idonei a determinare criticità rilevanti e rischi concreti di commissione dei Reati presupposto;
- **multa**, in misura non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione oraria, per comportamenti che violano le procedure interne, il Codice Etico e di Condotta e il Modello, che, seppur reiterati e di una certa gravità, non sono comunque idonei a determinare criticità rilevanti e rischi concreti di commissione dei Reati presupposto;
- **sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni**, nel caso in cui la violazione delle procedure interne, del Codice Etico e di Condotta e del Modello avvengano attraverso condotte che contrastano con l'interesse della Società e sono idonee ad arrecare un danno alla stessa, oltre che il rischio che si possa configurare un reato presupposto;
- **licenziamento per giustificato motivo soggettivo**, in caso di violazione delle procedure interne, del Codice Etico e di Condotta e del Modello mediante condotte dirette in modo univoco al compimento di un reato presupposto, collegato al rischio di un danno e un pregiudizio notevoli per la Società;
- **licenziamento per giusta causa**, in caso di violazione delle procedure interne, del Codice Etico e del Modello con comportamenti idonei a determinare la concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, da cui deriverebbe altresì un danno notevole e una situazione di pregiudizio per l'azienda.

Le violazioni del Codice Etico e di Condotta e del Modello da parte di prestatori di lavoro temporaneo potranno comportare la contestazione delle medesime violazioni, da parte dell'Agenzia per il Lavoro, e sentite le ragioni del lavoratore, l'applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL applicabile.

Per le violazioni del Codice Etico e di Condotta e del Modello commesse da collaboratori vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei CCNL applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive.

4.4. Sanzioni applicabili a fornitori e partner commerciali

Con riferimento a tali soggetti e, in particolare, all'instaurazione di una collaborazione regolata da relativo contratto, la Società adotta presidi che consentono *ex ante* di ottenere l'assunzione dell'impegno di rispettare il Codice Etico e di Condotta e il Modello.

Nello specifico, all'interno dei contratti, vengono previste clausole che, oltre a prevedere che la Parti si impegnano ad applicare i principi del Modello e del Codice Etico e di Condotta della Società, consentono a quest'ultima di interrompere qualsiasi rapporto in essere con i fornitori o i *partner* commerciali che abbiano commesso condotte illecite perseguibili penalmente ovvero violazioni del Codice Etico e di Condotta e del Modello (applicazione dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile in tema di inadempimento o, se prevista, della clausola risolutiva espressa), senza alcuna penale a carico della Società stessa.

In aggiunta ai presidi e alle misure di cui sopra, all'interno dei contratti che regolano i rapporti della Società con i soggetti in esame, a maggiore tutela in caso di violazioni perpetrate da questi ultimi, viene prevista la facoltà di ottenere il risarcimento del danno e dichiarazione di manleva.

La Società si riserva comunque di agire in sede penale e per la richiesta di risarcimento del danno, qualora dal comportamento illecito siano derivati danni di qualsivoglia natura alla Società stessa (per esempio, in caso di applicazione di misure sanzionatorie previste dal Decreto da parte del Giudice).

4.5. Sanzioni applicabili a collaboratori, consulenti e lavoratori autonomi

Per le violazioni del Codice Etico e di Condotta e/o del Modello commesse da collaboratori di cui si avvale la Società, vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi eventualmente applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive.

Quanto ai lavoratori autonomi e ai consulenti della Società, le violazioni o l'aggiramento delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico e di Condotta rappresentano un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti, ragione per cui trovano applicazione l'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e, se prevista, la clausola risolutiva espressa.

In aggiunta ai presidi e alle misure di cui sopra, all'interno dei contratti che regolano i rapporti tra la Società e i soggetti in esame, a maggiore tutela in caso di violazioni perpetrate da questi ultimi, viene prevista la facoltà di ottenere il risarcimento del danno e dichiarazione di manleva.

4.6. Sanzioni applicabili ai membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri componenti ovvero chiunque venga a conoscenza dei fatti sono tenuti ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, attuino gli opportuni provvedimenti, per esempio la revoca dell'incarico all'intero organo (con conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza) o al solo componente che ha commesso la violazione.

Nel caso di violazioni realizzate da un membro dell'OdV che sia anche lavoratore dipendente della Società, trovano applicazione le sanzioni di cui sopra sulla base dell'inquadramento in cui si colloca (quadro direttivo, impiegato o dirigente), fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato con la Società e conformi alle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

5. Il risarcimento del danno

Qualsivoglia violazione degli obblighi previsti nel Modello, nelle procedure aziendali o nel Codice Etico e di Condotta, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse della Società, costituisce inadempimento contrattuale e illecito disciplinare.

Poiché la Società non intende perseguire alcun vantaggio dalla commissione di un fatto illecito, se ciò dovesse avvenire la Società stessa potrà agire per la restituzione del vantaggio eventualmente ottenuto.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello (dipendenti della società, Consiglio di Amministrazione, revisori contabili, consulenti o *partner* commerciali), in aggiunta alle sanzioni previste dal Modello, la Società si riserva altresì ogni diritto a richiedere il risarcimento di ogni danno così arrecato alla medesima.

6. Divulgazione del Sistema Disciplinare

La Società informa in modo adeguato i Destinatari circa l'adozione del presente Sistema Disciplinare avvalendosi della bacheca della Società ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (*Statuto dei Lavoratori*), oltre che attraverso la messa a disposizione del documento sulla *directory* di rete aziendale il cui percorso sarà opportunamente segnalato ai Destinatari.

* * *